



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 523

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 27 gennaio 2016

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - Giustizia:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 5
4 <sup>a</sup> - Difesa:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 8
5 <sup>a</sup> - Bilancio:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 17
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 21
7 <sup>a</sup> - Istruzione:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 23
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 219)</i> . . . . .	» 30
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 31
11 <sup>a</sup> - Lavoro:	
<i>Sottocommissione ricadute occupazionali (Riunione n. 5)</i> . . . . .	» 38
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 39
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 138)</i> . . . . .	» 273
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> . . . . .	» 274
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 274

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Movimento Base Italia, Idea, Euro-Exit): GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

**Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 290
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 291

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 299
---------------------------	-------

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 301
---------------------------	-------

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 303
---------------------------	-------

Per la semplificazione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 304
---------------------------	-------

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 305
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 306

---



**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 27 gennaio 2016

**Plenaria****266<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
D'ASCOLA*La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE REFERENTE*

**(859-1357-1378-1484-1553-D)** *Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgro'; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente D'ASCOLA dà conto del parere non ostativo espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione sul provvedimento in titolo. Fissa quindi fin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di oggi, ricordando che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame sarà limitato alle sole modificazioni apportate dalla Camera.

Si sofferma poi rapidamente sulla modifica apportata, in quarta lettura, dall'altro ramo del Parlamento in ordine al comma 6, dell'articolo 1; in sostanza la nuova formulazione proposta dalla Camera dei deputati riscrive il comma 8 dell'articolo 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che il Senato aveva abrogato. Tale nuova formulazione esclude l'ipotesi dell'arresto in flagranza di reato ove il conducente si fermi e presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, e dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose.

Prende quindi la parola il relatore CUCCA (*PD*). Dopo aver formulato sinceri auguri al presidente D'Ascola per la sua elezione a guida della Commissione giustizia, sente di dover ringraziare il presidente Palma per aver presieduto eminentemente la Commissione in questi tre anni, svolgendo un ruolo senz'altro *super partes*, al di là della sua appartenenza politica. Quindi passa ad illustrare il provvedimento in titolo per la sola parte modificata dall'altro ramo del Parlamento e sulla quale si è già soffermato esaustivamente il presidente D'Ascola.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale, pur mostrando un certo apprezzamento per la modifica che esclude l'arresto obbligatorio per il caso di flagranza di reato in caso di soccorso da parte del conducente, a fronte di lesioni personali colpose, evidenzia che l'intervento modificativo sarebbe stato più coerente laddove avesse incluso anche l'ipotesi di omicidio stradale. Infatti potrebbe risultare alquanto difficile, per il conducente, distinguere nell'immediatezza del fatto tra l'evento di lesioni e quelle di morte.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*), dopo essersi associato alle considerazioni svolte in via preliminare dal senatore Cucca, dichiara la propria complessiva contrarietà al disegno di legge in esame; esso contiene norme paradossali, in base alle quali si sottopongono ad un trattamento sproporzionatamente severo situazioni che meriterebbe una maggiore comprensione, come ad esempio nel caso di una mamma che, conducendo il proprio figlio a scuola, provochi colposamente un incidente stradale, causando magari, la morte del figlio medesimo, la quale verrebbe immediatamente arrestata per effetto della nuova normativa.

Egli ritiene pertanto che il disegno di legge in esame non debba essere approvato dal Parlamento, in quanto gli italiani e soprattutto le vittime degli incidenti stradali si aspettano una legge diversa da quella che i *media* stanno falsamente propagando.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) ricorda che il Governo ha testé emanato il decreto legislativo n. 8 del 2016 che, come è noto, sancisce la depenalizzazione di alcuni reati, tra i quali la guida senza patente, laddove il testo in esame prevede un'aggravante di pena per la guida senza patente. Ritiene le due scelte fra loro evidentemente contraddittorie.

Il presidente D'ASCOLA ricorda che, per effetto del citato decreto legislativo, la guida senza patente di cui all'articolo 116 del codice della strada costituisce un illecito amministrativo. Peraltro, in caso di recidiva, tale condotta continua ad essere prevista come reato.

Il senatore LUMIA (*PD*), replicando soprattutto in particolare al senatore Caliendo, ricorda che il testo in esame è ormai giunto alla quinta

lettura dell'esame parlamentare; pertanto i due rami del Parlamento hanno l'obbligo di assumersi una responsabilità decisionale essendo ormai improcrastinabile l'approvazione del testo finale.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) osserva che, se gli emendamenti presentati dal senatore Caliendo ovvero da altre forze politiche dovessero essere migliorativi del testo, assumerebbe poco rilievo il ritardo delle Camere nell'approvazione del disegno di legge in esame.

Interviene in replica il relatore, senatore CUCCA (*PD*). Pur ritenendo meritevole di attenzione l'osservazione del senatore Caliendo – per cui potrebbe essere non agevole distinguere nell'immediatezza di un incidente il verificarsi di un evento di lesioni dal verificarsi di un evento di morte – crede che una ulteriore modificazione del testo in esame potrebbe indurre solo ad una riproposizione del vecchio testo dell'articolo 189 del codice della strada sul punto in questione e a nulla di più. In ultima analisi ritiene che, sulla base di una valutazione complessiva, sia necessario approvare quanto prima il disegno di legge in titolo senza modifiche.

Il presidente D'ASCOLA osserva che la norma modificata può essere valutata sia sotto l'aspetto soggettivo, ove si metta in primo piano la meritevolezza del comportamento del conducente che presta soccorso, sia sotto l'aspetto oggettivo, ove si ritenga di attribuire preminente rilievo alla gravità del fatto.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede ai rappresentanti del Gruppo del Partito Democratico se non siano disposti ad una ulteriore valutazione della previsione in questione, a prescindere dalla sede in cui un'eventuale correzione potrebbe essere introdotta.

Il senatore LUMIA (*PD*), a nome del proprio Gruppo, ribadisce che il testo in esame deve essere approvato al più presto. In ogni caso non esclude una disponibilità ad una ulteriore riflessione, senza che ciò possa però intendersi come un impegno a modificare un asserito errore del testo in esame.

Dopo che il senatore FALANGA (*AL-A*) ha ringraziato il presidente D'Ascola per le sue considerazioni di ordine tecnico testé esposte, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 27 gennaio 2016

**Plenaria****159<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
LATORRE

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il comandante della missione KFOR in Kosovo, generale di divisione Guglielmo Luigi Miglietta e il capo reparto operazioni del Comando Operativo Interforze, generale di divisione Rosario Castellano.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione del generale di divisione Guglielmo Luigi Miglietta (comandante della missione KFOR in Kosovo), in relazione all'affare assegnato sulle iniziative intraprese o prospettate dal Governo italiano sui profili militari delle missioni internazionali di pace (n. 625)**

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto ai generali Castellano e Miglietta, cedendo loro la parola.



Il generale CASTELLANO riepiloga brevemente i passaggi salienti del contesto in cui opera la missione KFOR, a guida NATO, operativa dal giugno 1999 e soggetta a numerosi cambiamenti della configurazione operativa in ragione delle mutazioni del contesto geopolitico di riferimento.

Nel dettaglio, la missione KFOR vede la collaborazione di circa 33 Paesi e dispone di una forza di circa 5.500 militari, di cui 500 italiani.

Rileva inoltre che la missione è attualmente comandata da un generale italiano per la terza volta consecutiva, a riprova della professionalità e della capacità dimostrata dalle Forze armate.

Il generale MIGLIETTA sottolinea, innanzitutto, la significativa presenza italiana nell'ambito della missione a guida atlantica KFOR, presenza molto significativa tra le 31 Nazioni contributrici, 8 delle quali non appartenenti alla NATO. Per assolvere i propri compiti, la missione si avvale di una forza di circa 5.500 militari e 3.000 civili (tra dipendenti della NATO, *contractors* e manovalanza locale).

Si sofferma quindi sugli aspetti critici dell'attuale scenario kosovaro, connotato da una difficile situazione politica che impone di non considerare conclusa la missione della NATO, la quale, al contrario, si trova oggi ad attraversare una delle fasi più delicate. La stessa catena di comando dell'Alleanza atlantica sta vivendo questo momento con una certa apprensione, come testimoniato dal fatto che il Comandante supremo delle Forze alleate in Europa, generale Breedlove, ha espresso preoccupazione per la tendenza di alcune nazioni contributrici a ridurre, ovvero cancellare, la propria presenza nella KFOR.

Ricorda quindi che, a seguito dell'assunzione del controllo della regione da parte della NATO nel 1999, il Kosovo iniziò un delicato processo di stabilizzazione prima e di normalizzazione poi, non affatto facile a causa dei radicati sentimenti di odio tra le diverse etnie, frutto di mesi di crudeltà ed atrocità perpetrate da ambo le parti. La difficoltà è facile da intuire se si considera che oggi le istituzioni kosovare, su pressione della comunità internazionale, sono in procinto di varare una corte speciale chiamata a giudicare i crimini commessi dai kosovaro-albanesi nei confronti dei serbo-kosovari nel periodo 1999-2000.

Il cammino di pacificazione e normalizzazione ha avuto, peraltro, due brusche interruzioni: nel 2004, quando le contrapposizioni etniche sfociarono in disordini su vasta scala, e nel 2011, allorquando la decisione del Kosovo di porre propri doganieri ai valichi con la Serbia scatenò la dura e violenta reazione della popolazione serbo-kosovara del nord. Nel giugno 2014, invece, le violenze di natura interetnica sono state, da un punto di vista strettamente militare, contenute tanto nell'entità quanto nello spazio.

Da un punto di vista di legittimità internazionale, poi, la dichiarazione unilaterale di indipendenza del 2008 ha contribuito a rendere la situazione ancora più complessa. Da quel momento, infatti, il Kosovo ha iniziato ad agire come uno stato sovrano e le Nazioni Unite hanno dele-

gato alle autorità kosovare gran parte delle funzioni amministrative fino a quel momento gestite dalla missione UNMIK.

Tuttavia ciò ha dato luogo ad una contraddizione dovuta al fatto che, per la NATO, le Nazioni Unite e la Serbia, il quadro di riferimento rimane quello della Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza e del *Military Technical Agreement* tra NATO e Forze armate serbe (entrambi del 1999), mentre le autorità locali e i paesi che ne hanno riconosciuto l'indipendenza prendono a riferimento il Kosovo come stato autonomo e sovrano. Inoltre la Serbia, proprio in virtù degli atti internazionali richiamati, continua a ritenere il Kosovo come una propria provincia, temporaneamente amministrata dalle Nazioni Unite e dalla NATO.

Un principio di normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo, prosegue l'oratore, si è avuto nel 2013 con l'avvio del cosiddetto «Dialogo Pristina-Belgrado», sviluppato sotto l'egida dell'Unione europea. Nell'agosto del 2015 si sono riusciti a raggiungere importanti accordi sul piano politico-strategico, la cui attuazione, per alcuni di essi, è ancora in corso, mentre altri subiscono ritardi significativi.

Tuttavia, la situazione interna risente dello stallo politico-istituzionale che è in atto da circa quattro mesi. La coalizione di governo – composta dai due maggiori partiti kosovaro-albanesi e dall'unico partito di riferimento per i serbo-kosovari – si è trovata infatti impossibilitata a procedere nei lavori a causa di atti violenti posti in essere, in Parlamento, dai tre maggiori partiti d'opposizione (che chiedono le dimissioni del Governo, poiché contrari alla ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro e alla costituzione dell'Associazione delle municipalità serbe del Kosovo), al punto che alcuni atti legislativi di fondamentale rilevanza (come ad esempio la legge finanziaria), sono stati approvati fuori dall'emiciclo parlamentare alla presenza solo dei deputati della maggioranza. La situazione si è connotata anche per arresti dei deputati d'opposizione (rei di aver posto in essere comportamenti violenti all'interno dell'aula parlamentare) e manifestazioni violente nelle piazze organizzate dall'opposizione ogni volta che si tentava di riprendere i lavori parlamentari, anche al fine di soverchiare le capacità di intervento della polizia locale e dimostrare così l'incapacità del governo di garantire la sicurezza.

Questa specifica eventualità è considerata dalla missione KFOR molto pericolosa, perché potrebbe costringere i soldati della NATO – che oggi sono i terzi responsabili della sicurezza, dopo le organizzazioni di sicurezza kosovare ed EULEX, la missione europea di polizia e sullo stato di diritto – a riprendere in mano il controllo del territorio schierandosi per le strade e annullando, così, sedici anni di processo di normalizzazione.

La complessa situazione politica si accompagna poi ad una gravissima crisi economica, a cui le forze politiche non riescono a dare soluzione. Il tasso di disoccupazione è oltre il 35 per cento (con punte del 60-65 per cento tra i giovani), l'economia si fonda in larga parte su aiuti economici esterni ed il costo delle fonti energetiche è divenuto proibitivo. In tale, difficile, contesto, si è quindi affermata la criminalità organizzata,

che ha sempre sfruttato il Kosovo nella sua funzione di crocevia dei traffici nella penisola balcanica e di cerniera tra l'est europeo e l'area mediterranea. Complessivamente, l'operato della classe politica appare pertanto eccessivamente sbilanciato verso la politica estera (al fine di ottenere il pieno riconoscimento della sovranità) e poco attento alla difficile situazione interna.

Il delicato momento che sta vivendo il Kosovo si inserisce, peraltro, in un'altrettanto delicata situazione regionale. Quasi tutti i paesi dei Balcani occidentali sono infatti alle prese con delle crisi politiche, e sotto questo aspetto, si renderà necessario prestare attenzione ai prossimi appuntamenti elettorali previsti in Macedonia, Serbia e Montenegro (oltre che nello stesso Kosovo).

Entrando più nel dettaglio in merito alla minaccia ed ai rischi rappresentati dalla situazione appena descritta, l'oratore osserva che la crisi economica e la fragilità politica comportano l'esistenza di una serie di fattori (disoccupazione, scarsa scolarizzazione, forte corruzione e flebile stato di diritto), che si innestano in un substrato sociale di odii interetnici e di tensioni religiose, in grado di determinare pesanti riflessi sulla situazione di sicurezza interna: una popolazione fiaccata dalla povertà può infatti divenire preda della radicalizzazione –sia nazionalista che religiosa- ovvero manovalanza per le organizzazioni criminali e per gli estremisti politici.

Peraltro, al momento, i rischi maggiori sembrano provenire dall'incremento dei flussi migratori, che in Kosovo si declina in tre distinte minacce alla stabilità interna.

La prima minaccia è connessa alla mancanza di prospettive future, che ha spinto, tra il 2014 e il 2015, circa 170.000 kosovari ad emigrare illegalmente in paesi dell'Unione europea, chiedendo asilo politico. Non essendo però il Kosovo tra i paesi in guerra o sotto dittatura, quelle richieste state respinte e sono stati avviati, da parte di alcuni Stati, i rimpatri forzati: lo scorso anno, sono infatti stati riportati in Kosovo circa 17.000 kosovari, la gran parte dei quali rimpatriati dalla Germania. Questi individui rappresentano, oggi, un delicato problema sociale per le autorità locali.

Non è inoltre un segnale positivo la decisione di quasi l'8 per cento della popolazione di emigrare da un paese, il Kosovo, che sta formalmente trattando l'adesione all'Unione europea e in cui la comunità internazionale è fortemente ingaggiata –in termini di risorse finanziarie, umane e materiali- con tre missioni rispettivamente dell'ONU, della NATO e dell'Unione europea.

La seconda minaccia è connessa all'enorme flusso di migranti a cui è sottoposta la penisola balcanica. Centinaia di migliaia di profughi, nel corso del 2015, sono transitati lungo la rotta dei Balcani occidentali seguendo la direttrice Grecia-Macedonia-Serbia, con punte massime che, nel mese di ottobre, hanno raggiunto i circa 4.000 afflussi giornalieri.

Fino ad ora il Kosovo pare rimasto ai margini del problema: le autorità locali riferiscono solo di 70 ingressi ed altrettante domande di asilo da parte di cittadini siriani e iracheni, durante tutto il 2015. Tuttavia non è

escluso che, se dovessero mutare le attuali condizioni, il Kosovo possa divenire una regione di transito.

Il rischio si presenta quindi come duplice: i migranti potrebbero entrare da sud (dalla Macedonia), nel caso in cui la Serbia dovesse decidere di chiudere il suo confine meridionale; ma potrebbero anche – e soprattutto – entrare da est, ossia dai confini serbi, se altri Stati nel nord della penisola dovessero seguire l'esempio di Ungheria e Croazia, impedendo i transiti.

Infatti, i migranti si troverebbero bloccati nei centri di accoglienza in Serbia e ciò potrebbe indurli a tentare la rotta più breve per l'Europa: quella che, attraverso il Kosovo, giunge in Albania e da lì, riaprendo la tratta adriatica, in Italia.

In tale senso, prosegue, non sono incoraggianti le notizie di stampa che giungono da Belgrado: due giorni fa, alcuni esponenti dell'Esecutivo e di agenzie governative che si occupano della gestione di migranti e richiedenti asilo, hanno affermato che le strutture in Serbia sono al collasso e che un eventuale incremento del flusso, in coincidenza del miglioramento delle condizioni climatiche, non potrà essere gestito. Il problema connesso a questa ipotesi è che anche le istituzioni kosovare potrebbero non essere in grado di gestire un tale flusso di migranti per carenza di risorse materiali, di *expertise* e di fondi e neppure le missioni delle organizzazioni internazionali presenti in Kosovo saprebbero impegnarsi efficacemente in attività di sostegno umanitario.

Anche il contingente KFOR si troverebbe dinnanzi a dei problemi. Infatti, sebbene l'assistenza umanitaria non rientri nel mandato della missione, di certo i soldati NATO, qualora le istituzioni kosovare o le organizzazioni internazionali lo dovessero richiedere, interverrebbero in virtù del possesso delle capacità necessarie per agire con efficacia. Un intervento del genere, peraltro, rischierebbe di drenare quelle risorse umane necessarie per l'assolvimento dei compiti strettamente militari, tra cui ve ne sono alcuni intangibili, come quello di essere pronti ad intervenire in Bosnia a supporto della missione dell'Unione europea. Inoltre, l'operato di KFOR sarebbe complicato da diversi fattori, tra cui i principali sono l'esistenza di numerosissime limitazioni nazionali (come, ad esempio, l'esistenza di nazioni all'interno di KFOR che non permettono l'impiego dei loro veicoli per il trasporto di personale civile). Al fine di ovviare a tali problematiche, KFOR ha quindi richiesto alla propria catena di comando NATO di ricevere, da parte dei rappresentanti permanenti delle nazioni contributrici, la necessaria copertura politica all'eventuale intervento per operazioni di assistenza umanitaria e il superamento dei *caveat* nazionali.

La terza minaccia è connessa al più ampio problema del proselitismo e reclutamento a favore del fondamentalismo islamico. È infatti noto che, nell'area europea, i Balcani sono terra di forte attività di reclutamento e che migliaia sarebbero coloro che sono andati a combattere tra le fila del califfato islamico. Secondo le autorità di Pristina, dal Kosovo sarebbero partiti oltre 350 combattenti islamici (ma per gli apparati d'*intelligence* occidentali, il numero sarebbe di gran lunga più alto), di cui circa

la metà sarebbero già rientrati nel Paese, seguendo i migranti e confondendosi tra loro.

L'attività di proselitismo e reclutamento vera e propria viene peraltro condotta, in Kosovo, da *imam* non autoctoni e da alcune organizzazioni non governative (tra le oltre 8.000 registrate nel Paese) dal profilo nebuloso e dalle ampie disponibilità finanziarie. Il *modus operandi* è quello non solo di costruire moschee, ma soprattutto di provvedere al sostentamento dei nuclei familiari più indigenti, chiedendo in contropartita la frequenza delle moschee più fondamentaliste e l'adozione di atteggiamenti radicali nei costumi e nell'istruzione dei minori.

Non bisogna dimenticare, poi, l'allarme lanciato da alcuni ambienti di *intelligence* circa il rischio di una sorta di saldatura geografica tra le comunità islamiche radicali che, nel tempo, si sono installate nella Macedonia nord-orientale, nella valle del Presevo in Serbia, nelle aree a sud e a nord-ovest del Kosovo, nella zona frontaliera tra Kosovo e Montenegro, nel distretto di Raska in Serbia e in Bosnia Erzegovina. Recentemente, su alcune testate giornalistiche italiane (come «La Stampa», «Il Giornale», «Famiglia Cristiana» e «Il Secolo XIX»), sono poi apparsi alcuni articoli sulla difficile situazione del Kosovo, tanto dal punto di vista politico quanto, e soprattutto, sul versante sicurezza. Notizie che hanno purtroppo trovato conferma anche in attività di polizia –condotte recentemente tra l'Italia e il Kosovo- finalizzate all'arresto di presunti terroristi.

La presenza e l'attività di KFOR costituiscono comunque un deterrente, e in questo senso la missione della NATO potrebbe essere sfruttata come sensore per la raccolta di importanti informazioni ai fini della lotta al terrorismo.

Procede quindi a illustrare gli aspetti operativi della missione, rilevando preliminarmente che i compiti originariamente attribuiti prevedevano esclusivamente il contributo alla sicurezza (sulla base di quanto fissato dalla Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite) e il monitoraggio della piena applicazione del *Military Technical Agreement* da parte delle Forze armate serbe. Successivamente sono intervenute delle modifiche per rendere la missione più rispondente al mutato quadro geopolitico, con la ricomprensione anche di operazioni di assistenza alle organizzazioni di sicurezza kosovare e del supporto alle organizzazioni e agli enti della comunità internazionale.

In particolare, per quanto attiene al contributo alla sicurezza e alla libertà di movimento nel paese, KFOR è retrocesso al ruolo di «terzo responsabile», dopo la polizia kosovara e la polizia europea della missione EULEX.

La missione europea di polizia e sullo stato di diritto (EULEX), pur disponendo di limitate forze di polizia, vanta, però, un'importante valenza sostanziale, costituendo l'«intercapedine» tra la polizia kosovara e KFOR (che resta una forza militare con modalità operative differenti da quelle delle forze dell'ordine) e costituisce un efficace strumento per tutta l'attività di addestramento, monitoraggio e supporto alla polizia kosovara, soprattutto nelle attività investigative. Con EULEX –oggi diretta da un ita-

liano, l'ambasciatore Gabriele Meucci- KFOR ha pertanto un proficuo rapporto di collaborazione e di scambio informativo, che costituisce l'esempio migliore di come la NATO e l'Unione europea possano cooperare, essendo pienamente complementari, per il conseguimento di un comune obiettivo.

Il contingente KFOR continua, peraltro, ad essere l'unico responsabile per quanto concerne la sicurezza diretta dell'ultimo sito religioso serbo-ortodosso rimasto nelle competenze della NATO, il monastero di Visoki-Decane (affidato proprio alla vigilanza continua dei soldati italiani) nonché della linea di separazione amministrativa tra il Kosovo e la Serbia.

Inoltre, KFOR continua a condurre una pluralità di attività operative, «cinetiche» e «non cinetiche», finalizzate ad avere un completo ed aggiornato quadro di situazione del paese nonché a contribuire al controllo del territorio.

Passando alla struttura del contingente, le unità di cui dispone sul terreno la missione sono organizzate su due *Multinational Battle Group* (uno a guida italiana e uno a guida statunitense), che includono solo forze di manovra o *combat* devolute al controllo del territorio, e da tre *Joint Regional Detachment* (a guida svizzera, italiana e turca), ai quali sono devolute tutte le attività di assistenza alle autorità locali e alla popolazione nonché di raccolta dei dati, per consentire le valutazioni periodiche sul livello di progresso e di normalizzazione del paese. A tali unità si affiancano, poi, due ulteriori reggimenti: uno italiano, con i Carabinieri della *Multinational Specialised Unit*, e uno a guida portoghese, che costituiscono la riserva di Teatro.

Infine, KFOR può sempre fare affidamento su alcune forze di riserva strategica, designate e messe a disposizione da talune nazioni contributrici (tra cui l'Italia), che verrebbero schierate in Kosovo solo in caso di emergenza.

Il contributo nazionale all'interno di KFOR vede la presenza di una cinquantina di militari delle tre Forze armate all'interno del Quartier generale, dei soldati dell'Esercito del *Multinational Battle Group Ovest* e del *Joint Regional Detachment Centre* nonché dei Carabinieri della *Multinational Specialised Unit*. Quello nazionale è certamente un contributo importante per la NATO e tale è stato fin dall'inizio della missione, come dimostrato dal fatto che, in sedici anni, l'Italia ha espresso sette generali comandanti, otto generali vicecomandanti e ha sempre avuto il comando di almeno una delle unità di manovra, oltre ad avere l'esclusiva, con i Carabinieri, di un'unità duale impiegabile tanto come forza militare quanto come forza di polizia.

Per quanto riguarda, invece, il futuro della missione, l'oratore pone l'accento sulla delicatezza della attuale fase, caratterizzata da una situazione sul terreno lungi dall'essere normalizzata e da una tendenza centrifuga da parte di alcune nazioni contributrici. Ciò ha imposto al Comando NATO di Bruxelles un attento ripensamento sulla missione stessa e sulla sua fisionomia, al fine di plasmare uno strumento tattico maggiormente rispondente alle nuove esigenze.

Se solo fino ad un anno fa era ancora in vigore una pianificazione che contemplava delle riduzioni di forza del contingente a precise scadenze temporali, ad oggi la NATO ha recentemente approvato un nuovo concetto militare per la missione (denominato *Condition Based Framework*), che condiziona l'evoluzione futura del contingente a valutazioni periodiche della situazione sul terreno e alle sue previsioni, formulate dal comandante della KFOR sulla base dell'analisi di vari indicatori e dati informativi (per produrre effettive modifiche sui livelli di forza, il parere espresso dal comandante deve essere comunque avallato dalla catena gerarchica dell'Alleanza atlantica).

Proprio in virtù delle condizioni politiche e socio-economiche prima descritte è pertanto possibile asserire con un certa sicurezza che, al momento, non sussistono i presupposti per pensare ad una riduzione numerica delle forze nei prossimi mesi. Potrà, invece, cambiare la postura e il bilanciamento delle forze stesse, con una riduzione delle forze «cinetiche», a favore di forze «non cinetiche», soprattutto per quanto attiene a quelle preposte alle funzioni operative di esplorazione e di raccolta informativa. Nel presente momento, infatti, sussiste la necessità di avere maggiore disponibilità di quelle capacità che concorrono alla raccolta di dati e a fornire un chiaro quadro di situazione.

Unitamente a questa differente composizione qualitativa delle forze si imporrà, peraltro, anche una diversa organizzazione interna del contingente, attraverso il coordinamento tra i vari comandi intermedi, al fine di armonizzare e deconfliggere le attività delle due diverse tipologie di forze. L'idea sarebbe quella, per il futuro, di creare dei comandi regionali ognuno responsabile esclusivo di tutte le attività all'interno della sua area di operazioni, con alle dipendenze sia le forze «cinetiche» che quelle «non cinetiche»: tale ipotesi è al momento allo studio del comando KFOR, al fine di individuare il numero dei comandi regionali necessari e i settori di pertinenza.

Con particolare riferimento alla partecipazione nazionale al contingente, osserva poi che essa offre al Paese l'opportunità di capitalizzare gli sforzi sostenuti fino ad ora in Kosovo dalle Forze armate, mantenendo un ruolo di riferimento per l'indirizzo della politica di sicurezza e stabilizzazione nei Balcani. La presenza di KFOR costituisce infatti un indubbio elemento di stabilità non solo per il Kosovo ma per l'intero quadrante sud-occidentale dei Balcani, di fondamentale importanza per i Paesi europei e per l'Italia, anche in considerazione della vicinanza geografica.

Conclude rilevando che i processi di normalizzazione richiedono comunque tempi molto lunghi e almeno un paio di cambi generazionali, laddove la Comunità Internazionale preme, invece, per avere risultati immediati: due «filosofie» che sarà difficile conciliare appieno.

Si apre il dibattito.

Il senatore COTTI (*M5S*), dissentendo profondamente con i contenuti dell'esposizione, abbandona l'Aula in segno di protesta.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*), muovendo dai contenuti della denuncia portata, nel 2012, dall'ambasciatore russo presso le Nazioni Unite in ordine all'esistenza in Kosovo di campi di addestramento a disposizione dei ribelli siriani, domanda delucidazioni sul permanere o meno di tale, grave, situazione.

Chiede inoltre se ci siano attuali evidenze –e quale ne sia la fonte– sulla possibilità dell'apertura di un nuovo flusso migratorio verso l'Italia a partire dal Kosovo e dall'Albania.

Replica il generale MIGLIETTA, ponendo l'accento sugli ultimi, rilevanti sforzi compiuti dal governo kosovaro per il contrasto delle attività di reclutamento e di addestramento del fondamentalismo islamico, sia a livello legislativo che operativo.

Per quanto attiene, quindi, alla delicata questione dei flussi migratori, precisa che nell'ambito della missione si predispongono dei piani di contingenza che tengano conto delle possibili evoluzioni nello scenario: quella evocata è una mera proiezione rispetto alle conseguenze che si potrebbero verificare alla chiusura di alcune frontiere. L'azione posta in essere, attualmente, si è concretizzata nella richiesta ai paesi partecipanti di un sostegno politico per eventuali azioni di assistenza umanitaria, che non rientrerebbero strettamente tra i compiti assegnati alla forza multinazionale.

Il generale CASTELLANO pone l'accento sullo sforzo richiesto alle autorità locali in relazione al contrasto del terrorismo.

Con riferimento, quindi, alle problematiche relative alla gestione dei flussi migratori, rimarca la posizione chiave che potrebbe assumere il Kosovo, anche in relazione ad eventuali flussi provenienti dalla Grecia.

Il PRESIDENTE precisa che potranno essere inoltrati ai soggetti auditi anche dei quesiti scritti.

Domanda inoltre agli intervenuti della documentazione scritta sul tema oggetto dell'audizione, ad integrazione delle relazioni svolte.

Ringrazia infine i generali Castellano e Miglietta per la loro disponibilità, dichiarando conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 9,20.*



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 27 gennaio 2016

**Plenaria****521<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**MANDELLI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(951) Isabella DE MONTE.** – *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia*

**(1082) Raffaella BELLOT ed altri.** – *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame del testo unificato, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MANDELLI rappresenta che l'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito propone una formula di copertura degli oneri soddisfacente purché ne sia aggiornata la cadenza temporale in coerenza con il bilancio di previsione 2016-2018.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore SANTINI (PD) propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime sul testo, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emenda-

mento 1.1. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «bilancio triennale 2015-2017» con le parole: «bilancio triennale 2016-2018» e delle parole: «anno 2015» con le parole: «anno 2016».

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati (n. 252)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Esame e rinvio)

Il relatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) osserva preliminarmente che lo schema di decreto presentato dal Governo risulta incompleto in quanto l'allegato riporta esclusivamente lo schema di stato patrimoniale passivo. Chiede pertanto che la documentazione sia integrata al fine di poter riferire compiutamente sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE riferisce che l'integrazione dell'allegato allo schema è pervenuta nella serata di ieri.

Il vice ministro MORANDO conferma che l'allegato è stato completato con la trasmissione da parte del Governo della parte mancante.

Il RELATORE si impegna a riferire alla Commissione nel corso della seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce che l'Amministrazione competente ha assicurato che provvederà all'invio di elementi tecnici di risposta

alle osservazioni del relatore entro il pomeriggio di oggi. Ritiene pertanto che la relazione tecnica aggiornata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato potrà essere posta all'attenzione della Commissione nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1892) Deputato Raffaella MARIANI ed altri. – Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre 2015.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede notizie sulle risposte del Governo ai rilievi del relatore e sui tempi della presentazione della relazione tecnica di passaggio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che l'Amministrazione competente ha provveduto a inviare alla Ragioneria generale dello Stato una bozza di relazione tecnica che, tuttavia, è stata verificata negativamente. Gli Uffici rimangono pertanto in attesa di ulteriori elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il vice ministro MORANDO fornisce i chiarimenti richiesti del senatore Azzollini in merito alle somme liquide riconducibili alla precedente proprietà dell'ILVA, riservandosi di inviare successivamente una nota. Riferisce che le somme oggetto dell'iniziativa giudiziaria erano state destinate dal Governo alla disponibilità dei Commissari per risolvere i problemi connessi all'impatto ambientale del sito di Taranto. Successivamente, in forza di alcuni interventi dell'Autorità giudiziaria, le stesse somme sono risultate indisponibili per il bilancio dello Stato e di qui la necessità del decreto-legge appena approvato. Qualora tali risorse fossero messe a disposizione dello Stato, potrebbero essere destinate a sostituire quelle impiegate a copertura degli oneri del decreto-legge.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) ringrazia per i chiarimenti resi e sottolinea che la relazione tecnica di passaggio al decreto-legge n. 191, in via di conversione, risulta in proposito confusa. Rinnova pertanto la richiesta di una relazione scritta che chiarisca ulteriormente gli aspetti richiamati. Avanza poi la richiesta di audizione dei rappresentanti della Cassa depositi e prestiti facendo presente che, secondo notizie di stampa, una delle aziende possibile concorrente dell'ILVA potrebbe fare ricorso ai finanziamenti della Cassa medesima. Ritiene, infatti, necessario chiarire se

il risparmio postale verrà impiegato in operazioni soggette al rischio di mercato.

Il PRESIDENTE si impegna a soddisfare la richiesta di tale audizione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 27 gennaio 2016

**Plenaria****315<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2016 (n. 254)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Ha la parola in sede di discussione generale il senatore VACCIANO (*Misto*), il quale esprime soddisfazione per l'esito positivo della lotteria abbinata al Premio Braille nel 2015, sottolineando in particolare il notevole abbattimento dei costi di gestione e promozionali rispetto alle precedenti edizioni della Lotteria nazionale, al quale si è accompagnato un rilevante aumento nel volume di vendita dei biglietti. Tuttavia ritiene che il dato annuale meriti una valutazione approfondita sugli elementi che, comparativamente rispetto al pregresso, hanno consentito tale risultato.

Chiede quindi che il relatore inserisca nel parere, acquisita la posizione del Governo oggi assente, una sollecitazione al MEF a fornire – riguardo agli anni successivi, contestualmente alla presentazione dello schema di decreto ministeriale – dati precisi sui costi di gestione delle lotterie, sui costi della pubblicità televisiva e sugli eventuali esborsi tratti dal fondo di riserva (che per l'anno scorso sono stati pari a zero). Sollecita inoltre a porre la dovuta attenzione al futuro andamento delle lotterie nazionali, al fine di valutarne adeguatamente la convenienza economica.

Il presidente Mauro Maria MARINO, constatata la mancanza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore GIACOBBE (PD) si riserva di formulare uno schema di parere successivamente alla replica del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

*(57) Silvana AMATI ed altri. – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e, accogliendo una sollecitazione del relatore FORNARO (PD), propone di porre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 del 12 febbraio. Ricorda che sono in corso di acquisizione ulteriori elementi informativi di soggetti interessati al tema.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame del disegno di legge n. 895, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., in congiunzione con l'esame degli altri disegni di legge finalizzati all'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta sui casi di dissesto di istituti di credito.

La Commissione prende atto.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che domani la Commissione già convocata alle ore 14,30, tornerà a riunirsi alle ore 12, o comunque quindici minuti dopo il termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Mercoledì 27 gennaio 2016

**Plenaria**

**249<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MARCUCCI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1892) Deputato MARIANI ed altri. – Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il PRESIDENTE riferisce che nella seduta odierna della Commissione bilancio è emersa una posizione negativa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alla relazione tecnica che l'Amministrazione competente ha presentato alla Ragioneria generale dello Stato. Occorre dunque capire le modalità per superare tale situazione in modo che possa proseguire l'esame.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma triennale 2016-2018 relativo al Fondo per la tutela del patrimonio culturale (n. 253)**

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda pomeridiana del 21 gennaio scorso, nel corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, era stata svolta la relazione illustrativa.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, ponendo preliminarmente l'accento sulla tempistica di elaborazione del provvedimento e di relativa trasmissione agli organismi consultivi del Dicastero e alle Commissioni parlamentari, sui cui ha introdotto l'osservazione n. 1.

In proposito, rende noto che le prime proposte degli Istituti periferici sono state inviate ai Segretariati regionali e ai Poli museali entro il 20 maggio 2015; a partire da quella data si sono svolte ulteriori fasi procedurali che hanno visto il coinvolgimento dal basso di tutti i livelli di governo del Ministero. Ciò spiega a suo giudizio l'allungamento dei tempi, giustificato comunque dalla prima applicazione del provvedimento. Afferma altresì che la distribuzione degli interventi è assai variegata nei diversi territori.

Riconosce peraltro che i finanziamenti saranno erogati in diverse fasi, per cui l'aspetto del monitoraggio risulta quanto mai essenziale, data l'importanza dell'atto. Su tale aspetto, fa notare infine di aver presentato l'osservazione n. 2.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) chiede di specificare la ripartizione delle risorse nelle diverse annualità con riferimento ai progetti speciali.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) suggerisce di menzionare le Commissioni parlamentari quali soggetti cui il Governo dovrebbe riferire gli esiti del monitoraggio.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) si dichiara disponibile a recepire i suggerimenti avanzati, precisando comunque che per ciascuna annualità l'Esecutivo dovrebbe sottoporre le proprie proposte al Parlamento.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore LIUZZI (*CoR*), pur apprezzando il carattere partecipato della programmazione di tutela del patrimonio culturale e l'attenzione



alla sicurezza dei siti, lamenta la mancanza di interventi per il Mezzogiorno. In assenza di una integrazione in tal senso dello schema di parere, non potrà esprimere un voto a favore.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) sottolinea come lo schema di decreto ministeriale in esame dia concretezza alle indicazioni generali di valorizzazione del patrimonio culturale. Registra perciò con favore un cambiamento di indirizzo nelle politiche culturali del Governo, non solo mediante l'incremento di risorse ma anche attraverso nuovi strumenti come ad esempio l'*art bonus*. Si tratta del resto a suo avviso di valorizzare il patrimonio culturale della Nazione, su cui investire in una logica di cura complessiva, foriera anche di ricadute positive sull'economia e sul turismo. Per tali ragioni, dichiara infine il voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo in quanto rimangono nello schema di decreto disparità territoriali non giustificate e insufficienti livelli di trasparenza nei criteri di finanziamento dei beni culturali.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*), pur ringraziando la relatrice per il lavoro svolto, considera non sufficienti le osservazioni introdotte nello schema di parere e pertanto dichiara il voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) conviene con le indicazioni contenute nello schema di decreto ministeriale in esame e auspica un potenziamento degli strumenti di valorizzazione del patrimonio culturale, privilegiando così un approccio dinamico. Dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sullo schema di parere.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dichiara il voto di astensione a nome del suo Gruppo per le ragioni già espresse dalla senatrice Petraglia e dal senatore Marin.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*), rivolgendosi al senatore Liuzzi, elenca importanti azioni previste per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del Meridione, come quelle per il Colosseo e la Reggia di Caserta, e al riguardo mette a disposizione della Commissione una nota ulteriore predisposta dagli uffici del Ministero. Ricorda altresì che sono previsti diversi canali di finanziamento volti a valorizzare i beni culturali del Mezzogiorno. Si dichiara quindi disponibile esclusivamente ad inserire un'osservazione che solleciti l'armonizzazione di tutti gli interventi per la valorizzazione di tali beni. Reformula conseguentemente lo schema di parere, pubblicato in allegato.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni riformulato dalla relatrice.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 28 gennaio, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 253

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

espresso apprezzamento per la scelta di effettuare una programmazione triennale delle strategie di tutela del patrimonio culturale del Paese, che si aggiunge ad altri interventi ordinari già finanziati nel 2015;

giudicata con favore l'integrazione di diverse forme di finanziamento, che dimostra l'inversione di tendenza costituita dall'incremento di risorse per tutti i settori del patrimonio culturale, in modo da uscire da una logica emergenziale e puramente manutentiva;

manifestata consapevolezza per il fatto che l'allungamento dei tempi è stato motivato dal metodo prescelto, che ha portato ad una prima ricognizione delle istanze da parte degli Uffici periferici del Ministero fino ad arrivare alle competenti Direzioni generali, cui è seguita una approfondita fase istruttoria delle proposte di intervento;

esaminate le priorità del provvedimento, costituite tra l'altro dalla manutenzione e dal recupero di beni colpiti da disastri ambientali;

tenuto conto che una parte dei finanziamenti sarà destinata al progetto speciale per la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura;

valutati positivamente il cofinanziamento di interventi finanziati nell'ambito dell'*art bonus*, che rappresenta un ulteriore progetto speciale, nonché le novità in materia di risparmio energetico, fruizione *on line* dei beni culturali e piena accessibilità per le persone diversamente abili;

considerata l'articolazione annuale delle risorse, soprattutto per ciò che concerne i due progetti speciali;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. stante la ristrettezza dei tempi di esame per la prima annualità, si auspica che per le prossime programmazioni sia assicurata una maggiore celerità nella trasmissione della documentazione tanto agli organismi consultivi del Ministero, quanto alle Commissioni parlamentari;

2. si invita l'Esecutivo a garantire un monitoraggio qualitativo efficace dei lavori, tanto più che la legge n. 190 del 2014 menziona espressamente lo stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 253

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

espresso apprezzamento per la scelta di effettuare una programmazione triennale delle strategie di tutela del patrimonio culturale del Paese, che si aggiunge ad altri interventi ordinari già finanziati nel 2015;

giudicata con favore l'integrazione di diverse forme di finanziamento, che dimostra l'inversione di tendenza costituita dall'incremento di risorse per tutti i settori del patrimonio culturale, in modo da uscire da una logica emergenziale e puramente manutentiva;

manifestata consapevolezza per il fatto che l'allungamento dei tempi è stato motivato dal metodo prescelto, che ha portato ad una prima ricognizione delle istanze da parte degli Uffici periferici del Ministero fino ad arrivare alle competenti Direzioni generali, cui è seguita una approfondita fase istruttoria delle proposte di intervento;

esaminate le priorità del provvedimento, costituite tra l'altro dalla manutenzione e dal recupero di beni colpiti da disastri ambientali;

tenuto conto che una parte dei finanziamenti sarà destinata al progetto speciale per la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura;

valutati positivamente il cofinanziamento di interventi finanziati nell'ambito dell'*art bonus*, che rappresenta un ulteriore progetto speciale, nonché le novità in materia di risparmio energetico, fruizione *on line* dei beni culturali e piena accessibilità per le persone diversamente abili;

considerata l'articolazione annuale delle risorse, soprattutto per ciò che concerne i due progetti speciali, per cui per la sicurezza sono stanziati 20 milioni di euro per il 2016 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mentre per il cofinanziamento dell'*art bonus* sono previsti 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 25 milioni di euro per il 2018;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

3. stante la ristrettezza dei tempi di esame per la prima annualità, si auspica che per le prossime programmazioni sia assicurata una maggiore celerità nella trasmissione della documentazione tanto agli organismi consultivi del Ministero, quanto alle Commissioni parlamentari;

4. si invita l'Esecutivo a garantire un monitoraggio qualitativo efficace dei lavori, tanto più che la legge n. 190 del 2014 menziona espressamente lo stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento

fisico e finanziario. Si raccomanda peraltro di informare le Commissioni parlamentari degli esiti di tale monitoraggio;

5. preso atto della pluralità di azioni del Ministero nelle regioni del Mezzogiorno, si auspica una proficua armonizzazione di tutti gli interventi che valorizzano i beni culturali soprattutto con riferimento al Meridione.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 219**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,55*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 27 gennaio 2016

**Plenaria****201<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***MUCCHETTI***La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (n. COM (2015) 627 definitivo)**

(Osservazioni all'8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, illustra la proposta di Regolamento in titolo, che interviene in materia di portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno.

La proposta si iscrive nell'ambito della Strategia per il mercato unico digitale la cui realizzazione – secondo lo studio del Parlamento europeo *Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19*, dell'aprile 2015 – consentirebbe di incrementare il PIL europeo di 415 miliardi di euro l'anno. Strettamente correlata alla portabilità transfrontaliera dei servizi *online* è l'abolizione delle tariffe di *roaming* all'interno dell'Unione europea, a partire dal 15 giugno 2017.

In base alla proposta di Regolamento il fornitore di servizi di contenuti *online* avrà l'obbligo di garantire ai propri abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso da quello di residenza la portabilità transfrontaliera dei propri servizi di contenuti *online* nel mercato interno. Per «servizio di contenuti *online*» si intende un servizio che dà accesso a contenuti o opere audiovisivi (tra cui musica, giochi, video, notizie, trasmissioni radiotelevisive, e così via), prestato legalmente *online* in forma «portabile» (non vincolato a un luogo specifico) nello Stato membro di residenza dell'abbonato, contro pagamento di un corrispettivo in denaro, oppure senza esigere pagamento, ma a condizione di conoscere il suo Stato membro di residenza. La prestazione di un servizio di contenuti *on-*

*line* a un abbonato, anche se temporaneamente presente in uno Stato membro diverso da quello di residenza, si considererà come avvenuta esclusivamente nello Stato membro di residenza dell'abbonato stesso.

Dopo aver ricordato i contenuti del parere che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha già espresso sul provvedimento in titolo, sottolinea come la proposta di Regolamento non influisca in modo sostanziale sui modelli di *business* dei fornitori dei servizi, poiché non obbliga i fornitori dei servizi a rinegoziare i contratti, né impone loro costi sproporzionati.

Alla luce del suo contenuto, la proposta di Regolamento non presenta profili problematici, ma anzi va considerata un passo avanti nel percorso per la costruzione del mercato unico digitale.

Conclude, pertanto, proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli della relatrice viene posta ai voti e approvata.

#### IN SEDE REFERENTE

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il presidente MUCCHETTI informa la Commissione che i rispettivi proponenti hanno comunicato il ritiro degli emendamenti 43.2, 52.2, 52.3, 52.4, 52.6, 52.7, 52.8, 52.12 e 52.13.

Comunica inoltre che alcuni senatori hanno aggiunto la propria firma a emendamenti e ordini del giorno già presentati; in particolare la senatrice DE PIETRO (*Misto*) ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 18.31, 29.7, 32.7, 44.0.5, 45.41, 48.0.12, 50.4 e agli ordini del giorno G/2085/3/10, G/2085/4/10 e G/2085/5/10; il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 33.0.2 e 34.0.3; il senatore MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 47.0.4.

Informa altresì che alcuni senatori hanno ritirato la propria firma a emendamenti già presentati; in particolare, la senatrice FISSORE (*PD*) ha ritirato la propria firma all'emendamento 10.8; il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha ritirato la propria firma all'emendamento 42.28; i senatori BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) hanno ritirato la propria firma all'emendamento 44.0.3; il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ha ritirato la propria firma agli emendamenti 48.0.9 e 48.0.14.

Comunica infine che gli emendamenti 48.31, 46.11, 52.0.31 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato.



Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase, avvertendo che si passerà alla illustrazione degli emendamenti; si riserva di pronunciarsi sulle inammissibilità in un momento successivo.

La senatrice FUCKSIA (*Misto*) interviene incidentalmente per preannunciare che aggiungerà la propria firma ad alcuni emendamenti già presentati.

Il senatore GIROTTA (*M5S*) illustra l'emendamento 33.0.2, il quale incide sul meccanismo in forza del quale una parte rilevante degli oneri di distribuzione graverà sulla componente fissa della bolletta; con tale emendamento si prevede che la rimodulazione dei corrispettivi tariffari possa essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito dalla legislazione vigente non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema. In ogni caso si prevede che gli oneri di distribuzione non possano superare una determinata percentuale.

Illustra quindi l'emendamento 34.0.3 che, come altri emendamenti presentati da senatori di altri Gruppi parlamentari, è volto a favorire la costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi (cosiddetti SDC) e i sistemi efficienti di utenza (cosiddetti SEU).

Ancora in materia di sistemi efficienti di utenza (SEU) interviene l'emendamento 34.0.12, per le ipotesi di multiutenze, come nel caso di centri commerciali, aeroporti, e così via. L'emendamento 34.0.13 estende ai condomini la disciplina dello scambio sul posto nel caso in cui un condominio installi un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, superando l'attuale contraddizione derivante da un lato dall'obbligo di installare tali impianti nei nuovi edifici o in caso di ristrutturazioni consistenti, e dall'altro dal contestuale obbligo di immissione in rete dell'energia prodotta, in contrasto con gli obiettivi europei di promuovere e migliorare il risparmio energetico negli edifici e renderli autosufficienti sotto il profilo energetico.

Illustra quindi l'emendamento 34.0.6, una proposta condivisa anche da altri senatori di altri Gruppi, con la quale si propone di anticipare al 2022 il termine delle attuali concessioni di distribuzione elettrica, per poter poi procedere all'assegnazione di nuove concessioni previo l'espletamento di apposite gare internazionali.

Passa quindi a illustrare ulteriori emendamenti a propria firma, in particolare gli emendamenti 26.1 e 26.5, in materia di termine del mercato tutelato; gli emendamenti 27.2 e 27.7, il primo dei quali prevede il differimento di due anni della cessazione del regime di maggior tutela, mentre entrambi prevedono, dopo tale cessazione, un'asta competitiva internazionale per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che al momento della cessazione

della maggior tutela non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero. Illustra infine gli emendamenti 28.23, 29.3 e 30.2: quest'ultimo subordina esplicitamente la cessazione della maggior tutela all'effettivo verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 30 del disegno di legge.

Il senatore GIROTTO (*M5S*), quindi, dopo aver risposto a una richiesta di chiarimenti da parte della senatrice FUCKSIA (*Misto*) in merito all'emendamento da ultimo illustrato, si riserva di intervenire successivamente per illustrare altre proposte a propria firma.

Ha quindi la parola la senatrice FISSORE (*PD*), che illustra brevemente gli emendamenti 27.0.2 e 27.0.3, riservandosi di intervenire più diffusamente in un momento successivo.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.3, con il quale si propone di esentare le nuove imprese del settore assicurativo dall'obbligo a contrarre nei primi tre anni di attività: si tratta di una proposta volta a ridurre la concentrazione nel settore assicurativo, che in Italia registra livelli assai elevati e cui si accompagnano costi per gli assicurati ingiustificatamente alti. Sempre in tema di assicurazioni, l'emendamento 2.6 interviene in materia di cessione di credito sancendo la nullità dei contratti che la vietino, mentre l'emendamento 2.12 detta disposizioni in materia di portabilità dei contratti assicurativi, garantendo all'assicurato la possibilità di recedere dal contratto e di corrispondere solo la parte di premio corrispondente al periodo fino alla disdetta. Illustra quindi gli emendamenti 2.11 e 2.16: quest'ultimo intende garantire la portabilità delle cosiddette «scatole nere», pone i costi relativi a carico delle compagnie di assicurazione, promuove l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo e garantisce l'accesso ai dati così raccolti. Si riserva, infine, di illustrare in altra seduta ulteriori emendamenti a propria firma.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che domani la Commissione è convocata alle ore 14,30 per proseguire l'illustrazione degli emendamenti; sollecita i Gruppi parlamentari a comunicare gli interventi previsti, per agevolare l'organizzazione dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085****Art. 46.****46.11 (testo 2)**

Bianconi, Chiavaroli, Mancuso, De Poli

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".».

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti».

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere fra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società.»

d) Il comma 6 è abrogato.

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge, e al Notariato».

---

#### **Art. 48.**

##### **48.31 (testo 2)**

FAVERO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. Nelle società di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti abilitati e iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. Se tale condizione viene meno la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci farmacisti."».*

---

#### **Art. 52.**

##### **52.0.31 (testo 2)**

GALIMBERTI

*Dopo il CAPO X, aggiungere il seguente:*

*«CAPO XI.*

*FISCALITÀ*

#### **"Art. 53.**

1. A decorrere dall'anno 2016, per i soli contratti di credito al consumo, l'imposta di bollo di cui all'articolo 2, Allegato A Tariffa, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è calcolata in maniera proporzionale al credito erogato applicando l'aliquota dello 0,75 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni *standard* al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui"».

---

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 27 gennaio 2016

### **Sottocommissione ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali**

**Riunione n. 5**

*Presidenza del Presidente*  
**SACCONI**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30*

*INCONTRO SULLE RICADUTE OCCUPAZIONALI DELLA VICENDA DI VERSALIS  
S.P.A.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 27 gennaio 2016

**Plenaria****194<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(119) D'ALÌ.** – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

**(1004) DE PETRIS.** – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

**(1034) CALEO.** – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

**(1931) PANIZZA ed altri.** – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

**(2012) SIMEONI ed altri.** – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 119, 1004 e 1034, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1931 e 2012 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 giugno 2015.

Il relatore CALEO (*PD*) illustra il disegno di legge n. 1931, che modifica la legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette, con l'obiettivo di introdurre la Carta del parco nel sistema di pianificazione delle aree protette. In particolare, in base al comma 5 dell'articolo unico, la Carta del parco fissa gli obiettivi di tutela naturale, culturale e paesaggistica. Per le aree di adesione – frutto dell'adesione convenzionale alla Carta del parco da parte dei Comuni che intendono partecipare alla sua tutela – sono definite le linee guida per la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile e i criteri per la stipula delle intese di adesione. La procedura di approvazione della Carta del parco è anch'essa disciplinata dal comma 5. Il comma 7 stabilisce che il regolamento del Parco, in conformità con le previsioni della Carta, regoli l'esercizio delle attività consentite entro il terri-

torio del parco e sia adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione della Carta e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione della medesima.

Illustra, di seguito, il disegno di legge n. 2012, che si propone di sostituire l'articolo 14, comma 3, della citata legge n. 394 del 1991, con l'obiettivo di introdurre, tra le attività del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 394, il riconoscimento di ecomusei promossi nell'ambito di iniziative di cittadinanza attiva, l'istituzione di centri di interpretazione del territorio multidisciplinari e l'allestimento di impianti per attività ludiche e sportive, da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni. Conseguentemente, si propone di introdurre, tra le attività del piano pluriennale, l'agevolazione o la promozione, anche in forma di cooperativa, di attività ludiche e sportive, di servizi ecomuseali promossi nell'ambito di iniziative di cittadinanza attiva e, infine, di opere di restauro di beni non solo naturali, come previsto dal testo vigente, ma anche culturali.

Dà quindi conto del lavoro svolto dal Comitato ristretto per l'esame preliminare degli emendamenti presentati al testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto del 6 marzo 2014. La riforma della disciplina dei parchi che si intende proporre mira a mettere a punto la disciplina vigente. In particolare, si vorrebbero eliminare istituti inutili come il piano pluriennale socio-economico, introdurre le *royalties* per gli impianti già esistenti nel territorio dei parchi, semplificare la *governance* e rendere possibile la fruizione gratuita dei beni demaniali presenti nelle aree protette. Un altro aspetto della legislazione vigente che si prevede di modificare concerne la sovrapposizione di due procedure per il rilascio del nulla osta paesaggistico all'interno delle aree protette, ovvero la procedura che fa capo all'Ente parco e quella che fa capo alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Al riguardo, manifesta l'intenzione di modificare la disciplina in modo tale che l'Ente parco sia l'unico autorizzato a rilasciare la predetta autorizzazione. Segnala inoltre l'intento di introdurre espressamente il divieto di caccia nelle aree protette, contestualmente alla possibilità di addestrare squadre di cacciatori, sotto il controllo dell'ISPRA, per procedere all'abbattimento selettivo di esemplari appartenenti ad alcune specie di animali che minacciano l'ecosistema. Tale problema riguarda in particolare i cinghiali che, durante il periodo venatorio, si rifugiano nelle aree protette e lì si riproducono in maniera eccessiva.

Il senatore VACCARI (PD) accoglie con soddisfazione la ripresa della discussione sui provvedimenti concernenti la riforma della legislazione relativa alle aree protette. Occorre ad esso procedere rapidamente alla fase illustrativa degli emendamenti. L'esigenza di celerità è accresciuta dalla circostanza che prossimamente la Commissione ambiente dovrà esaminare il disegno di legge sulle agenzie ambientali (Atto Senato n. 1458) e quello di riforma della protezione civile (Atto Senato n. 2068).



Il presidente MARINELLO avverte che nella seduta plenaria di domani sarà avviata l'illustrazione degli emendamenti al testo unificato, pubblicati in allegato.

La senatrice NUGNES (M5S) chiede in che modo si possa tenere conto dei contenuti dei disegni di legge oggi illustrati ai fini del prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge di riforma della legislazione sui parchi. Propone inoltre di convocare settimanalmente l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La senatrice MORONESE (M5S) si associa alla richiesta di chiarimenti della senatrice Nugnes, invitando a valutare la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti per tenere conto dei disegni di legge nn. 1931 e 2012. Rileva infine l'esigenza di concludere celermente l'esame degli affari assegnati ancora *in itinere*.

Il presidente MARINELLO fa presente alle senatrici Nugnes e Moronese che qualora la Commissione convenisse sul congiungimento dei disegni di legge nn. 1931 e 2012 con i disegni di legge nn. 119, 1004 e 1034, le fasi procedurali già svolte si intendono già acquisite e verrebbe lasciata alla valutazione del relatore la presentazione di emendamenti che recepiscano, in tutto o in parte, i contenuti dei disegni di legge oggi illustrati. Rimane naturalmente salva la facoltà di ciascun senatore di presentare emendamenti con un tale contenuto per il successivo esame da parte dell'Assemblea, restando pertanto impregiudicata la possibilità di tradurre in proposte emendative i contenuti dei disegni di legge oggi congiunti.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) auspica che, eventualmente, sia assicurato un congruo termine per la presentazione dei subemendamenti, nel caso in cui il relatore presenti in Commissione emendamenti che recepiscano il contenuto dei disegni di legge nn. 1931 e 2012.

Il presidente MARINELLO assicura che, in tale caso, sarà sua cura garantire tempi congrui.

Per quanto riguarda la richiesta della senatrice Nugnes sulla più frequente convocazione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, osserva che una cadenza settimanale sarebbe ridondante.

Propone infine che l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1931 e 2012 prosegua congiuntamente al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 119, 1004 e 1034.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE CONSEGUENTE AL SISMA DEL BELICE DEL 1968, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ASPETTI AMBIENTALI, DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO E DEL SOCIAL HOUSING*

Il presidente MARINELLO fa presente che, nell'Ufficio di Presidenza che avrà luogo alle ore 9 di oggi, sarà audito il dottor Nicolò Catania, sindaco di Partanna e coordinatore dei Sindaci della Valle del Belice sulle problematiche connesse alla ricostruzione conseguente al sisma del Belice del 1968, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, dell'assetto del territorio e del *social housing*. In considerazione della rilevanza dei temi trattati, propone pertanto di inoltrare alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, la richiesta di un apposito affare.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ritiene necessario disporre di un quadro istruttorio completo delle problematiche dianzi evidenziate.

La senatrice PUPPATO (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Arrigoni sottolineando l'importanza di acquisire elementi informativi, anche mediante un ciclo di audizioni e lo svolgimento di un sopralluogo.

La Commissione conviene sulla proposta del presidente Marinello.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2215*

Il presidente MARINELLO comunica di aver presentato il disegno di legge n. 2215, recante disposizioni in materia di rimozione e riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate nei porti nazionali, che interviene su alcune norme del codice della navigazione. Il codice della navigazione risale al 1942 e richiede, pertanto, un aggiornamento, al fine di venire incontro ad esigenze di carattere operativo e ambientale manifestate da tempo dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera.

I senatori SOLLO (*PD*), D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), ARRIGONI (*LN-Aut*) e DALLA ZUANNA (*PD*) preannunciano l'intenzione di sottoscrivere il disegno di legge n. 2215.

Il presidente MARINELLO manifesta apprezzamento.

*La seduta termina alle ore 9.*

## EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 119, 1004, 1034, 1931, 2012

### 1.1

#### MORGONI

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

*(Modifiche agli articoli 1 e 1-bis della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: "nel rispetto degli accordi internazionali" inserire le seguenti: "e della normativa europea, con particolare riguardo alla Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124; alla Convenzione delle Alpi ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403; alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); al Protocollo ICZM alla Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento".

2. All'articolo 1-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, d'intesa con i Ministri competenti, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, accordi di programma e politiche di sistema per le aree naturali protette per il mantenimento e il ripristino dei servizi ecosistemici, per l'attuazione di piani di azione per la conservazione di specifici habitat e specie di particolare interesse o particolarmente minacciati e per il conseguimento nell'ambito del sistema delle aree naturali protette degli obiettivi delineati dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, nonché dalle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione europea,

con particolare riferimento alla Strategia europea per la biodiversità ed alla Strategia nazionale per la biodiversità, adottate in base all'articolo 6 della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124; alla Convenzione delle Alpi ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403; ed alla Strategia dell'Unione europea di adattamento ai cambiamenti climatici come definita dalla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 216 final.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli accordi di programma e le politiche di sistema per le aree naturali protette di cui al comma 1 promuovono anche le attività per una possibile valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale, del paesaggio e dei servizi ecosistemici, con particolare riferimento ad attività per la ricerca scientifica e l'innovazione, l'educazione ambientale, la formazione e l'aggiornamento professionale, le attività agro-silvo-pastorali tradizionali, l'agriturismo ed il turismo ambientale e culturale."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere della Federazione italiana parchi e riserve naturali e delle Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1, anche attraverso la definizione di specifici programmi operativi nazionali nell'ambito della programmazione pluriennale nazionale relativa ai diversi fondi dell'Unione europea."»

---

## 1.2

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, FUCSIA, SERRA, COTTI, CASTALDI

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

### **Art. 01.**

*(Modifiche agli articoli 1 e 1-bis della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "nel rispetto degli accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124; della Convenzione delle Alpi ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403; della direttiva

2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ed altri accordi internazionali".

2. All'articolo 1-bis (*programmi nazionali e politiche di sistema*) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è modificato come segue:

"1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, promuove d'intesa con i Ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, accordi di programma e politiche di sistema per le aree naturali protette per il mantenimento e il ripristino dei servizi ecosistemici, per l'attuazione di piani di azione per la conservazione di specifici *habitat* e specie di particolare interesse o particolarmente minacciati e per il conseguimento nell'ambito del sistema delle aree naturali protette degli obiettivi delineati dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, nonché dalle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione europea, con particolare riferimento alla strategia europea per la biodiversità ed alla strategia nazionale per la biodiversità, adottate in base all'articolo 6 della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124; alla Convenzione delle Alpi ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403; ed alla strategia dell'Unione europea di adattamento ai cambiamenti climatici come definita dalla comunicazione della Commissione europea COM (2013) 216 final.";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Gli accordi di programma e le politiche di sistema per le aree naturali protette di cui al comma 1 promuovono anche le attività per una possibile valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale, del paesaggio e dei servizi ecosistemici, con particolare riferimento ad attività per la ricerca scientifica e l'innovazione, l'educazione ambientale, la formazione e l'aggiornamento professionale, le attività agro-silvo-pastorali tradizionali, l'agriturismo ed il turismo ambientale e culturale;

c) il comma 2 è modificato come segue:

Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere della federazione italiana parchi e riserve naturali e delle Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie impieghabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1, anche attraverso la definizione di specifici programmi operativi nazionali nell'ambito della

programmazione pluriennale nazionale relativa ai diversi fondi dell'Unione europea».

### 1.3

ARRIGONI

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

#### **Art. 01.**

*(Modifiche agli articoli 1 e 1-bis della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "nel rispetto degli accordi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124; della Convenzione delle Alpi ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403; della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ed altri accordi internazionali".

2. All'articolo 1-bis. (*Programmi nazionali e politiche di sistema*) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è modificato come segue:

"1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, promuove d'intesa con i Ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, accordi di programma e politiche di sistema per le aree naturali protette per il mantenimento e il ripristino dei servizi ecosistemici, per l'attuazione di piani di azione per la conservazione di specifici *habitat* e specie di particolare interesse o particolarmente minacciati e per il conseguimento nell'ambito del sistema delle aree naturali protette degli obiettivi delineati dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, nonché dalle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione Europea, con particolare riferimento alla strategia europea per la biodiversità ed alla strategia nazionale per la biodiversità, adottate in base all'articolo 6 della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124; alla Convenzione delle Alpi ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403; ed alla strategia dell'Unione europea di adattamento ai cambiamenti climatici come definita dalla comunicazione della Commissione europea COM (2013) 216 final.";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Gli accordi di programma e le politiche di sistema per le aree naturali protette di cui al comma 1 promuovono anche le attività per una possibile valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale, del paesaggio e dei servizi ecosistemici, con particolare riferimento ad attività per la ricerca scientifica e l'innovazione, l'educazione ambientale, la formazione e l'aggiornamento professionale, le attività agro-silvo-pastorali tradizionali, l'agriturismo ed il turismo ambientale e culturale;

c) il comma 2 è modificato come segue:

Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere della federazione italiana parchi e riserve naturali e delle Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1, anche attraverso la definizione di specifici programmi operativi nazionali nell'ambito della programmazione pluriennale nazionale relativa ai diversi fondi dell'Unione europea.».

---

## 1.4

DE PETRIS

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

### **Art. 01.**

*(Modifiche agli articoli 1 e 1-bis della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "nel rispetto degli accordi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto degli accordi internazionali, nonché delle direttive e degli atti d'indirizzo dell'Unione europea, aventi rilevanza in materia di tutela della diversità biologica, conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, conservazione della flora e della fauna selvatica, prevenzione e adattamento al cambiamento climatico".

2. All'articolo 1-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, d'intesa con le regioni accordi di programma finalizzati a per-

seguire, nell'ambito del sistema delle aree protette, la piena attuazione degli obiettivi delineati dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, nonché dalle direttive e dagli atti d'indirizzo dell'Unione europea, aventi rilevanza in materia di tutela della diversità biologica, conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, conservazione della flora e della fauna selvatica, prevenzione e adattamento al cambiamento climatico;

b) al comma 2, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 01 e 1"».

---

### 1.5

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «terrestri».*

---

### 1.6

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «fluviali».*

---

### 1.7

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «lacuali».*

---

### 1.8

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «e da eventuali estensioni a mare».*

---



**1.9**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «eventuali».*

---

**1.10**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «uno o più».*

---

**1.11**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «o anche parzialmente alterati».*

---

**1.12**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «anche».*

---

**1.13**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «parzialmente».*

---

**1.14**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «una o più».*

---

**1.15**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «fisiche».*

---

**1.16**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «geologiche».*

---

**1.17**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «geomorfologiche».*

---

**1.18**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «biologiche».*

---

**1.19**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «internazionale o».*

---

**1.20**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «o nazionale».*

---

**1.21**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «naturalistici».*

---

**1.22**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «scientifici».*

---

**1.23**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «estetici».*

---

**1.24**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «culturali».*

---

**1.25**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «educativi».*

---

**1.26**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «e ricreativi».*

---

**1.27**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «loro».*

---

**1.28**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «presen-  
tie».*

---

**1.29**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «e fu-  
ture».*

---

**1.30**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere la parola: «natu-  
rali».*

---

**1.31**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere la parola: «terre-  
stri».*

---

**1.32**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere la parola: «flu-  
viali».*

---

**1.33**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «e lacuali».*

---

**1.34**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa».*

---

**1.35**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «prospicienti la costa».*

---

**1.36**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «naturalistico e».*

---

**1.37**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «e ambientale».*

---

**1.38**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «nell'ambito di una o più regioni limitrofe».*

---

**1.39**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere la parola: «limitrofe».*

---

**1.40**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere la parola: «omogeneo».*

---

**1.41**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «dei luoghi».*

---

**1.42**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «paesaggistici ed».*

---

**1.43**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «ed artistici».*

---

**1.44**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali».*

---

**1.45**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere la parola: «locali».*

---

**1.46**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere la parola: «culturali».*

---

**1.47**

DE PETRIS

*Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2-bis;  
al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera:  
«b)» sopprimere l'intero articolo 11;  
all'articolo 16, comma 1, sopprimere la lettera: «a)» e la lettera:  
«b)».*

---

**1.48**PUPPATO, MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, SOLLO,  
VACCARI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il comma 2-bis.*

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b);*
  - b) all'articolo 4, sopprimere la lettera b);*
  - c) sopprimere l'articolo 11;*
  - d) all'articolo 16, sopprimere le lettere a) e b).*
-

**1.49**

PICCOLI, BRUNI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2-bis.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, comma 1, al capoverso 5-sexies sopprimere la lettera b); all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b);  
sopprimere l'articolo 11;  
all'articolo 16, comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.50**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, FUCSIA, BLUNDO, SERRA, COTTI, CASTALDI

*Al comma 1, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche: «il comma 2-bis è soppresso».*

*Conseguentemente, al comma 7 dopo le parole: «dei parchi nazionali» le parole: «dei parchi geologici nazionali» sono soppresse.*

---

**1.51**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso 2-bis.*

---

**1.52**

ARRIGONI

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il comma 2-bis.*

---

**1.53**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il punto 2-bis.*

---



**1.54**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «terrestri».*

---

**1.55**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «fluviali e lacuali».*

---

**1.56**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «fluviali».*

---

**1.57**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «e lacuali».*

---

**1.58**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «geologici».*

---

**1.59**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «geomorfologici».*

---

**1.60**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «idrogeologici».*

---

**1.61**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «paleontologici».*

---

**1.62**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «mineralogici».*

---

**1.63**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «particolare».*

---

**1.64**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «divulgativa».*

---

**1.65**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «didattica» .*

---

**1.66**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «ed estetica».*

---

**1.67**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «specifiche».*

---

**1.68**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «attiva».*

---

**1.69**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «ed alla contestuale valorizzazione del patrimonio geologico».*

---

**1.70**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «integrate ad azioni di promozione delle risorse ambientali».*

---

**1.71**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «ambientali».*

---

**1.72**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «storiche».*

---

**1.73**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «culturali».*

---

**1.74**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «locali».*

---

**1.75**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «e sociali locali».*

---

**1.76**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «in base alla rilevanza di interessi attraverso di essi tutelati».*

---

**1.77**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «attraverso di essi».*

---

**1.78**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere la parola: «terrestri».*

---

**1.79**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere la parola: «fluviali».*

---

**1.80**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: «e lacuali».*

---

**1.81**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: «una o più».*

---

**1.82**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere la parola: «naturalisticamente».*

---

**1.83**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: «della flora e della fauna».*

---

**1.84**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: «o per la conservazione delle risorse genetiche».*

---

**1.85**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere la parola: «genetiche».*

---

**1.86**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: «in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati».*

---

**1.87**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: «attraverso di esse».*

---

**1.88**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*All'articolo 1, comma 1, lettera a) al punto 4 sopprimere le parole: «e le riserve naturali marine».*

---

**1.89**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «dati».*

---

**1.90**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «marini».*

---

**1.91**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «prospicienti».*

---

**1.92**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere le parole: «ricadenti nel demanio marittimo».*

---

**1.93**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «rilevante».*

---

**1.94**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «geomorfologiche».*

---

**1.95**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «fisiche».*

---

**1.96**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «biochimiche».*

---

**1.97**

NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI, FUCSIA, SERRA, COTTI, CASTALDI

*Al comma 1, al comma 4 dell'articolo 2, dopo le parole: «ecologica, culturale, educativa» le parole: «ed economica» sono soppresse.*

---

**1.98**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «culturale».*

---

**1.99**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «educativa».*

---

**1.100**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere le parole: «ed economica».*

---

**1.101**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere le parole: «che rivestono».*

---



**1.102**

ARRIGONI

*Al comma 1, lettera a), comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono essere istituite sia dallo Stato che dalle regioni».*

---

**1.103**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 5, sopprimere la parola: «altresì».*

---

**1.104**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 5-bis.*

---

**1.105**

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, FUCXSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, il comma 5-bis dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

*«5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata previa istruttoria tecnica realizzata dall'ISPRA, in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socioeconomici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, *habitat* o eco sistemi, e possono essere istituite anche dalle regioni».*

---

**1.106**

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 1, lettera a), il comma 5-bis è sostituito dal seguente:*

«5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata previa istruttoria tecnica realizzata dall'ISPRA, in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, *habitat* o eco sistemi, e possono essere istituite anche dalle regioni».

---

**1.107**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «e socio-economico».*

---

**1.108**

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, al comma 5-bis dell'articolo 2, dopo le parole: «del territorio e del contesto ambientale» le parole: «socio-economico» sono sostituite dalla seguente: «sociale».*

---

**1.109**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere la parola: «dimensionali».*

---

**1.110**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «e la complessità geomorfologica».*

---

**1.111**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «la profondità e».*

---

**1.112**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «e costieri».*

---

**1.113**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «e l'incidenza».*

---

**1.114**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «e degli interessi socioeconomici».*

---

**1.115**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «e complessità».*

---

**1.116**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a, capoverso «5-bis», sopprimere la parola: «territorialmente».*

---

**1.117**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere la parola: «essenzialmente».*

---

**1.118**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere la parola: «particolari».*

---

**1.119**

LUCIDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, il comma 5-ter dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

*«5-ter. Le aree marine protette e le riserve marine contigue ai parchi nazionali e regionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali e regionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'ISPRA secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare e parchi regionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali e regionali con estensione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

---

**1.120**

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA,  
Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 1, lettera a) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:*

«5-ter. Le aree marine protette e le riserve marine contigue ai parchi nazionali e regionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali e regionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'ISPRA, secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tate caso, sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare e parchi regionali con estensioni a mare. Nei parchi nazionali e regionali con estensione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**1.121**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, lettera a) al punto 5-ter sopprimere le parole: «e le riserve marine».*

---

**1.122**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, lettera a) al punto 5-ter sopprimere le parole: «o anti-stanti».*

---

**1.123**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il punto 5-quater.*

---

**1.124**

NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, il comma 5-quater dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica realizzata dall'ISPRA, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette, parchi nazionali con estensione a mare. Le regioni provvedono alla riclassificazione dei parchi regionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali e regionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'ente parco. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**1.125**

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 1, lettera a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:*

«5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica realizzata dall'ISPRA, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette, parchi nazionali con estensione a mare. Le regioni provvedono alla riclassificazione dei parchi regionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali e regionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'ente parco. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**1.126**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il punto 5-quinquies.*

---

**1.127**

ARRIGONI

*Al comma 1, lettera a) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:*

«5-quinquies. Le regioni possono istituire parchi naturali regionali con estensione a mare o riserve marine nei tratti di costa e di mare fino a 3 miglia, con priorità nei tratti di costa nei quali sono state già istituite aree protette regionali terrestri. Tali riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli enti gestori delle aree protette regionali terrestri limitrofe già istituite. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**1.128**

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 1, lettera a) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:*

«5-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, ovvero le regioni autonomamente, possono istituire parchi naturali regionali con estensione a mare o riserve marine nei tratti di costa e di mare fino a 3 miglia, con priorità nei tratti di costa nei quali sono state già istituite aree protette regionali terrestri. Tali riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli enti gestori delle aree protette regionali terrestri limitrofe già istituite. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**1.129**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, al comma 5-quinquies dell'articolo 2 il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Nei tratti di costa e negli specchi acquei antistanti nei quali sono state istituite aree protette regionali sono individuate in via prioritaria le aree di reperimento per l'istituzione di nuove riserve marine».*

---

**1.130**

CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, ORRÙ, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Al comma 1, lettera a), comma 5-quinquies, sostituire le parole: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le regioni, avvia l'iter istitutivo di riserve marine nei tratti di costa e negli specchi acquei nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare. Tali riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli enti locali da esse delegati» con le seguenti: «Nei tratti di costa e negli specchi acquei antistanti nei quali sono state istituite aree protette regionali sono individuate in via prioritaria le aree di reperimento per l'istituzione di nuove riserve marine».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo sopprimere il comma 3.*

---

**1.131**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1 lettera a) sopprimere il punto 5-sexies.*

---

**1.132**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, il comma 5-sexies dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

*«5-sexies. Per i parchi nazionali dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono istituite con priorità le rispettive aree marine protette con le modalità previste dalla presente legge attraverso la modifica del rispettivo decreto istitutivo. Le modifiche al decreto istitutivo per la riclassificazione come parco nazionale con estensione a mare e l'a-*



deguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni, e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo gli *standard* vigenti nelle altre aree marine protette, sono definite secondo quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e 19-*bis*. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### 1.133

ARRIGONI

*Al comma al comma 1, lettera a), sostituire il comma 5-sexies con il seguente:*

«5-*sexies*. Per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono disposte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e con i comuni interessati, le modifiche per l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo i principi stabiliti dagli articoli 18, 19 e 19-*bis*, e sono assegnati in gestione ai comuni interessati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### 1.134

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il comma 5-sexies, aggiungere il seguente:*

«5-*septies*. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 92/143/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", costituiscono parte integrante del sistema delle aree protette. Ad esse si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modifiche e integrazioni.

5-*octies*. La gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e le zone di protezione speciale in attua-

zione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, riserva naturale statale o regionale, area marina protetta o riserva marina, è competenza del corrispondente ente di gestione.

*5-novies.* All'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo le parole: "area protetta nazionale" sono aggiunte le parole: "o regionale" e le parole: "sentito l'ente di gestione" sono sostituite dalle parole: "dall'ente di gestione"».

---

### 1.135

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, FUCXSIA, SERRA, COTTI, CASTALDI

*Al comma 1, dopo il comma 5-sexies dell'articolo 2 ivi menzionato aggiungere i seguenti commi:*

«*5-septies.* Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", costituiscono parte integrante del sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dalla presente legge, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, pubblicato nella gazzetta ufficiale 6 novembre 2007, n. 258, e successive modifiche e integrazioni.

*5-octies.* La gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e le zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, riserva naturale statale o regionale, area marina protetta o riserva marina è competenza del corrispondente Ente di gestione.

*5-novies.* All'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo le parole: "area protetta nazionale" sono aggiunte le parole: "o regionale" e le parole: "sentito l'ente di gestione" sono sostituite dalle parole: "dall'ente di gestione"».

---

**1.136**

CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Al comma 1, lettera a), dopo il comma 5-sexies, aggiungere i seguenti:*

«5-septies. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", costituiscono parte integrante del sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dalla presente legge, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, pubblicato nella gazzetta ufficiale 6 novembre 2007, n. 258, e successive modifiche e integrazioni.

5-octies. La gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e le zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, riserva naturale statale o regionale, area marina protetta o riserva marina è competenza del corrispondente ente di gestione".

---

**1.137**

ARRIGONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**1.138**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**1.139**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, FUCXSIA, SERRA, COTTI, CASTALDI

*Al comma 1, lettera c) 9-ter dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali per le parti di territorio ricomprese nella sua perimetrazione. I parchi nazionali nuovi o già istituiti acquisiscono per le loro finalità istituzionali la titolarità dei beni demaniali presenti nel loro territorio o possono utilizzarli senza oneri».

---

**1.140**

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) è aggiunto, in fine, il seguente comma "9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali comprese nel territorio del nuovo parco. I parchi nazionali nuovi o già istituiti acquisiscono per le loro finalità istituzionali la titolarità dei beni demaniali presenti nel loro territorio o possono utilizzarli senza oneri».

---

**1.141**

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 1, inserire la seguente lettera: d) sono aggiunte, in fine, i seguenti commi:*

«10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le funzioni per l'attuazione della presente legge trasferite e affidate all'ISPRA, Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del presidente della repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.

11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 non deve derivare alcun onere nuovo o diverso per il bilancio dello Stato».

---

**1.142**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, inserire la seguente lettera: d), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le funzioni per l'attuazione della presente legge trasferite e affidate all'ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.

11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 non deve derivare alcun onere nuovo o diverso per il bilancio dello Stato».

---

**1.143**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.144**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.145**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**2.1**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.3**

ARRIGONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.4**

DE PETRIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli enti parco.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

c) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal seguente: "6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2015. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2015, mediante incremento di pari importo del gettito derivante dall'accisa su carbone, lignite e coke e dalle accise sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni all'allegato 1 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

2. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato».

---

**2.5**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di sistema».*

---

**2.6**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e alla conservazione».*

---

**2.7**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «interesse» con la parola: «rilievo».*

---

**2.8**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «ambientale».*

---

**2.9**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di gestione».*

---

**2.10**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «professionale».*

---

**2.11**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «monitoraggio» con la seguente: «verifica».*

---

**2.12**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «personale» aggiungere la seguente: «dipendente».*

---

**2.13**

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, FUCXSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**2.14**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «su proposta del Comitato di cui all'articolo 9».*

---

**2.15**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di cui all'articolo 9» con le parole: «di cui all'articolo 3».*

---

**2.16**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «triennale», aggiungere le seguenti: «a decorrere dalla data di approvazione definitiva».*

---



**2.17**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dalla Conferenza unificata Stato, regioni ed Autonomie locali», con le seguenti: «dalla Conferenza Stato Regioni».*

---

**2.18**

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, FUCXSIA, SERRA, COTTI, CASTALDI

*Al comma 1, inserire la lettera b-bis), e dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Sono altresì classificabili come aree naturali protette che di diritto vengono incluse nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette le zone di protezione speciale (ZPS), le zone speciali di conservazione (ZSC), i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone umide di interesse internazionale definite dalla Convenzione di Ramsar».*

---

**2.0.1**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*"2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1 gennaio 2015, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva*

pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

*2-ter.* Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma *2-bis* è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma *2-bis* sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

*2-quater.* Le agevolazioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;
- c) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- d) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- e) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;
- f) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

*2-quinquies.* Le agevolazioni fiscali di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* sono concesse nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2015, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625".»

---

### 3.1

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, FUCXSIA, SERRA, CASTALDI

*Sopprimere l'articolo 3.*

---

**3.2**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Sopprimere l'articolo 3.*

---

**3.3**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7-bis, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° gennaio 2018».*

---

**3.4**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7-bis, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «30 settembre 2017».*

---

**3.5**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7-bis, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «30 giugno 2017».*

---

**3.6**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7-bis, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° gennaio 2017».*

---

**3.7**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7-bis, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «30 settembre 2016».*

---

**3.8**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7-bis, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «30 giugno 2016».*

---

**3.9**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7-bis, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° gennaio 2016».*

---

**3.10**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7-bis, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «30 settembre 2015».*

---

**3.11**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «30 giugno 2015».*

---

**3.12**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere la parola: «minori».*

---

**3.13**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, dopo la parola: «aree» inserire la seguente: «naturali».*

---

**3.14**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sostituire la parola: «de-liberare» con la seguente: «istituire».*

---

**3.15**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere le parole: «adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».*

---

**3.16**

FLORIS, LIUZZI, ZIZZA, CARIDI, BRUNI

*Al comma 1, dopo le parole: «l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare» inserire le seguenti: «in accordo con il gestore dell'area protetta».*

---

**3.17**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere la parola: «proprio».*

---

**3.18**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere le parole: «operante anche per periodi limitati dell'anno».*

---

**3.19**

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, FUCXSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole: «per periodi limitati dell'anno» le parole: «destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, nonché per il controllo della sicurezza territoriale, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari e per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche» sono sostituite con le seguenti: «destinato al mantenimento dei servizi ecosistemici attraverso il finanziamento di interventi per la conservazione della biodiversità, il ripristino o restauro di eco sistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale ed attività di educazione ambientale».*

---

**3.20**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere le parole: «nonché per il controllo della sicurezza territoriale».*

---

**3.21**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sostituire la parola: «sicurezza» con la seguente: «qualità».*

---

**3.22**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere la parola: «territoriale».*

---

**3.23**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sostituire la parola: «potenziamento» con la seguente: «rafforzamento».*

---

**3.24**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere le parole: «igienico-sanitari».*

---

**3.25**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sostituire le parole: «igienico sanitari» con la seguente: «sociali».*

---

**3.26**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sostituire la parola: «miglioramento», con la seguente: «potenziamento».*

---

**3.27**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e della promozione turistiche».*

---

**3.28**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sostituire le parole «e della promozione turistiche» con la seguente: «turistica».*

---

**3.29**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere la parola: «turistiche».*

---

**3.30**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sopprimere la parola: «massima».*

---

**3.31**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, dopo le parole: «2 euro per», aggiungere la seguente: «ogni».*

---

**3.32**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sopprimere la parola: «soggetti».*

---

**3.33**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sostituire la parola: «soggetti», ovunque ricorra, con la parola: «cittadini».*

---

**3.34**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sopprimere la parola: «pendolari».*

---

**3.35**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sostituire la parola: «appartenenti» con la parola: «ascritti».*

---



**3.36**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sostituire le parole: «da tutelare», con le seguenti: «soggette a protezione».*

---

**3.37**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sopprimere la parola: «minori».*

---

**3.38**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sostituire la parola: «compagnie» con la seguente: «società».*

---

**3.39**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sopprimere le parole: «di navigazione».*

---

**3.40**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sostituire la parola: «marittime», con le seguenti: «di collegamento marittimo».*

---

**3.41**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sostituire la parola: «componenti» con la parola: «membri».*

---

**3.42**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sostituire la parola: «pagato» con la parola: «corrisposto».*

---

**3.43**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, sopprimere la lettera b).*

---

**3.44**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, lettera b), sopprimere la parola: «eventuali».*

---

**3.45**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «riduzioni ed».*

---

**3.46**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «e al prolungamento della stagione turistica».*

---

**3.47**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri».*

---

**3.48**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi».*

---

**3.49**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «socioeconomiche».*

---

**3.50**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, sopprimere la lettera c).*

---

**3.51**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, lettera c), sostituire la parola: «l'eventuale» con la parola: «il».*

---

**3.52**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «infrannuale».*

---

**3.53**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 4, lettera c, sopprimere le parole: «e gli altri vettori di cui al comma 2».*

---

**3.54**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «e delle modalità».*

---

**3.55**

FLORIS, LIUZZI, ZIZZA, CARIDI, BRUNI

*Al comma 2, sostituire la parola: «sulle» con le seguenti: «sul territorio delle».*

---

**4.1**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Sopprimere l'articolo 4.*

---

**4.2**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**4.3**

ARRIGONI

*Sopprimere la lettera b) del comma 1.*

---

**4.4**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**4.5**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, FUCSIA, BLUNDO, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, il comma 3-bis dell'articolo 8 è soppresso.*

---

**4.6**

DE PETRIS

*Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

---

**4.7**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «sentita la regione».*

---

**5.1**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1 sopprimere le parole: «e amministrativa».*

---

**5.2**

ARRIGONI

*Al comma 3 aggiungere la seguente frase: «ed i membri possono essere confermati una sola volta».*

---

**5.3**

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 3 aggiungere dopo le parole: «cinque anni», le seguenti: «ed i membri possono essere confermati una sola volta».*

---

**5.4**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, al comma 3 dell'articolo 9 in fine aggiungere le seguenti parole: «ed i membri possono essere confermati una sola volta».*

---

**5.5**

MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Al comma 1, lettera a), comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «e possono essere confermati una sola volta».*

---

**5.6**

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, ed è scelto tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale. Non può essere nominato presidente del parco nazionale una persona che negli ultimi cinque anni abbia svolto qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo in enti locali (province, comunità montane, comuni e unione di comuni) nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. La carica di presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».

---

**5.7**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4), con il seguente:*

«4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. La carica di presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».

---

**5.8**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sopprimere la parola «nazionale».*

---

**5.9**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4 sostituire le parole: «d'intesa con», con la parola: «sentiti».*

---

**5.10**

ARRIGONI

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

---

**5.11**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le parole: «novanta giorni».*

---

**5.12**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4 sostituire le parole: «trenta giorni», con le parole: «sessanta giorni».*

---

**5.13**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le parole: «quarantacinque giorni».*

---

**5.14**

ARRIGONI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata».*

---

**5.15**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «direttamente».*

---

**5.16**

ARRIGONI

*Al comma 4, sostituire le parole: «incarico pubblico amministrativo o elettivo», con le seguenti: «carica pubblica amministrativa o elettiva».*

---



**5.17**

CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: «incarico pubblico amministrativo o elettivo» con le seguenti: «carica pubblica amministrativa o elettiva».*

---

**5.18**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 5, sostituire le parole: «nelle more», con le parole: «in attesa».*

---

**5.19**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 5, sopprimere le parole: «la continuità amministrativa e».*

---

**5.20**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 5, sopprimere la parola: «prioritarie».*

---

**5.21**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 5, dopo la parola: «Consiglio», aggiungere la parola: «direttivo».*

---

**5.22**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 6, sopprimere le parole: «legale».*

---

**5.23**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 6, sopprimere le parole: «ne coordina l'attività».*

---

**5.24**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 6, sopprimere le parole: «ed indifferibili».*

---

**5.25**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 6, dopo le parole: «Consiglio direttiva nella», aggiungere la parola: «prima».*

---

**5.26**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sopprimere le parole: «pubblico o privato».*

---

**5.27**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sopprimere la parola: «altresì».*

---

**5.28**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sostituire la parola: «quarantotto» con la parola: «sessanta».*

---

**5.29**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sostituire la parola: «quarantotto» con la parola: «trentasei».*

---

**5.30**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sostituire la parola: «quarantotto» con la parola: «ventiquattro».*

---

**5.31**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sostituire la parola: «ventiquattro» con la parola: «settantadue».*

---

**5.32**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sostituire la parola: «ventiquattro» con la parola: «quarantotto».*

---

**5.33**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sostituire la parola: «ventiquattro» con la parola: «trentasei».*

---

**5.34**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sopprimere la parola: «finanziari».*

---

**5.35**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sopprimere le parole: «del bilancio».*

---

**5.36**

CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il presidente del parco che sia lavoratore dipendente può essere collocato a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova».*

---

**5.37**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, sopprimere le parole: «di carica».*

---

**5.38**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso a, sopprimere la parola: «fisso».*

---

**5.39**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».*

---

**5.40**

PICCOLI, BRUNI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, primo periodo dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, comunque non superiore a quanto percepito dal sindaco del comune di popolazione maggiore tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste».*

---

**5.41**

CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, dopo le parole: «per i lavoratori dipendenti» sopprimere le seguenti: «del parco nazionale».*

---

**5.42**

PICCOLI, BRUNI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, terzo periodo, dopo le parole: «per i lavoratori dipendenti» sopprimere le parole: «del parco nazionale».*

---

**5.43**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, sostituire le parole: «è dimezzata» con le seguenti: «è ridotta del 60 per cento».*

---

**5.44**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, sostituire le parole: «è dimezzata» con le seguenti: «è ridotta del 40 per cento».*

---

**5.45**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, sostituire le parole: «è dimezzata» con le seguenti: «è ridotta del 30 per cento».*

---

**5.46**

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, all'articolo 9 ivi menzionato i commi 8-bis e 8-ter sono sostituiti dal seguente:*

«8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:

a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

c) uno, su designazione del Ministero dei beni ed attività culturali e del turismo;

d) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle regioni nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

e) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente.»

---

**5.47**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi: 8-bis e 8-ter con i seguenti:*

«8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal presidente e da un numero di componenti pari a otto.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, tutela dei beni culturali e paesaggistici, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:

a) quattro componenti su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) quattro componenti, su designazione:

1) uno, del ministero dei beni e attività culturali e turismo;

2) uno, del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa valutazione delle candidature proposte dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative;

3) uno, dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana o delle Università degli studi con sede nelle regioni nei cui territori ricade il parco;

4) uno, delle associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

**5.48**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso a-bis, sostituire la parola: «formato» con la parola «costituito».*

**5.49**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

**5.50**

MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-ter», dopo le parole: «del territorio e del mare» inserire le seguenti: «, garantendo la rappresentanza di genere.»*

---

**5.51**

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE, Giovanni MAURO

*Al comma 8-ter, dopo le parole: «scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura e gestione delle aree protette» aggiungere le seguenti: «economia dei beni ambientali, diritto amministrativo o ambientale».*

---

**5.52**

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, BLUNDO, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, al comma 8-ter dell'articolo 9 dopo le parole: «della natura e gestione delle aree protette» le parole: «o tra i rappresentanti della comunità del parco» sono soppresse.*

---

**5.53**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso a-ter, dopo le parole: «aree protette» aggiungere le seguenti: «, valorizzazione dei beni culturali».*

---

**5.54**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, dopo le parole: «aree protette», aggiungere le seguenti: «economia dei beni ambientali».*

---



**5.55**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), sopprimere le parole: «con voto limitato».*

---

**5.56**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), sopprimere la parola: «almeno».*

---

**5.57**

PICCOLI, BRUNI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), dopo le parole: «almeno la metà», aggiungere le seguenti: «, con arrotondamento all'unità superiore,».*

---

**5.58**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), sopprimere la parola: «stessa».*

---

**5.59**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), sopprimere le parole: «naturalistica e».*

---

**5.60**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), sopprimere le parole: «ambientale e».*

---

**5.61**

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, FUCKSIA, SERRA, COTTI, CASTALDI

*Al comma 1, il punto 1 della lettera b) del comma 8-ter dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«1) nel caso di consigli direttivi di quattro componenti, una delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno delle associazioni ambientaliste locali che abbiano svolto attività di tutela, informazione, formazione ed educazione ambientale, promozione e valorizzazione di attività sostenibili».

---

**5.62**

BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, FUCKSIA, SERRA

*Al comma 1, il punto 1 della lettera b) del comma 8-ter dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«1) nel caso di consigli direttivi di quattro componenti, una delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno dell'ISPRA».

---

**5.63**

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, FUCKSIA, SERRA, COTTI, CASTALDI

*Al comma 1, il punto 2 della lettera b) del comma 8-ter dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«2) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni ambientaliste locali».

---

**5.64**

BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, FUCKSIA, SERRA

*Al comma 1, il punto 2 della lettera b) del comma 8-ter dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«2) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dell'ISPRA».

---

**5.65**

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, il punto 3 della lettera b) del comma 8-ter dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«3) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'ISPRA, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno delle associazioni ambientaliste locali».

---

**5.66**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sostituire la parola: «quarantacinque», con la seguente: «novanta».*

---

**5.67**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sostituire la parola: «quarantacinque», con la seguente: «sessanta».*

---

**5.68**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sostituire la parola: «quarantacinque», con la seguente: «trenta».*

---

**5.69**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».*

---

**5.70**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci».*

---

**5.71**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sopprimere la parola: «ulteriori».*

---

**5.72**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sopprimere le parole: «di un Comune».*

---

**5.73**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sopprimere la parola: «predetta».*

---

**5.74**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sopprimere le parole: «a qualsiasi titolo».*

---

**5.75**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sopprimere la parola: «immediata».*

---

**5.76**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sopprimere la parola: «conseguente».*

---

**5.77**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quinquies, sopprimere le parole: «al proprio interno».*

---

**5.78**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quinquies, sopprimere le parole: «scelta dai membri designati dalla Comunità del parco».*

---

**5.79**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quinquies, sopprimere le parole: «assenza o».*

---

**5.80**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quinquies, sopprimere le parole: «o impedimento».*

---

**5.81**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quinquies, sostituire la parola: «funzioni» con la seguente: «prerogative».*

---

**5.82**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-sexies sopprimere la parola: «legittimamente».*

---

**5.83**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-sexies sopprimere la parola: «suoi».*

---

---

**5.84**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-septies» sopprimere le parole: «e al Ministro dell'economia e delle finanze».*

---

**5.85**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-septies» sopprimere le parole: «di cui all'articolo 12».*

---

**5.86**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-septies» sopprimere le parole: «in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente».*

---

**5.87**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-octies» sopprimere le parole: «sentito il parere della Comunità del parco».*

---

**5.88**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-octies» sopprimere le parole: «per l'approvazione».*

---

**5.89**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-octies», dopo le parole: «è trasmesso» aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni».*

---

**5.90**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-octies», dopo le parole: «è trasmesso» aggiungere le seguenti: «entro quindici giorni».*

---

**5.91**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-octies», dopo le parole: «è trasmesso» aggiungere le seguenti: «entro sette giorni».*

---

**5.92**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10» sopprimere la parola: «contabile».*

---

**5.93**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10» dopo la parola: «riscontro», aggiungere le seguenti: «amministrativo e».*

---

**5.94**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10» sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

---

**5.95**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10» sopprimere le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con».*

---



**5.96**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10-bis» sopprimere le parole: «ovvero iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti».*

---

**5.97**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10-bis» sopprimere le parole: «tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero».*

---

**5.98**

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, BLUNDO, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, il comma 11 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«11. Il direttore del parco è nominato dal consiglio direttivo in base alle competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, nell'ambito di un tema di soggetti qualificati selezionati previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il presidente del parco stipula con il direttore un apposito contratto di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico».

---

**5.99**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 11, con il seguente:*

«11. Al fine di massimizzare la gestione efficiente di ciascun ente parco e di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa, il direttore è nominato dal consiglio direttivo, nell'ambito di una terna di soggetti ritenuti idonei in base alle attitudini, competenze e capacità professionali

possedute in relazione alla specificità dell'incarico, i quali devono essere individuati, previa selezione ad evidenza pubblica, fra dirigenti o funzionari pubblici, con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, nonché esperti che hanno già esercitato le funzioni di direttore in parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico».

---

### 5.100

MORONESE, BLUNDO, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, il comma 11 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«11. Il direttore del parco è selezionato tramite concorso pubblico per titoli che dimostrino l'effettiva competenza e capacità professionali dei candidati alle gestione di aree protette. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato di una durata non superiore a cinque anni».

---

### 5.101

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sopprimere le parole: «su proposta del presidente del parco».*

---

### 5.102

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sopprimere le parole: «attraverso bandi».*

---

**5.103**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sopprimere le parole: «le attitudini».*

---

**5.104**

PUPPATO, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, SOLLO, VACCARI

*Al comma 1, lettera c), comma 11, sostituire le parole: «di settore possedute» con le seguenti: «possedute in relazione alla specificità dell'incarico».*

---

**5.105**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sopprimere le parole: «di settore».*

---

**5.106**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sopprimere le parole: «in coerenza con la normativa per la dirigenza nella pubblica amministrazione».*

---

**5.107**

MORGONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, dopo le parole: «pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «Le linee guida che definiscono le modalità di selezione dei candidati sono individuate mediante decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione».*

---

**5.108**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «cinque anni».*

---

**5.109**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».*

---

**5.110**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».*

---

**5.111**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sopprimere le parole: «o area marina protetta».*

---

**5.112**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sopprimere la parola: «nominato».*

---

**5.113**

BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, FUCKSIA, SERRA

*Al comma 1, sostituire il comma 12-bis dell'articolo 9 con il seguente:*

«12-bis. Ai vice presidenti e agli altri componenti del consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo, le spese ammissibili e l'ammontare massimo sono definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**5.115**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

---

**5.114**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI

*Aggiungere, dopo la lettera d), la seguente:*

«*d-bis*) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, definisce per ogni parco nazionale la pianta organica minima indispensabile per assicurare la funzionalità di ogni ente parco. La pianta organica deve comprendere almeno una figura di dirigente responsabile tecnico scientifico per la conservazione della biodiversità con la qualifica di vice direttore dell'ente parco. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e la stipula da parte dell'ente parco di contratti di collaborazione e convenzioni con imprenditori agricoli singoli o in forma associata ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Per le finalità di cui alla presente legge gli enti parco possono altresì stipulare convenzioni con le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

---

**5.116**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«*d-bis*) dopo il comma 15 inserire il seguente:

"15-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il medesimo ministero per le finalità di cui alla presente legge, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che vengono trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per assicurarne l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. Entro sessanta giorni dalla data del citato decreto ministeriale, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa".»

---

**5.117**

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE, Giovanni MAURO

*Aggiungere, dopo la lettera d), la seguente:*

«*d-bis*) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, definisce per ogni parco nazionale la pianta organica minima indispensabile per assicurare la funzionalità di ogni ente parco. La pianta organica deve comprendere almeno una figura di dirigente responsabile tecnico scientifico e una di dirigente tecnico giuridico per la conservazione della biodiversità e per l'accesso ai fondi comunitari. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e la stipula da parte dell'ente parco di contratti di collaborazione e convenzioni con imprenditori agricoli singoli o in forma associata ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Per le finalità di cui alla presente legge gli enti parco possono stipulare convenzioni con le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349".»

---

**5.118**

DE PETRIS

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:*

"14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approva, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato delle risorse naturali sottoposte a tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto".»

---

**5.119**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Introduzione dell'articolo 9.1)*

1. Dopo l'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

"Art. 9.1. - *(Norme in materia di Parco nazionale dello Stelvio)*. – 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia, per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela, nel rispetto dei limiti posti dagli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale e, per la regione Lombardia, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. Allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline relative, anche in relazione al regolamento e al piano del Parco, le province adottano previamente, nell'ambito del comitato di coordinamento di cui al comma 2, le necessarie intese.

2. La configurazione unitaria del parco è assicurata mediante la costituzione di un apposito comitato di coordinamento con funzioni di programmazione e di indirizzo, composto da un rappresentante della provincia di Trento, un rappresentante della provincia di Bolzano, un rappresentante della regione Lombardia e un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché da tre rappresentanti dei comuni interessati, designati rispettivamente dai comuni della provincia di Trento, della provincia di Bolzano e della regione Lombardia. Il co-

mitato è costituito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dalle due province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Lombardia che, sulla base di specifici accordi, possono avvalersi dei comuni territorialmente interessati, delle loro forme associative e di altri enti pubblici, anche statali, competenti per materia.

4. In attesa della revisione dei rapporti finanziari tra le province autonome e lo Stato e dell'emanazione delle relative norme di attuazione dello Statuto, gli oneri relativi al presente articolo sono assunti in capo alle province autonome, secondo le modalità e nei limiti fissati dalle intese di cui all'articolo 1, commi 511 e 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, nonché gli organi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993, sono soppressi dalla data di costituzione del comitato di coordinamento di cui al comma 2. In relazione alle spese generali relative al territorio della regione Lombardia ricadente nel parco, la regolazione dei rapporti patrimoniali concernenti la sede centrale del Parco in Bormio e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla medesima sede centrale è definita mediante le intese previste al comma 4.

6. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio del parco nazionale dello Stelvio al 31 dicembre 2013 è trasferito nel ruolo del personale degli enti di cui al comma 3, secondo la rispettiva competenza territoriale, fatto salvo l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Gli enti di cui al comma 3 subentrano nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo determinato.

7. Al personale trasferito nel ruolo del personale degli enti di cui al comma 3 è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto di trasferimento. Con l'intesa di cui al comma 1, sono definite le modalità di inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito, compresi i criteri di equiparazione fra le professionalità del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e quelle delle province autonome e della regione Lombardia.

8. Lo Stato promuove l'adozione di specifica disciplina per la stabilizzazione delle unità di personale operante al 31 dicembre 2013 alle dipendenze del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio da almeno 10 anni.

9. Per il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni del presente articolo vengono attuate anche mediante emanazione di norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, con adeguamento dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e successive modificazioni".»



**5.120**

BRUNI, PICCOLI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 394 del 1991)*

1. Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. La Comunità del parco, può svolgere le funzioni di centrale unica di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i comuni che la costituiscono e che la delegano in tal senso. La stessa, sempre su delega dei comuni che la costituiscono, può individuare le linee guida e i criteri selettivi inerenti gli obblighi di pubblico servizio, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 34, comma 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, che devono essere seguiti negli atti di affidamento dei servizi".»

**5.121**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), punto 4), le parole: «o delle province autonome di Trento e di Bolzano», sono soppresse;

b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

d-bis) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Per il parco nazionale dello Stelvio, si provvede mediante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

**5.0.1**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 394 del 1991)*

1. Al comma 3 le parole: "il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14" con le parole: "in merito alla destinazione dei proventi dei contributi di cui all'articolo 16".

2. Dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

*d-bis*). La Comunità del parco, può svolgere le funzioni di centrale unica di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i comuni che la costituiscono e che la delegano in tal senso. La stessa, sempre su delega dei comuni che la costituiscono, può individuare le linee guida e i criteri selettivi inerenti gli obblighi di pubblico servizio, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 34, comma 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, che devono essere seguiti negli atti di affidamento dei servizi".»

**6.1**

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (*Regolamento del parco*). – 1. L'Ente parco adotta un regolamento generale o diversi regolamenti tematici con i quali disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 ed il rispetto delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, storiche e culturali proprie del territorio dell'area naturale protetta, i regolamenti del parco disciplinano in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti, compreso il piano del colore per i centri urbani ricadenti nel territorio del parco;

b) le opere, gli interventi e le attività che non richiedono il preventivo nulla osta dell'ente parco o prevedono una procedura semplificata per la presentazione della richiesta del nulla osta previsto dal successivo articolo 13;

c) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali e del turismo naturalistico ed ambientale, con particolare riferimento a specifiche tipologie di attività che possono determinare pressioni e minacce alla fauna e flora selvatiche o *habitat* del parco particolarmente vulnerabili;
- e) lo svolgimento di attività educative, di ricerca scientifica e bio-sanitaria;
- f) lo svolgimento di attività fotografiche e cinematografiche professionali e ad uso commerciale che possono determinare pressioni e minacce alla fauna e flora selvatiche o *habitat* del parco particolarmente vulnerabili;
- g) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- h) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, e del *welfare* sociale, con particolare riferimento alle attività svolte da soggetti del terzo settore e da imprese agricole multifunzionali in base al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- i) lo svolgimento delle attività da affidare a giovani che partecipano al servizio civile nazionale volontario nell'ambito delle attività e strutture dell'ente parco;
- l) lo svolgimento di stage e tirocini per studenti e giovani laureati nell'ambito delle attività e strutture dell'ente parco;
- m) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di *handicap* e anziani.

3. I regolamenti del parco disciplinano e valorizzano altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio e ne prevedono la salvaguardia anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di conservazione della biodiversità e i divieti previsti dal comma 4 del presente articolo;

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flore e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*, la tutela del paesaggio ed il mantenimento dei servizi ecosistemici. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie alloctone, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche di rifiuti, nonché l'asportazione di minerali e le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- c) la modificazione del regime delle acque;

- d) la realizzazione di escavazioni e movimenti terra negli alvei e lungo le sponde fluviali che possano alterare gli equilibri idrogeologici e la conservazione della vegetazione ripariale;
- e) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- h) l'uso di fuochi all'aperto, se non autorizzati dall'ente parco;
- i) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- j) la realizzazione di esercitazioni militari e loro simulazioni a scopo ricreativo;
- k) la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 20 kw e di impianti fotovoltaici a terre;
- l) la realizzazione di linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220Kv.
- m) l'allevamento del cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio del parco.

5. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 4. Per quanto riguarda la lettera *a*) del medesimo comma 4, le deroghe prevedono che le eventuali catture e gli eventuali abbattimenti selettivi, che si rendano necessari per ricomporre gravi squilibri ecologici, accertati dall'ente parco, e che comunque non possono avere ad oggetto le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, siano subordinati alla verifica e all'attuazione di metodi alternativi alla cattura o all'abbattimento e inseriti in specifici piani di controllo da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I piani di controllo indicano il numero totale di capi catturabili o abbattibili, il periodo entro il quale il controllo si attua e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di controllo indicano altresì i tempi e i modi della verifica della loro attuazione nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati in tempi utili a sospendere tempestivamente il piano nel momento in cui ne siano raggiunti gli obiettivi. Il piano di controllo si realizza per iniziativa e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ente parco ed è attuato dal personale dell'ente o da persone da esso autorizzate, con priorità data agli imprenditori agricoli che siano proprietari o conduttori di fondi agricoli ricadenti in tutto o in parte nel territorio del parco, tramite specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. L'attuazione del piano avviene previa abilitazione rilasciata dall'ente parco a seguito di corsi di formazione e validata dall'ISPRA.

6. È vietata l'introduzione in natura della specie cinghiale (*Sus scrofa*) nei territori di tutte le province in cui ricadano, in tutto o in parte, aree protette di cui all'articolo 2 della presente legge, ivi inclusi i siti della

rete Natura 2000 istituiti ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e 2009/147/CE del Consiglio del 30 novembre 2009. Tale divieto riguarda anche l'allevamento della specie che non sia condotto in strutture in grado di garantire fuga e dispersione degli animali e che siano realizzate e gestite secondo protocollo elaborato dall'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

7. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

8. I regolamenti del parco sono adottati dal consiglio direttivo, sentita la comunità del parco, ed inviati al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, che ne verifica la legittimità. Decorso 120 giorni dall'invio della richiesta alla Comunità del parco il parere si considera positivo per silenzio assenso. La Comunità del parco entro i 120 giorni può inviare osservazioni e proposte di emendamenti al testo presentato dall'Ente parco. Il consiglio direttivo entro i sessanta giorni successivi al ricevimento delle osservazioni e richieste di emendamenti presentate dalla comunità del parco adotta il regolamento, motivando il loro mancato accoglimento. Dopo l'adozione il regolamento viene inviato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per la verifica della sua legittimità, il Ministero acquisito il parere del Consiglio di Stato può rinviare il testo al consiglio direttivo con osservazioni e richieste di modifica. Il regolamento acquista efficacia dopo tre mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione».

---

## 6.2

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER

*All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) il punto 1) della lettera a) è soppresso;
- b) il punto 3) della lettera a) è soppresso;
- c) nel punto 6) della lettera b), il comma 2-*bis* dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. il piano può recare l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata. In ragione della pecu-

liare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, può prevedere misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. L'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua».

*d)* nella lettera *f)* del comma 1 (che sostituisce l'articolo 32 della legge n. 394 del 1991) l'articolo 32 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. – (*Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue*). –

1. Nelle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta stessa.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, possono disporre, per particolari specie di animali».

---

### 6.3

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER

*All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a)* il punto 1) della lettera *a)* è soppresso;
- b)* il punto 3) della lettera *a)* è soppresso;
- c)* nel punto 6) della lettera *b)*, il comma *2-bis* dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, è sostituito dal seguente:

«*2-bis*. Il piano può recare l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, d'intesa con l'ente parco, può prevedere misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. L'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi

facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua».

d) nella lettera f) del comma 1 (che sostituisce l'articolo 32 della legge n. 394 del 1991) l'articolo 32 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. – (*Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue*). –

1. Nelle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con gli enti parco stabiliscono le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta stessa.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, possono disporre, per particolari specie di animali».

---

#### 6.4

ARRIGONI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

---

#### 6.5

PICCOLI, BRUNI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «e nelle» aggiungere le seguenti: «eventuali».*

---

#### 6.6

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

*Conseguentemente, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

*«3-bis) al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*"h-bis) le esercitazioni militari non autorizzate dall'ente parco".»*

---

**6.7**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:*

«2) al comma 2, dopo la lettera *h*), aggiungere, in fine, le seguenti:

*"h-bis)* il divieto di esercitazioni militari;

*h-ter)* il divieto di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 50kw;

*h-quater)* il divieto di realizzazione di linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220 Kv;

*h-quinquies)* il divieto di introduzione e allevamento della specie cinghiale (*Sus scrofa*)"».

---

**6.8**

ARRIGONI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

---

**6.9**

BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, FUCXSIA, SERRA

*Al comma 1, inserire il seguente numero «3-bis)» alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 11, ivi menzionato apportare le seguenti modificazioni: dopo le parole: «di miniere» le parole: «e di discariche» sono soppresse, in fine, aggiungere la lettera i) apertura e gestione di discariche.*

---

**6.10**

ARRIGONI

*Al comma 1, lettera a), dopo numero 3), aggiungere il seguente numero:*

«3.1) al comma 3, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

*"j) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati, ad eccezione dei residenti muniti di idoneo titolo di porto e trasporto rilasciato della competente autorità di pubblica sicurezza e dei transiti connessi allo svolgimento*



dell'attività venatoria nei periodi in cui essa è consentita e regolamentata";».

---

## 6.11

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, le deroghe prevedono che le eventuali catture e gli eventuali abbattimenti selettivi, che si rendano necessari per ricomporre gravi squilibri ecologici, accertati dall'ente parco, e che comunque non possono avere ad oggetto le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, siano subordinati alla verifica e all'attuazione di metodi alternativi alla cattura o all'abbattimento e inseriti in specifici piani di controllo da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I piani di controllo indicano il numero totale di capi catturabili o abbattibili, il periodo entro il quale il controllo si attua e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di controllo indicano altresì i tempi e i modi della verifica della loro attuazione nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati in tempi utili a sospendere tempestivamente il piano nel momento in cui ne siano raggiunti gli obiettivi. Il piano di controllo si realizza per iniziativa e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ente parco ed è attuato dal personale dell'ente o da persone da esso autorizzate, con priorità data agli imprenditori agricoli che siano proprietari o conduttori di fondi agricoli ricadenti in tutto o in parte nel territorio del parco, tramite specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. L'attuazione del piano avviene previa abilitazione rilasciata dall'ente parco a seguito di corsi di formazione e vali data dall'ISPRA».

---

## 6.12

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 5.*

---

**6.13**

ARRIGONI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).*

---

**6.14**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).*

---

**6.15**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), il punto 5) è soppresso.*

---

**6.16**

ARRIGONI

*Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo le parole: «garantisce la facoltà di accesso» inserire la seguente: «gratuito».*

---

**6.17**

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 1, lettera a), numero 5), secondo periodo, dopo le parole: «principi di funzionamento» aggiungere le seguenti: «ispirati a norme di trasparenza, universalità di accesso e garanzia di rappresentanza».*

---

**6.18**

NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI, BLUNDO, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:*

*«5-bis. Tutte le associazioni di enti gestori di aree protette a livello nazionale o regionale sono rappresentanti istituzionali del settore».*

---

**6.19**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il punto 6.*

---

**6.20**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, lettera a) al punto 6 dopo le parole: «si intende approvato» aggiungere le seguenti parole: «nell'esclusiva responsabilità del rappresentante legale dell'ente».*

---

**6.21**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, lettera a) al punto 6 dopo le parole: «si intende approvato» aggiungere le seguenti parole: «con le correzioni e integrazioni apportate dal Ministero».*

---

**6.22**

MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, MORONESE, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, lettera b), inserire il seguente numero:*

«01) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: e) i valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e valutazione del loro stato di conservazione; i servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e loro classificazione dal punto di vista qualitativo e valutazione dal punto di vista quantitativo; identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici ed analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco".»

---

**6.23**

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, FUCXSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, alla lettera «e-bis)» dopo le parole: «economico e sociale delle collettività» sopprimere la parola: «eventualmente».*

---

**6.24**

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, FUCXSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:*

«e-ter) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed *habitat* naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico culturale tutelato e la promozione dei turismi naturalistico, culturale e scolastico».

---

**6.25**

MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso e-ter) con il seguente:*

«e-ter) mantenimento e recupero degli eco sistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed *habitat* naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico culturale tutelato e la promozione dei turismi naturalistico, culturale e scolastico».

---

**6.251**

ARRIGONI

*Al comma 1, lettera b), numero 6), sopprimere il capoverso «2-bis».*

---

**6.27**

MORGONI, PUPPATO

*Al comma 1, lettera b), numero 6), il capoverso «2-bis», è sostituito dal seguente:*

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. L'ISPRA esprime parere vincolante sulla regolamentazione dell'attività venatoria proposta. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'ente parco, sentiti la regione e gli ATC interessati, con il parere vincolante dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso «Art.32», comma 1, dopo le parole: «dell'attività venatoria» inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere vincolante dell'ISPRA, e».*

**6.28**

BRUNI, PICCOLI, ZIZZA

*Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «2-bis» sostituire il primo periodo con il seguente: «Il piano reca altresì l'indicazione delle eventuali aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione e gli enti locali territorialmente interessati».*

**6.29**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «altresì».*

---

**6.30**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «ed esterne».*

---

**6.31**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «naturale».*

---

**6.32**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «e individuate d'intesa con la regione».*

---

**6.33**

DE PETRIS

*Al comma 2-bis, le parole: «Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove» sono sostituite dalle seguenti: «Rispetto alle aree contigue vengono adottate dal regolamento del parco misure di divieto dell'esercizio della caccia e della pesca, nonché delle attività estrattive».*

---

**6.34**

DE PETRIS

*Al comma 2-bis le parole: «misure di disciplina della caccia, della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «misure di esclusione della caccia e di disciplina della pesca».*

---

**6.35**

DE PETRIS

*Al comma 2-bis dopo la parola: «misure» aggiungere le seguenti: «fortemente restrittive».*

---

**6.36**

MIRABELLI

*Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «2-bis», dopo le parole: «misure di disciplina della caccia» inserire le seguenti: «previo parere dell'ISPRA, nonché».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso «Art.32», comma 1, dopo le parole: «dell'attività venatoria» inserire le seguenti: «, previo parere dell'ISPRA, e».*

---

**6.37**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «ove necessarie».*

---

**6.38**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «dei valori».*

---

**6.39**

PICCOLI

*Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso 2-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle misure già adottate al loro interno in relazione all'attuazione della politica agricola comune ed alla tutela ambientale».*

---

**6.40**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, FUCKSIA, SERRA, COTTI, CASTALDI

*Al comma 1, comma 2-bis dell'articolo 12, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'ente parco, sentiti la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua e dai soggetti espressamente autorizzati dall'Ente parco in base al comma 5 dell'articolo 11, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».*

---

**6.41**

DE PETRIS

*Al comma 2 bis, le parole: «In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'ente parco, sentiti la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua», sono sostituite dalle seguenti: «In ragione della peculiare valenza dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è vietata».*

---

**6.42**

DE PETRIS

*Al comma 2-bis dopo le parole: «in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'ente parco», aggiungere le seguenti parole: «è tassativa-*



mente compresa nell'arco temporale che intercorre tra il 1° novembre e il 15 dicembre,».

---

**6.43**

DE PETRIS

*Al comma 2-bis alle parole: «Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'ente parco può disporre» aggiungere le seguenti: «censimenti della fauna con cadenza almeno biennale, condotti dall'ISPRA».*

---

**6.44**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «valenza».*

---

**6.45**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «e destinazione funzionale».*

---

**6.46**

LUCIDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, FUCSIA, SERRA, COTTI, CASTALDI

*Al comma 1, comma 2-bis dell'Articolo 12, al terzo periodo dopo le parole: «destinazione funzionale dell'area contigua» aggiungere le seguenti: «anche per garantire corridoi faunistici».*

---

**6.47**

ARRIGONI

*Al comma 6 della lettera b), sostituire le parole: «e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di*

caccia comprendente l'area contigua», *con le seguenti*: «e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua e dai soggetti espressamente autorizzati dall'ente parco in base al comma 5 dell'articolo 11».

---

**6.48**

DE PETRIS

*Al comma 2-bis, sostituire le parole*: «può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua» *con le seguenti*: «può essere esercitata solo una volta ogni tre anni e dai soli soggetti abilitati residenti nei comuni che ricadono nell'area contigua.».

---

**6.49**

ARRIGONI

*Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso 2-bis, sostituire le parole*: «facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia» *con le seguenti*: «residenza anagrafica nell'ambito territoriale».

---

**6.50**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-bis, sopprimere le parole*: «facoltà di».

---

**6.51**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-bis, sopprimere la parola*: «competenti».

---

**6.52**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «per particolari specie di animali».*

---

**6.53**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: «e prescrizioni».*

---

**6.54**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «ed i tempi».*

---

**6.55**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», quinto periodo, sopprimere le parole: «e prescrizioni».*

---

**6.56**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «regionali e provinciali».*

---

**6.57**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «venatoria».*

---

**6.58**

DE PETRIS

*Al comma 2-bis in fine aggiungere le seguenti parole: «a far tempo dalla stagione venatoria 2015/2016 è sospesa ogni attività di caccia nelle aree contigue per un periodo non inferiore a 5 anni.»*

---

**6.59**

DE PETRIS

*Al comma 2-bis, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2015 è vietata la caccia in tutte le aree contigue.»*

---

**6.60**

MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, NUGNES, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, il comma 2-ter dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

*2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare accordi di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco in base agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o *habitat* naturali, l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili».*

---

**6.61**

ARRIGONI

*Alla lettera b) comma 6) il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:*

«2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare accordi di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco in base agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente funzionali o connesse alla conservazione di specie selvatiche o *habitat* naturali, l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili».

---

**6.62**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-ter», sopprimere le parole: «a privati».*

---

**6.63**

BRUNI, PICCOLI

*Al comma 1, lettera b), punto 6) al comma 2-ter sostituire le parole: «a privati ed» con la parola: «agli».*

---

**6.64**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-ter», sopprimere la parola: «attrezzature»*

---

**6.65**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-ter», sopprimere le parole: «ed impianti».*

---

**6.66**

PUPPATO, RICCHIUTI, SIMEONI

*Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «2-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

*«dopo le parole: "carattere turistico-naturalistico" inserire le seguenti: "il riconoscimento di ecomusei legati alla cittadinanza attiva, l'istituzione di centri di interpretazione multidisciplinari, l'allestimento di impianti per attività ludiche e/o sportive ad esclusivo carattere naturalistico"; dopo le parole: "agro-silvo-pastorali, culturali" inserire le seguenti: "ludico-sportive ad esclusivo carattere naturalistico, ecomuseali legate alla cittadinanza attiva"; dopo le parole: "anche di beni naturali" inserire le seguenti: "e culturali"; dopo le parole: "ed il volontariato" inserire le seguenti: "la cittadinanza attiva"».*

---

**6.67**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-ter», sostituire la parola: «turistico-naturalistico» con la parola: «naturalistico».*

---

**6.68**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-ter», sopprimere le parole: «o da concedere in gestione a terzi»*

---

**6.69**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «a terzi».*

---

**6.70**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «alla stregua di specifiche convenzioni».*

---

**6.71**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: «specifiche».*

---

**6.72**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «l'agevolazione o».*

---

**6.73**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «anche in forma cooperativa».*

---

**6.74**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: «tradizionali».*

---

**6.75**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: «artigianali».*

---

**6.76**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: «agro-silvopastorali».*

---

**6.77**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sostituire la parola: «agro-silvopastorali» con le seguenti: «agricoli, zootecniche e forestali».*

---

**6.78**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: «culturali».*

---

**6.79**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: «sociali».*

---



**6.80**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «e biblioteche».*

---

**6.81**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «di restauro».*

---

**6.82**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «del turismo e».*

---

**6.83**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: «connesse».*

---

**6.84**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-ter», sopprimere la parola: «quota».*

---

**6.85**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-ter», sostituire la parola: «diretti» con la parola: «rivolti».*

---

**6.86**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-ter», sopprimere le parole: «in particolare».*

---

**6.87**

PICCOLI

*Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «2-ter», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; la concessione di incentivi alle aziende agricole sulle quale ricadono obblighi maggiori o più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa europea e nazionale.»*

---

**6.88**

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Alla lettera b) del comma 1, aggiungere dopo il comma 2-ter il seguente:*

*«2-quater. Al comma 2 lettera b), dopo le parole: "ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457", aggiungere le seguenti: ". Sono altresì ammessi gli interventi di restauro e di risanamento conservativo ai sensi della lettera c) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457".»*

---

**6.89**

MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, NUGNES, FUCXSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 sono sostituiti dal seguente:*

*«3. Il piano è adottato dall'ente parco entro trentasei mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, adottato dal consiglio direttivo, è trasmesso alle regioni ed ai comuni interessati dal parco con la richiesta di osservazioni.»*

---

**6.90**

ARRIGONI

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), inserire il seguente:*

«6.1) Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: "approvato dal consiglio direttivo" sono inserite le seguenti: "previo espletamento di VAS".»

*Conseguentemente, al numero 7, capoverso 4, sostituire le parole: «Il piano adottato è depositato» con le seguenti: «Nell'ambito della procedura di VAS, la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono depositati».*

---

**6.91**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, lettera b), punto 7), comma 4, ovunque ricorrano le parole: «quaranta giorni» sostituirle con le seguenti: «trenta giorni»;*

*al comma 1, lettera b), punto 7), comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Anche sulla base delle osservazioni ricevute, e se ritiene di modificare o integrare il piano, la regione sottopone all'Ente parco le sue osservazioni entro 30 giorni.»;*

*al comma 1, lettera b), punto 7), comma 4, sostituire le parole: «Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere» con le seguenti: «Entro centoventi giorni dal ricevimento del piano eventualmente modificato.»;*

*al comma 1, lettera b), punto 7), alla fine del comma 4, inserire le seguenti parole: «eventualmente anche con provvedimento in via d'urgenza.»;*

*al comma 1, lettera b), punto 7), comma 5 dopo le parole: «Qua- lora il piano» inserire la parola: «definitivo» ed eliminare la parola: «de- finitivamente».*

---

**6.92**

BRUNI, PICCOLI

*Al comma 1, lettera b), punto 7), comma 4, ovunque ricorrano le pa- role: «a quaranta» sostituirle con la seguente: «trenta»;*

*al comma 1, lettera b), punto 7), comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Anche sulla base delle osservazioni ricevute, e se ritiene di modificare o integrare il piano, la regione sottopone all'ente parco le sue osservazioni entro 30 giorni.»;*

*al comma 1, lettera b), punto 7), comma 4, sostituire le parole: «Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere» con le seguenti: «Entro centoventi giorni dal ricevimento del piano eventualmente modificato.»;*

*al comma 1, lettera b), punto 7), alla fine del comma 4, inserire le parole: «eventualmente anche con provvedimento in via d'urgenza.»;*

*al comma 1, lettera b), punto 7), comma 5 dopo le parole: «Quando il piano» inserire la seguente: «definitivo» ed eliminare la parola: «definitivamente».*

---

### **6.93**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, primo periodo, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «novanta».*

---

### **6.94**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, primo periodo, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «sessanta».*

---

### **6.95**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «sessanta».*

---

### **6.96**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «novanta».*

---

**6.97**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, sopprimere la parola: «scritte».*

---

**6.98**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta»*

---

**6.99**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «novanta»*

---

**6.100**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta»*

---

**6.101**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, sopprimere la parola: «presentate».*

---

**6.102**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 4, sopprimere le parole: «per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma*

2 e d'intesa, oltre che con l'ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2».

---

**6.103**

MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, NUGNES, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, il comma 5 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

«5. In caso di inosservanza del termine dei trentasei mesi per l'adozione del piano di cui al comma 3, l'ente parco viene commissariato. Qualora il piano adottato dall'ente parco non venga approvato entro ventiquattro mesi dalle regioni, il Ministero dell'ambiente convoca per l'approvazione una conferenza di servizi con l'ente parco e le regioni interessate; qualora l'intesa non sia raggiunta entro i successivi quattro mesi il Ministro dell'ambiente rimette la questione al consiglio dei ministri che decide in via definitiva».

---

**6.104**

FLORIS, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA, CARIDI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Per svolgere attività di visita guidata all'interno dell'area protetta, occorre possedere il titolo di guida esclusiva del parco."»

---

**6.105**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera d), punto 3), capoverso 3, sopprimere la parola: «interessati».*

---

**6.106**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera d), punto 3), capoverso 3, sopprimere la parola: «economica».*

---

**6.107**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera d), punto 3), capoverso 3, sopprimere la parola: «sociale».*

---

**6.108**

ARRIGONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**6.109**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera f), capoverso 1, sopprimere le parole: «dei valori».*

---

**6.110**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera f), capoverso 1, sopprimere la parola: «naturale».*

---

**6.111**

MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, NUGNES, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, il comma 2 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:*

«2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria, può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua e dai soggetti espressamente autorizzati dall'ente parco in base al comma 5 dell'articolo 11, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

---

**6.112**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera f), capoverso 2, sopprimere la parola: «peculiarare».*

---

**6.114**

DE PETRIS

*Alla lettera f) sostituire le parole: «le eventuali misure di disciplina» con le seguenti: «le rigorose misure, anche interdittive, qualora abbiano impatto sulla fauna e sull'ambiente».*

---

**6.115**

ARRIGONI

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 32», comma 2, sostituire le parole: «facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia» con le seguenti: «residenza anagrafica nell'ambito territoriale».*

---

**6.116**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 32», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-bis. Allo scopo di salvaguardare l'equilibrio faunistico nelle aree protette e prevenire i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, è fatto divieto di introdurre ungulati a fini di ripopolamento negli ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, confinanti con le aree protette ai sensi della presente legge».*

---



**6.0.1**

PANIZZA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Interventi in favore delle attività di sicurezza in montagna)*

1. È autorizzato un ulteriore contributo di 400.000 euro per l'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163.

2. È autorizzato un ulteriore contributo di 400.000 euro per l'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

3. È autorizzato un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2014 in favore del Club alpino italiano per le attività di manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 26 gennaio 1963, n. 91.

4. All'onere di cui ai commi precedenti, per un ammontare complessivo pari a euro 900.000, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, di cui all'articolo 66-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relative all'annualità 2013, presenti in conto residui nell'esercizio 2014.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**7.1**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:**«Art. 7. – (Sostituzione dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991)***Art. 13.***(Nulla osta)*

1. È soggetto al preventivo nulla osta dell'ente parco il rilascio di titoli abilitativi edilizi o autorizzazioni riguardanti iniziative, interventi, impianti ed opere previste all'interno del parco, nonché l'approvazione dei

piani e programmi, con le relative varianti, soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualora comportino previsioni all'interno dell'area protetta. Non sono soggette al nulla osta le opere interne agli edifici esistenti ed impianti ed opere temporanee o removibili per le attività agro-silvo-pastorali che non sono disciplinate da apposito regolamento e non comportano una modifica o cambio di destinazione dell'uso del suolo. L'ente parco può disporre con apposito regolamento previsto dall'articolo 11 che il nulla osta sia sostituito da dichiarazione asseverata del progetto sta che attesti la conformità delle opere alle prescrizioni del piano o dei regolamenti del parco, esclusivamente per le seguenti categorie di interventi:

a) interventi sui prospetti degli edifici esistenti e nelle aree di stretta pertinenza degli edifici stessi, quali arredi, accessi pedonali o carrabili e relative opere accessorie;

b) interventi di adeguamento antisismico, per il contenimento dei consumi energetici, per il superamento delle barriere architettoniche degli edifici esistenti e realizzazione di volumi tecnici accessori di volume non superiore a 10 mc;

c) interventi di arredo urbano e stradale, di sistemazione a verde e di installazione di cabine e accessori per impianti tecnologici nei centri abitati esistenti.

d) interventi per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture temporanee o removibili e di strutture accessorie di volume non superiore a 20 mc, destinate alle attività agrosilvo-pastorali.

2. È soggetta al nulla osta di cui al comma 1 anche la verifica delle valutazioni d'incidenza redatte in base all'articolo 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE *Habitat* per qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, su un sito della rete Natura 2000 ricompreso interamente o solo in parte nel territorio del parco.

3. La domanda del nulla osta dell'intervento di cui al comma 1 deve indicare le trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione eventualmente necessari per la conservazione del patrimonio naturale. Il nulla osta verifica la conformità dell'intervento alle disposizioni e prescrizioni del piano e dei regolamenti del parco e ne accerta la compatibilità rispetto ai valori naturalistici e paesaggistici e la coerenza con gli obiettivi di conservazione del patrimonio naturale e culturale del parco. Il nulla osta è rilasciato o negato dall'ente parco entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento. Decorso inutilmente tale termine è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, che provvede alla nomina di un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il commissario *ad acta* è nominato tra dirigenti o funzionari dell'ISPRA che per l'istruttoria si avvale del necessario supporto tecnico nell'ambito

delle funzioni attribuite alla stessa ISPRA per l'attuazione della presente legge. La nomina del commissario ad acta comporta l'immediata risoluzione dell'incarico alla persona che svolge il ruolo e le funzioni di direttore del parco, anche con la risoluzione del contratto stipulato in base all'articolo 9, comma 11.

4. Il direttore del parco, con comunicazione scritta, può richiedere integrazioni della documentazione e rinviare di ulteriori trenta giorni i termini. Qualora venga ritenuto necessario effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Il diniego motivato del nulla osta, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità ed attraverso il proprio sito web istituzionale, dei nulla osta rilasciati. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse".»

---

## 7.2

DE PETRIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *Nulla osta.* - 1. È soggetto al preventivo nulla osta dell'ente parco il rilascio di titoli abilitativi edilizi o autorizzazioni riguardanti interventi, impianti ed opere previste all'interno del parco, nonché l'approvazione dei piani e programmi, con le relative varianti, soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora comportino previsioni all'interno dell'area protetta. Non sono soggette al nulla osta le opere interne agli edifici esistenti. L'ente parco può disporre, con apposito regolamento previsto dall'articolo 11, che il nulla-osta sia sostituito da dichiarazione asseverata del progettista che attesti la conformità delle opere alle prescrizioni del piano o dei regolamenti del parco, esclusivamente per le seguenti categorie di interventi:

a) interventi sui prospetti degli edifici esistenti e nelle aree di stretta pertinenza degli edifici stessi, quali arredi, accessi pedonali o carrabili e relative opere accessorie;

b) interventi di adeguamento antisismico, per il contenimento dei consumi energetici, per il superamento delle barriere architettoniche degli

edifici esistenti e realizzazione di volumi tecnici accessori di volume non superiore a 10 mc;

c) 'interventi di arredo urbano e stradale, di sistemazione a verde e di installazione di cabine e accessori per impianti tecnologici nei centri abitati esistenti;

d) interventi per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture temporanee o removibili destinate alle attività agro-silvo-pastorali.

2. Il nulla osta è rilasciato o negato dall'ente parco entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Il direttore del parco, con comunicazione motivata al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni, il termine indicato nel precedente periodo. Decorsi inutilmente i termini indicati nel primo e nel secondo periodo del presente comma senza che l'Ente parco si sia pronunciato, l'interessato può richiedere il nulla osta, in via sostitutiva, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che vi provvede, anche mediante un commissario *ad acta*, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il diniego motivato del nulla osta, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente, per un periodo di sette giorni, all'albo del comune interessato e all'albo dell'ente parco. L'ente parco dà notizia per estratto, attraverso il proprio sito *web* istituzionale, dei nulla osta rilasciati e dei dinieghi. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse».

---

### 7.3

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *Nulla osta.* – 1. È soggetto al preventivo nulla osta dell'ente parco il rilascio di titoli abilitativi edilizi o autorizzazioni riguardanti iniziative, interventi ed opere previste all'interno del parco, nonché l'approvazione di piani e programmi, con le relative varianti, soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, qualora comportino previsioni all'interno dell'area protetta. Non sono soggette al nulla osta le opere interne agli edifici esistenti ed impianti ed opere temporanee o removibili per le attività agro-silvo-pastorali che non sono disciplinate da apposito regolamento e non comportano una modifica o cambio di destinazione dell'uso del suolo. L'ente

parco può disporre con apposito regolamento previsto dall'art. Il che il nulla osta sia sostituito da dichiarazione asseverata del progettista che attesti la conformità delle opere alle prescrizioni del piano o dei regolamenti del parco, esclusivamente per le seguenti categorie di interventi:

a) interventi sui prospetti degli edifici esistenti e nelle aree di stretta pertinenza degli edifici stessi, quali arredi, accessi pedonali o carrabili e relative opere accessorie;

b) interventi di adeguamento antisismico, per il contenimento dei consumi energetici, per il superamento delle barriere architettoniche, per la realizzazione dei servizi igienico-sanitari, per la realizzazione di volumi tecnici accessori di volume non superiore a 10 mc;

c) interventi di arredo urbano e stradale, di sistemazione a verde e di installazione di cabine e accessori per impianti tecnologici nei centri abitati esistenti;

d) interventi per la realizzazione e la manutenzione di opere e strutture temporanee o rimovibili e di strutture accessorie di volume non superiore a 20 mc., destinate alle attività agro-silvo-pastorali.

2. La domanda del nulla osta dell'intervento di cui al comma 1 deve indicare le trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione eventualmente necessari per la conservazione del patrimonio naturale. Il nulla osta verifica la conformità dell'intervento alle disposizioni e prescrizioni del piano e dei regolamenti del parco e ne accerta la compatibilità rispetto ai valori naturalistici e paesaggistici e la coerenza con gli obiettivi di conservazione del patrimonio naturale e culturale del parco. Il nulla osta è rilasciato o negato dall'ente parco entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento. Decorso inutilmente tale tempo è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, che provvede anche mediante un commissario *ad acta* entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Per l'istruttoria il Ministero o il commissario *ad acta* si avvale dell'ISPRA nell'ambito delle funzioni attribuite per l'attuazione della presente legge. La nomina del commissario *ad acta* comporta l'immediata risoluzione del contratto al direttore, stipulato in base all'articolo 9, comma 11.

3. Il direttore del parco, con comunicazione scritta, può richiedere integrazioni della documentazione e rinviare di ulteriori trenta giorni i termini. Qualora venga ritenuto effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

4. Il diniego motivato del nulla osta, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità ed attraverso il proprio sito *web* istituzionale, dei nulla osta rilasciati. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi

dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse».

---

#### 7.4

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*L'articolo 7, è sostituito dal seguente:*

«Art. 7. – 1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente: "Art. 13. (*Verifica di conformità*) – 1. L'autorità competente al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento.

2. Ai fini della verifica di conformità di cui al comma 1, l'autorità competente acquisisce il parere dell'ente parco, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione. In caso di indizione della conferenza di servizi da parte dell'autorità competente, il parere dell'ente parco è reso ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241".»

---

#### 7.5

ARRIGONI

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

«1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 - (*Verifica di conformità*). – 1. L'autorità competente al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco verifica lo conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento.

2. Ai fini della verifica di conformità di cui al comma 1, l'autorità competente acquisisce il parere dell'ente parco, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione. In caso di indizione della conferenza di servizi da parte dell'autorità competente, il parere dell'ente parco è reso ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241".»

---

**7.6**

SCALIA, MIRABELLI, CALEO

*Al comma 1, capoverso «Art. 13.», comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».*

---

**7.7**

MALAN

*All'articolo 7, al capoverso 13 (Nulla – osta), comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato».*

---

**7.8**

ARRIGONI

*All'articolo 7, al capoverso 13 (Nulla – osta), comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato».*

---

**7.9**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».*

---

**7.10**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».*

---

**7.11**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «che è immediatamente impugnabile».*

---

**7.12**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «immediatamente».*

---

**7.13**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «on line».*

---

**7.14**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «quindici».*

---

**7.15**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «dieci».*

---

**7.16**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «con le medesime modalità».*

---



**7.17**

BLUNDO, FUCKSIA, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, SERRA, COTTI

*Al comma 1, dell'articolo 13, dopo le parole: «dei nulla osta rilasciati» sopprimere la rimanente parte di testo.*

---

**7.18**

CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di quelli determinatisi per decorrenza del termine».*

---

**7.19**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «e di quelli determinatisi per decorrenza del termine».*

---

**7.20**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 3» sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».*

---

**8.1**

ARRIGONI

*Sopprimere l'articolo 8.*

---

**8.2**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, il comma 7, dell'articolo 15, è soppresso.*

---

**9.1**

MALAN

*Sopprimere, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-quaterdecies.*

---

**9.2**

ARRIGONI

*Al comma 1, sopprimere, i capoversi: «1-bis, «1-ter», «1-quater», «1-quinquies», «1-sexies», «1-septies», «1-octies» e «1-quaterdecies».*

---

**9.3**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere, i capoversi: «1-bis, «1-ter», «1-quater», «1-quinquies», «1-sexies», «1-septies», «1-octies» e «1-quaterdecies».*

---

**9.4**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere, i capoversi: «1-bis, «1-ter», «1-quater», «1-quinquies», «1-sexies», «1-septies», «1-octies» e «1-quaterdecies».*

---

**9.5**

BERGER, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

*Sopprimere i commi «1-bis», «1-quater» e «1-sexies».*

---

**9.6**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-bis».*

---

**9.7**

DI BIAGIO

*Sopprimere il comma «1-bis».*

---

**9.8**

ARRIGONI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso: «1-bis».*

---

**9.9**

PICCOLI, BRUNI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis). I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area protetta di un contributo proporzionale alla potenza nominale dell'impianto di produzione a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare di detto contributo e l'articolazione del medesimo per classe di potenza sarà determinato con apposito decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge».

---

**9.10**

MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, COMPAGNONE

*Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «relativo a concessioni» sono aggiunte le seguenti: «, già esistenti alla data di approvazione della presente disposizione.».*

---

**9.11**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

---

**9.12**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

---

**9.13**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «220 kilowatt» con le seguenti: «110 kilowatt».*

---

**9.14**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «alle spese».*

---

**9.15**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «ambientale».*

---

**9.16**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «e della naturalità».*

---

**9.17**

DI BIAGIO

*Al comma 1-bis alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il presente comma si applica alle concessioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**9.18**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-ter».*

---

**9.19**

MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, COMPAGNONE

*Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «attività estrattive» sono aggiunte le seguenti: «, già esistenti alla data di approvazione della presente disposizione,».*

---

**9.20**

DI BIAGIO

*Al comma 1-ter eliminare le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12», e sostituire le parole: «il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.» con le seguenti: «con apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo e l'importo massimo dovuto dai titolari dei permessi nonché la tipologia di opere e/o progetti da realizzarsi per il recupero ambientale dell'area protetta. Con apposita convenzione stipulata tra i titolari dei permessi e l'ente di gestione è definito, sulla base dei suddetti criteri, l'ammontare del contributo.».*

---

**9.21**

BRUNI, PICCOLI

*Al comma 1-ter le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» sono eliminate, e le parole: «il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.» sono sostituite dalle seguenti: «Con apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo e l'importo massimo dovuto dai titolari dei permessi nonché la tipologia di opere e/o progetti da realizzarsi per il recupero ambientale dell'area protetta. Con apposita convenzione stipulata tra i titolari dei permessi e l'ente di gestione è definito, sulla base dei suddetti criteri, l'ammontare del contributo.».*

---

**9.22**

ARRIGONI

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» con le seguenti: «già esistenti nell'area protetta alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione».*

---

**9.23**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-ter» sopprimere la parola: «contigue».*

---

**9.24**

MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, COMPAGNONE

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: «commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione» con le seguenti: «pari ad un terzo del canone di concessione».*

---

**9.25**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «alle spese».*

---

**9.26**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «con cadenza semestrale».*

---

**9.27**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: «a titolo di contributo» con le seguenti: «quale contributo obbligatorio».*

---

**9.28**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «ambientale e».*

---

**9.29**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «e della natura».*

---

**9.30**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.*

---

**9.31**

ARRIGONI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.*

---

**9.32**

PICCOLI, BRUNI

*Al comma 1 sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:*

«1-quater) I titolari di impianti di produzione di energia elettrica, collocati all'interno di aree protette e alimentati a mezzo di biomassa legnosa, di potenza superiore a 50 kW, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area protetta di un contributo proporzionale all'energia elettrica prodotta, a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare di detto contributo e l'articolazione del medesimo per classe di potenza sarà determinato con apposito decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge».

---

**9.33**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Il comma 1-quater è sostituito dal seguente:*

«1-quater. I titolari di impianti a biomasse inseriti all'interno di aree protette o nelle zone limitrofe riconoscono agli enti di tutela, un compenso annuale proporzionale alla quantità di biomassa che perviene all'impianto nel quadro di accordi di sviluppo o altri strumenti programmati ci e sottoscritti tra gli enti di tutela e lo stesso soggetto titolare dell'impianto».

---

**9.330**

MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, COMPAGNONE

*Al comma 1, capoverso «1-quater», dopo le parole: «impianti a biomasse» sono aggiunte le seguenti: «, già esistenti alla data di approvazione della presente disposizione,».*

---



**9.34**

MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Al comma 1, capoverso «1-quater», sostituire la parola: «presenti» con le seguenti: «, già esistenti o autorizzati alla data di approvazione della presente disposizione,».*

---

**9.35**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire la parola: «annualmente» con le parole: «a cadenza semestrale».*

---

**9.36**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere le parole: «alle spese».*

---

**9.37**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere le parole: «ambientale».*

---

**9.38**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere le parole: «e della naturalità».*

---

**9.39**

MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, COMPAGNONE

*Al comma 1, capoverso «1-quater» sostituire le parole: «il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione» con le seguenti: «pari a euro 0,01 per chilowatt prodotto».*

---

**9.40**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quinquies.*

---

**9.41**

MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, COMPAGNONE

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente:*

*«1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti o autorizzate alla data di approvazione della presente disposizione, presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari al 2 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte».*

---

**9.42**

BRUNI, PICCOLI

*Al comma «1-quinquies» le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» sono eliminate.*

*Inoltre le parole: «il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «Con apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo e l'importo massimo dovuto dai titolari dei permessi nonché*

la tipologia di opere e/o progetti da realizzarsi per il recupero ambientale dell'area protetta. Con apposita convenzione stipulata tra i titolari dei permessi e l'ente di gestione è definito, sulla base dei suddetti criteri, l'ammontare del contributo».

---

#### 9.43

DI BIAGIO

*Al comma «1-quinquies» eliminare le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» e sostituire le parole: «il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione» con le seguenti: «Con apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo e l'importo massimo dovuto dai titolari dei permessi nonché la tipologia di opere e/o progetti da realizzarsi per il recupero ambientale dell'area protetta. Con apposita convenzione stipulata tra i titolari dei permessi e l'ente di gestione è definito, sulla base dei suddetti criteri, l'ammontare del contributo».*

---

#### 9.44

ARRIGONI

*Al comma 1, capoverso: «1-quinquies», sostituire le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» con le seguenti: «già esistenti nell'area protetta alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione».*

---

#### 9.45

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso: «1-quinquies», sostituire la parola: «versare» con la seguente: «corrispondere».*

---

**9.46**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso: «1-quinquies», sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «a cadenza semestrale».*

---

**9.47**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso: «1-quinquies», sopprimere le parole: «alle spese».*

---

**9.48**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso: «1-quinquies», sopprimere le parole: «ambientale e».*

---

**9.49**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso: «1-quinquies», sopprimere le parole: «e della naturalità».*

---

**9.50**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso: «1-quinquies», sostituire la parola: «commisurata» con la seguente: «proporzionale».*

---

**9.51**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-sexies.*

---

**9.52**

PICCOLI, BRUNI

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «1-sexies», con il seguente:*

«1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai precedenti commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 30 kW, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area protetta di un contributo proporzionale all'energia elettrica prodotta, a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare di detto contributo e l'articolazione del medesimo per classe di potenza sarà determinato con apposito decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge».

---

**9.53**

MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, COMPAGNONE

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-sexies» con il seguente:*

«1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW, già esistenti o autorizzati alla data di approvazione della presente disposizione nel territorio dell'area protetta sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 0,01 per chilowatt prodotto».

---

**9.54**

DI BIAGIO

*Al comma 1-sexies sono apportate le seguenti modifiche:*

*le parole: «da fonte rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «da fonte eolica e solare».*

*Inoltre sostituire le parole: «una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione» con le seguenti: «Con apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la determina-*

zione del contributo e l'importo massimo dovuto dai titolari degli impianti nonché la tipologia di opere e/o progetti da realizzarsi per il recupero ambientale dell'area protetta. Con apposita convenzione stipulata tra i titolari degli impianti e l'ente di gestione è definito, sulla base dei suddetti criteri, l'ammontare del contributo».

---

**9.55**

ARRIGONI

*Al comma 1, capoverso: «1-sexies», primo periodo, sostituire le parole: «1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta» con le seguenti: «220 kW, già presenti nel territorio dell'area protetta alla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e al secondo periodo, sostituire le parole: «si applica agli impianti» con le seguenti: «si applica, ferme restando le valutazioni ambientali, anche agli eventuali impianti».*

---

**9.56**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-sexies», sopprimere la parola: «elettrica».*

---

**9.57**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire la parola: «1 MW» con la seguente: «0,5 MW».*

---

**9.58**

FLORIS, LIUZZI, CARIDI

*Al comma 1, capoverso «11-sexies», dopo le parole: «presenti nel territorio dell'area protetta» inserire le seguenti: «e nelle aree contigue».*

---

**9.59**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-sexies», sopprimere le parole: «e aventi un impatto ambientale».*

---

**9.60**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-sexies» sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «a cadenza semestrale».*

---

**9.61**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-sexies» sopprimere le parole: «alle spese».*

---

**9.62**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-sexies» sopprimere le parole: «ambientale e».*

---

**9.63**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-sexies», sopprimere le parole: «e della naturalità».*

---

**9.64**

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, capoverso «1-sexies» dell'articolo 16 il secondo periodo è soppresso.*

---

**9.65**

DE PETRIS

*Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso «1-sexies», sopprimere, in fine, il periodo: «Il presente comma si applica agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;*

*b) al comma 1, dopo il capoverso «1-octies», aggiungere il seguente:*

*«1-octies.1. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies si applicano esclusivamente ai titolari di impianti in esercizio, la cui autorizzazione o concessione sia stata rilasciata in data antecedente al 1° dicembre 2013».*

---

**9.66**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-sexies», sopprimere, in fine, le parole: «Il presente comma si applica agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

---

**9.67**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-sexies», è eliminata la frase: «O presente comma si applica agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

---

**9.68**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-sexies», l'ultimo periodo è così sostituito: «A far date 30 giugno 2014 gli impianti delle tipologie di cui al presente comma non possono essere oggetto di nuove autorizzazioni».*

---



**9.69**

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-septies».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso «1-quaterdecies» sopprimere le parole: «1-septies».*

---

**9.70**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-septies».*

---

**9.71**

ARRIGONI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-septies».*

---

**9.72**

MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, COMPAGNONE

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-septies» con il seguente:*

*«1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati già esistenti alla data di approvazione della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 e per oleodotti o metanodotti, a 30 e per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 e per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 e per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolate».*

---

**9.73**

FLORIS, LIUZZI, ZIZZA, CARIDI, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «1-septies», dopo le parole: «I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti», inserire le seguenti: «e carbondotti».*

---

**9.74**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-septies», sopprimere le parole: «non inter-rati».*

---

**9.75**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-septies», sostituire la parola: «annualmente», con le seguenti: «a cadenza semestrale».*

---

**9.76**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-septies», sopprimere le parole: «ambientale e».*

---

**9.77**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-septies», sopprimere le parole: «e della naturalità».*

---

**9.78**

MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, COMPAGNONE

*Al comma 1, dopo il capoverso «1-septies», aggiungere il seguente:*

«1-octies. I titolari di concessioni per impianti sciistici di risalita presenti o autorizzati nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari a 1 euro per metro lineare d'impianto».

---

**9.79**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-octies».*

---

**9.80**

ARRIGONI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-octies».*

---

**9.81**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-octies», sostituire la parola: «annualmente», con le seguenti: «a cadenza semestrale».*

---

**9.82**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-octies», sopprimere le parole: «ambientale e».*

---

**9.83**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-octies», sopprimere le parole: «e della naturalità».*

---

**9.84**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-octies», sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento».*

---

**9.85**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-octies», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

---

**9.86**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies.*

---

**9.87**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-novies», sostituire la parola: «corrisponda» con la seguente: «versi».*

---

**9.88**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.*

---

**9.89**

PICCOLI, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «1-decies», dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 11.1.» aggiungere il seguente periodo: «L'ammontare e le modalità di riscossione e di gestione delle entrate di cui al precedente periodo saranno disciplinati dall'ente di gestione dell'area protetta con apposite previsioni interne al proprio regolamento di cui al medesimo articolo 11».*

---

**9.90**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-decies» sopprimere le parole: «o abbattuta».*

---

**9.91**

MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Al comma 1, capoverso «1-undecies», dopo le parole: «ente di gestione dell'area protetta» sono aggiunte le seguenti: «, se da esso richiesti».*

---

**9.92**

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER

*Al comma 1, nel comma 1-undecies dell'articolo 16 della legge n.394 del 1991, le parole: «sono dati in concessione gratuita» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dati in concessione gratuita».*

---

**9.93**

PICCOLI, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «1-undecies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare e le modalità di riscossione e di gestione delle entrate derivanti dagli eventuali canoni di cui al precedente periodo saranno*

disciplinati dall'ente di gestione dell'area protetta con apposite previsioni interne al proprio regolamento di cui all'articolo 11».

---

**9.94**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-terdecies» sopprimere le parole: «o fondazioni».*

---

**9.95**

LUCIDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, FUCXSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, al comma 1-terdecies dell'articolo 16, dopo le parole: «di conflitto di interesse tra l'attività» sostituire la parola: «pubblica» con le seguenti: «del parco».*

---

**9.96**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «1-terdecies» sopprimere le parole: «tra l'attività pubblica e quella privata».*

---

**9.97**

MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-quaterdecies» con il seguente:*

*«1-quaterdecies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine. Il 30 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-septies.1 e 1-octies viene versato dagli enti gestori in apposito fondo di rotazione per le aree protette, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede con proprio decreto alla ripartizione delle relative risorse per il finanziamento di progetti e azioni di sistema».*

---

**9.98**

ARRIGONI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-quaterdecies» con il seguente:*

«1-quaterdecies. Il 30 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies viene versato dagli enti gestori in un apposito fondo per le aree protette, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne provvede con proprio decreto alla ripartizione, quale fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema».

---

**9.99**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1 punto 1-quaterdecies sostituire le parole: «di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema» con le seguenti: «di solidarietà da ripartire tra le aree protette nazionali».*

---

**9.100**

BRUNI, PICCOLI

*Al comma 1-quaterdecies sostituire le parole: «affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo: il 70 per cento delle risorse è attribuito sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione, mentre il restante 30 per cento costituisce un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema» con le seguenti: «vengono attribuite nel seguente modo: il settanta per cento delle stesse viene devoluto direttamente all'ente gestore dell'area protetta, il restante trenta per cento viene versato su un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finalizzato all'istituzione di nuove aree protette».*

---

**9.101**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1-quaterdecies, sopprimere la parola: «apposito».*

---

**9.102**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1-quaterdecies, sostituire le parole: «70 per cento» con le parole: «50 per cento» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».*

---

**9.103**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1-quaterdecies, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «60 per cento» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

---

**9.104**

LUCIDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, al comma 1-quaterdecies dell'articolo 16, al secondo periodo in fine aggiungere le seguenti parole: «in particolare per garantire la gestione e lo sviluppo della Rete Natura 2000 istituita ai sensi della direttiva 92/43/CE».*

---

**9.105**

MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Al comma 1, dopo il capoverso «1-quaterdecies» inserire il seguente:*

*«1-quaterdecies. 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, attraverso la definizione di specifiche normative regionali di settore, quando non già adottate. Il 30 per cento delle entrate relative ai parchi regionali ed alle riserve naturali terrestri vengono conferite dagli enti gestori ad apposito*



fondo di rotazione costituito presso la regione di appartenenza per il finanziamento di progetti e azioni di sistema».

---

**9.106**

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, il comma 1-quinquiesdecies dell'articolo 16 ivi menzionato è sostituito dal seguente:*

«1-quinquiesdecies. I contributi previsti dai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, sono previsti esclusivamente per le opere e gli impianti presenti o autorizzati nel territorio del parco e nell'area contigua al momento dell'approvazione della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri».

---

**9.107**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, punto 1-quinquiesdecies sopprimere le parole: «ai parchi regionali».*

---

**9.108**

DE PETRIS

*Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. A decorrere dall'anno 2015 gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. All'articolo 48, comma 3, lettera a), del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "università statali," sono inserite le seguenti: "enti parco,".

1-quater. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. A decorrere dall'anno 2015 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati

alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.

4-ter. Il fondo di cui al comma 4-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2015, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel fondo.

4-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni".»

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni in materia di entrate dell'Ente parco»*

---

### 9.0.1

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

1. Dopo l'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è introdotto il seguente:

"16-bis. Contributo ordinario per gli enti di gestione dei parchi nazionali.

1. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i parchi nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, entro 30 giorni precedenti all'approvazione del bilancio, di ricevere un contributo ordinario da parte del Ministero dell'ambiente inferiore del 5 per cento rispetto a quello stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

2. Il contributo ordinario, al netto della diminuzione di cui al presente articolo, può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-*bis* e 28, nonché dell'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dell'articolo 1 comma 138 e comma 141 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e dei risparmi di spesa previsti dal decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, purché non produca impegni di carattere pluriennale.

3. La quote di risparmio di cui al comma 1 vengono trasferite annualmente dal Ministero dell'ambiente a quello dell'economia e delle finanze.

4. I termini per la gestione contabile previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998 n. 439 e relativi alla loro applicazione per gli enti parco nazionali sono dimezzati. L'ipotesi di silenzio assenso ivi contenuta costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge".»

---

## 10.1

DE PETRIS

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 10.2

SANTANGELO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.3**

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, FUCXSIA, SERRA, CASTALDI

*L'articolo 10 è sostituito dal seguente:***«Art. 10.***(Introduzione dell'articolo 11.1)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

**"Art. 11.1.***(Gestione della fauna selvatica)*

1. Gli interventi di gestione della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, che comportano catture ed abbattimenti selettivi, quali attività di pubblico interesse organizzate dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.

2. La gestione della fauna selvatica attraverso catture e abbattimenti selettivi è finalizzata a prevenire o ridurre i danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

4. La gestione della fauna selvatica di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento selettivo, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA. In ogni caso le catture e gli abbattimenti selettivi devono escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione delle specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo specifici piani di gestione da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I piani indicano il numero di capi abbattibili in totale, il periodo entro il quale si attua il controllo numerico e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani indicano altresì i tempi e i modi della verifica del rispetto degli obiettivi e prescrizioni, nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati sulle catture e sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati.

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

5. Per le catture l'Ente parco si avvale con priorità della collaborazione di imprenditori agricoli singoli o in forma associata, stipulando specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che prevedano obbligatoriamente la formazione degli operatori e le modalità di cattura ammissibili. Per gli abbattimenti selettivi ritenuti necessari per il controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) e della fauna alloctona invasiva l'organismo di gestione del parco si avvale altresì di persone dotate di licenza di caccia in base alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa realizzazione di un corso di formazione sul controllo selettivo della fauna selvatica. Gli abbattimenti selettivi sono consentiti esclusivamente per appostamento con fucile ad anima rigata munito di ottica. Per gli abbattimenti selettivi nell'area del parco sono in ogni caso vietate le tecniche di caccia in forma collettiva della braccata, della girata e della battuta.

6. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3, 4 e 5 che non rispettino obiettivi e prescrizioni del piano di gestione si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale. Fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

7. Gli enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*undecies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

8. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge".»

**10.4**

PUPPATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 11.1» il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica, non cruenti o cruenti, nelle aree protette e nelle aree contigue, quale attività di pubblico interesse, sono organizzati dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico. Gli interventi che comportano l'abbattimento di animali non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria».

---

**10.5**

DE PETRIS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il controllo faunistico può svolgersi esclusivamente secondo le disposizioni dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 in oggetto».

---

**10.6**

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER

*All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a)* nel comma 1 (che inserisce l'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991) il comma 1 dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.1 – (*Controllo della fauna selvatica*). — 1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore nei casi previsti dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché per la tutela della biodiversità o per rilevanti ragioni di interesse pubblico, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria».

*b)* nel comma 1 (che inserisce l'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991) nel comma 4 dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991, le parole: «e vincolante» sono soppresse;

*c)* nel comma 1 (che inserisce l'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991), nella lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991, le parole: «e vincolante» sono soppresse;

*d)* nel comma 1 (che inserisce l'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991), nella lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991, le parole: «e vincolante» sono soppresse;

*e)* nel comma 1 (che inserisce l'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991), nella lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991, le parole: «e vincolante» sono soppresse.

---

## 10.7

DE PETRIS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono ammessi esclusivamente nelle aree contigue, rivestono carattere di eccezionalità e di episodicità, ai soli fini della tutela della biodiversità e degli ecosistemi, essi non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria e sono eseguiti esclusivamente da agenti del Corpo forestale dello Stato».

---

## 10.8

MIRABELLI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:*

«1. La vigilanza sugli enti parco e sugli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale o internazionale è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci e delle piante organiche».

---

## 10.9

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «nelle aree protette».*

---

**10.10**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità nonché».*

---

**10.11**

DE PETRIS

*Al comma 1 dopo le parole: «di interesse pubblico» aggiungere le seguenti: «che devono essere comprovate in sede scientifica dal parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA».*

---

**10.12**

DE PETRIS

*Al comma 1 sostituire le parole: «di pubblico interesse che» con le seguenti: «che può essere adottata solo in presenza di situazioni emergenziali, scientificamente documentate dall'ISPRA,».*

---

**10.13**

DE PETRIS

*Al comma 1 sostituire le parole: «che è organizzata dal soggetto gestore» con le seguenti: «che deve essere volta per volta vagliata ed approvata con parere vincolante dell'ISPRA, a cui il soggetto sottopone obbligatoriamente le proposte di controllo».*

---

**10.14**

DE PETRIS

*Al comma 1 dopo le parole: «dal soggetto gestore» aggiungere le seguenti: «solo su parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA».*

---



**10.15**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «di pubblico interesse».*

---

**10.16**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «a fini di tutela della biodiversità nonché».*

---

**10.17**

DE PETRIS

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «nonché per gravi e urgenti ragioni di interesse pubblico».*

---

**10.18**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «ed urgenti».*

---

**10.19**

DE PETRIS

*Al comma 1, in conclusione, aggiungere le seguenti parole: «e sono regolati dall'articolo 11 della presente legge n. 394 del 1991».*

---

**10.20**

DE PETRIS

*In conclusione del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «e non possono essere condotti se non con metodologie ed interventi ecologici, che non comportino danni, angoscia o sofferenze negli animali».*

---

**10.21**

DE PETRIS

*Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «e non possono essere condotti con metodi cruenti».*

---

**10.22**

DE PETRIS

*Al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Gli interventi di controllo della fauna selvatica escludono l'impiego di armi».*

---

**10.23**

DE PETRIS

*In conclusione del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Gli interventi di controllo non possono essere svolti da privati, ma esclusivamente da guardie dipendenti del parco ed hanno carattere di eccezionalità».*

---

**10.24**

DE PETRIS

*Dopo il comma 1 aggiungere le seguenti parole: «È vietata ogni forma di ripopolamento su tutto il territorio nazionale, al fine di prevenire eventuali danni alla biodiversità, all'ambiente e alle attività agricole».*

---

**10.25**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, alla fine del punto 1, inserire le parole: «I controlli selettivi delle specie in eccesso devono essere validati dall'Ispra».*

---

**10.26**

PUPPATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il controllo è finalizzato a prevenire o ridurre i danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici. Qualora essi siano stati causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale, deve essere valutata prioritariamente l'opportunità della reintroduzione dei competitori naturali. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti».

---

**10.27**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «o ridurre».*

---

**10.28**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «e ai servizi ecosistemici».*

---

**10.29**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la parola: «autoctone».*

---

**10.30**

MORGONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 2, dopo le parole: "autoctone" aggiungere le seguenti: "e parautoctone";

b) al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Sono escluse dal controllo le specie di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tranne il caso di soggetti o gruppi problematici"

c) al comma 3, sostituire la parola: "cattura" con la parola: "allontanamento" e dopo le parole: "autorizzate" inserire le seguenti: "compreso il personale del Corpo Forestale dello Stato e dei Coordinamenti territoriali per l'ambiente";

d) al comma 4 sopprimere le parole da: "ed effettuato secondo le seguenti modalità" fino alla fine del comma;

e) al comma 5, dopo le parole: "tutto il territorio nazionale" aggiungere le seguenti: "nonché il ritiro del porto d'armi a tempo indeterminato e";

f) al comma 6, dopo le parole: "Gli enti parco" aggiungere le seguenti: "istituiscono centri di raccolta anche ai fini del monitoraggio sanitario e";

g) al comma 7, sostituire le parole: "non cruenti" con le seguenti: "naturali".»

---

### 10.31

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «autoctone» con la seguente: «alloctone».*

---

### 10.32

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «a livello nazionale».*

---

### 10.33

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionale».*

---

**10.34**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «alla eradicazione o».*

---

**10.35**

PUPPATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, dopo le parole: «interventi di controllo faunistico» inserire le seguenti: «sia di reintroduzione e allontanamento.».*

---

**10.36**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «sia di cattura che di abbattimento».*

---

**10.37**

PUPPATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 11.1» comma 3, dopo le parole: «di abbattimento» inserire le seguenti: «che di reintroduzione di specie antagoniste».*

---

**10.38**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «per iniziativa e».*

---

**10.39**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «o da persone da esso autorizzate».*

---

**10.40**

ARRIGONI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il controllo di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento, è effettuato secondo le seguenti modalità:

*a)* per tutte le specie, con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato dall'organismo di gestione dell'ente parco, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

*b)* per il cinghiale il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera *a)*, salva la possibilità di individuare, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione;

*c)* per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato 1, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, anche sulla base di un piano pluriennale».

*Conseguentemente sopprimere il comma 7.*

---

**10.41**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere la parola: «abbattimento».*

---

**10.42**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere la parola: «significativi».*

---

**10.43**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole: «non oggetto di intervento».*

---

**10.44**

BLUNDO, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, FUCSIA, SERRA

*Al comma 1, alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 11.1, dopo le parole: «per tutte le specie» sopprimere le parole: «con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone».*

---

**10.45**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 4», lettera a), sopprimere le parole: «con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone».*

---

**10.46**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 4», lettera a), sopprimere le parole: «e delle specie alloctone».*

---

**10.47**

PUPPATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto».*

---

**10.48**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 4», lettera a), sopprimere la parola: «pluriennale».*

---

**10.49**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 4», lettera b), sopprimere le parole: «nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione».*

---

**10.50**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 4», lettera c), sopprimere le parole: «con l'obiettivo dell'eradicazione».*

---

**10.51**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 4», lettera c), sopprimere la parola: «pluriennale».*

---

**10.52**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 5», sopprimere la parola: «pubblici».*

---

**10.53**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 5», sopprimere la parola: «disciplinari».*

---



**10.54**

BLUNDO, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, FUCSIA, SERRA

*Al comma 1, al comma 5 dell'articolo 11.1 le parole: «stabilite dall'ente o organismo di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992».*

---

**10.55**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole: «anche per il futuro».*

---

**10.56**

PUPPATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 5, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale» inserire le seguenti: «nonché il ritiro del porto d'armi a tempo indeterminato e».*

---

**10.57**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere la parola: «eventuali».*

---

**10.58**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 6», sopprimere le parole: «o abbattuti».*

---

**10.59**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 6, sopprimere la parola: «faunistico».*

---

**10.60**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole: «abbattuti o».*

---

**10.61**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «2 per cento», con le seguenti: «15 per cento».*

---

**10.62**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «2 per cento», con le seguenti: «10 per cento».*

---

**10.63**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «2 per cento», con le seguenti: «5 per cento».*

---

**10.64**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, sopprimere la parola: «apposito».*

---

**10.65**

DE PETRIS

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il controllo della fauna selvatica è finalizzato a prevenire o ridurre eventuali danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici causati dalle specie selvatiche stesse ed è realizzato esclusivamente attraverso le

più moderne metodologie scientifiche, senza alcun ricorso ad interventi cruenti, curando in modo particolare ogni forma di prevenzione».

---

**10.66**

DE PETRIS

*Al comma 2, alla parola: «prevenire», aggiungere le seguenti: «, attraverso metodologie che non comportino sofferenze o stress per gli animali».*

---

**10.67**

DE PETRIS

*Al comma 2, dopo la parola: «danni», aggiungere le seguenti: «accertati e comprovati da studi scientifici condotti dall'ISPRA di durata non inferiore ai due anni».*

---

**10.68**

DE PETRIS

*Al comma 2, dopo le parole: «alla biodiversità», aggiungere le seguenti: «qualora essi siano documentati scientificamente, con dati precisi di riferimento alle singole specie danneggiate».*

---

**10.69**

DE PETRIS

*Al comma 2, dopo le parole: «servizi ecosistemici», aggiungere le seguenti parole: «previo accertamento documentato con riferimento alle biocenosi dell'area protetta e delle aree contigue».*

---

**10.70**

DE PETRIS

*Al comma 2, dopo le parole: «a livello nazionale», aggiungere le seguenti: «e deve essere condotto esclusivamente con metodi ecologici ed incruenti».*

---

**10.71**

DE PETRIS

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato 1, il controllo è finalizzato all'eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti».*

---

**10.72**

DE PETRIS

*Al comma 2 dopo le parole: «Il controllo», aggiungere le seguenti: «che è misura eccezionale e non ripetibile».*

---

**10.73**

DE PETRIS

*Al comma 2, dopo le parole: «Il controllo», aggiungere le seguenti: «che può essere condotto esclusivamente dal Corpo forestale dello Stato».*

---

**10.74**

DE PETRIS

*Al comma 2, sopprimere le parole: «alla eradicazione o».*

---

**10.75**

DE PETRIS

*Al comma 2 sostituire le parole: «alla eradicazione o», con le seguenti: «allo studio rivolto».*

---

**10.76**

DE PETRIS

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Il controllo faunistico non può mai interessare l'avifauna, i mammiferi, la fauna protetta e particolarmente protetta».*

---

**10.77**

DE PETRIS

*Al comma 3 premettere le seguenti parole: «Accertata preventivamente l'inapplicabilità di altre soluzioni soddisfacenti, secondo il parere obbligatorio e vincolante che deve essere reso dall'ISPRA».*

---

**10.78**

DE PETRIS

*Al comma 3 dopo le parole: «di controllo faunistico», aggiungere le seguenti: «che non possono essere condotte per nessuna ragione sugli uccelli selvatici, sulle specie particolarmente protette di cui all'articolo 2 della legge n. 15 del 1992, né nell'arco temporale compreso tra il primo gennaio ed il trenta novembre».*

---

**10.79**

DE PETRIS

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «o abbattimento».*

---

**10.80**

DE PETRIS

*Al comma 3 sostituire le parole: «controllo faunistico sia di cattura che di abbattimento», con le seguenti: «sia di cattura che di rilevamento scientifico».*

---

**10.81**

DE PETRIS

*Al comma 3 sostituire le parole: «sia di cattura che di abbattimento», con le seguenti: «che devono consistere esclusivamente nella cattura».*

---

**10.82**

DE PETRIS

*Al comma 3 sostituire le parole: «che di abbattimento», con le seguenti: «che di censimento».*

---

**10.83**

DE PETRIS

*Al comma 3, dopo le parole: «sia di cattura che di abbattimento», aggiungere le seguenti: «non possono essere condotti se causano, in maniera diretta od indiretta, disturbo biologico alle altre specie».*

---

**10.84**

DE PETRIS

*Al comma 3, dopo le parole: «debbono avvenire», aggiungere le seguenti: «esclusivamente in casi eccezionali e non ripetibili nell'arco di 3 anni».*

---

**10.85**

DE PETRIS

*Al comma 3, dopo le parole: «devono essere attuati», aggiungere le seguenti: «, previa accurata valutazione scientifica.».*

---

**10.86**

DE PETRIS

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «o da persone da esso autorizzate».*

---

**10.87**

DE PETRIS

*Al comma 3 sostituire le parole: «o da persone da esso autorizzate», con le seguenti: «o da personale appartenente al Corpo forestale dello Stato».*

---

**10.88**

DE PETRIS

*Al comma 3 dopo le parole: «persone da esso autorizzate», aggiungere le seguenti: «che siano in possesso della laurea in scienze forestali o in zooantropologia».*

---

**10.89**

DE PETRIS

*Al comma 3, dopo le parole: «corsi di formazione» aggiungere le seguenti: «di durata annuale».*

---

**10.90**

DE PETRIS

*Alla fine del comma 3 aggiungere le seguenti parole:* «Tali corsi di formazione debbono prevedere il superamento delle relative prove di esame».

---

**10.91**

DE PETRIS

*In conclusione del comma 3 aggiungere il seguente periodo:* «Tali interventi debbono essere preceduti da operazioni semestrali di censimento degli animali appartenenti alle specie oggetto del presente articolo; tali censimenti vengono condotti esclusivamente da personale scientificamente preparato ed abilitato dall'ISPRA».

---

**10.92**

DE PETRIS

*Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente periodo:* «Tali operazioni di controllo non possono essere condotte con frequenza maggiore di una volta ogni 5 anni».

---

**10.93**

DE PETRIS

*Al comma 4 dopo le parole:* «Il controllo di cui al comma 1, qualora» *aggiungere le seguenti:* «sulla base di circostanze straordinarie scientificamente verificate dall'ISPRA».

---

**10.94**

DE PETRIS

*Al comma 4 dopo le parole:* «qualora preveda» *aggiungere le seguenti:* «quale misura eccezionale ed irripetibile».

---



**10.95**

DE PETRIS

*Al comma 4, sopprimere la parola: «significativi».*

---

**10.96**

DE PETRIS

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «o un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto».*

---

**10.97**

DE PETRIS

*Al comma 4 sostituire le parole: «deve escludere significativi impatti negativi» con le seguenti: «deve escludere impatti negativi di qualunque rilevanza».*

---

**10.98**

DE PETRIS

*Al comma 4 sostituire le parole: «significativi impatti negativi» con le seguenti: «ogni forma di disturbo biologico».*

---

**10.99**

DE PETRIS

*Dopo le parole: «In ogni caso il controllo» aggiungere le seguenti parole: «che non può mai essere condotto durante le fasi di nidificazione, riproduzione, dipendenza della fauna e durante il verificarsi di eventi climatici sfavorevoli».*

---

**10.100**

DE PETRIS

*Al comma 4 dopo le parole: «oggetto di intervento» aggiungere le seguenti: «con divieto di applicazione del controllo stesso negli areali di diffusione del lupo e dell'orso».*

---

**10.101**

DE PETRIS

*Al comma 4 dopo le parole: «ed è effettuato» aggiungere le seguenti: «con frequenza non superiore ad una volta ogni due anni».*

---

**10.102**

DE PETRIS

*Al comma 4, alla lettera a), sopprimere le parole: «con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone».*

---

**10.103**

DE PETRIS

*Al comma 4, alla lettera a) sopprimere le parole: «o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto».*

---

**10.104**

DE PETRIS

*Al comma 4, alla lettera a) sostituire le parole: «protocollo pluriennale» con le seguenti: «protocollo che non può avere durata superiore ad 1 anno».*

---

**10.105**

DE PETRIS

*Al comma 4, alla lettera a) dopo le parole: «dei metodi» aggiungere le seguenti: «ecologici e non cruenti».*

---

**10.106**

DE PETRIS

*Al comma 4, alla lettera a) dopo le parole: «da utilizzare» aggiungere le seguenti: «assegnando assoluta priorità a metodologie che non abbiano impatto sul benessere degli animali».*

---

**10.107**

DE PETRIS

*Al comma 4, alla lettera b) sostituire la lettera con la seguente:*

*«b) per il cinghiale valgono le medesime disposizioni di cui alla lettera a».*

---

**10.108**

DE PETRIS

*Al comma 4, alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «salva la possibilità di individuare, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione».*

---

**10.109**

DE PETRIS

*Al comma 4, alla lettera b) sostituire le parole: «nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione» con le seguenti: «fermo restando il divieto di ripopolamento del cinghiale stesso su tutto il territorio nazionale».*

---

**10.110**

DE PETRIS

*Al comma 4, alla lettera b) sostituire le parole: «l'obiettivo dell'eradicazione» con le seguenti: «lo spostamento degli animali in areali più consoni alle loro esigenze biologiche».*

---

**10.111**

DE PETRIS

*Al comma 4, alla lettera b) sostituire il termine: «eradicazione» con le seguenti: «contenimento della popolazione attraverso metodi di intervento non cruenti».*

---

**10.112**

DE PETRIS

*Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) per le specie alloctone il controllo è effettuato con le modalità previste dalla lettera a), anche con la conduzione di studi specifici sulle caratteristiche e sulle dinamiche delle popolazioni».*

---

**10.113**

DE PETRIS

*Al comma 4, alla lettera c), dopo le parole: «alle specie alloctone» aggiungere le seguenti: «vengono applicati prioritariamente metodi di controllo delle popolazioni basati sul contenimento delle nascite per via farmacologica».*

---

**10.114**

DE PETRIS

*Al comma 4, alla lettera c) le parole: «il controllo è effettuato con l'obiettivo dell'eradicazione» sono sostituite dalle seguenti: «le attività di controllo non possono essere finalizzati all'eradicazione e vengono condotte».*

---

**10.115**

DE PETRIS

*Al comma 4, alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: «con l'obiettivo dell'eradicazione».*

---

**10.116**

DE PETRIS

*Al comma 4, alla lettera c) sostituire le parole: «l'obiettivo dell'eradicazione» con le seguenti: «la finalità del censimento».*

---

**10.117**

DE PETRIS

*Al comma 4, alla lettera c) sostituire le parole: «con l'obiettivo dell'eradicazione» con le seguenti: «con la finalità del contenimento delle specie attraverso il ricorso a metodologie di controllo delle nascite di carattere non cruento».*

---

**10.118**

DE PETRIS

*Al comma 4, alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: «o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto».*

---

**10.119**

DE PETRIS

*Al comma 4, alla fine della lettera c) aggiungere il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2015 è vietato su tutto il territorio nazionale il commercio di specie alloctone».*

---

**10.120**

DE PETRIS

*Al comma 4, in conclusione della lettera c) aggiungere le seguenti parole: «ferma restando l'attuazione di un piano di studio triennale condotto dall'ISPRA che deve precedere l'adozione di metodi di controllo in grado di recare pregiudizio al benessere degli animali».*

---

**10.121**

DE PETRIS

*Al comma 4, aggiungere alla lettera c) la lettera seguente:*

*«d) Sono escluse dall'obiettivo dell'eradicazione le seguenti specie: scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), nutria (*Myocastor coypus*), visone americano (*Neovison vison*), prodone (*procyon lotor*), tartarughe del genere *Trachemys*».*

---

**10.122**

DE PETRIS

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Gli interventi di controllo faunistico, devono essere prioritariamente basati su metodologie non violente nei confronti degli animali, possono essere applicati solo dopo l'adozione di un piano nazionale curato dall'ISPRA che approfondisca in modo particolare i meccanismi di regolazione naturale delle specie di cui sia stato accertato il soprannumero, attraverso la reintroduzione e diffusione dei predatori».*

---

**10.123**

DE PETRIS

*Al comma 5 premettere le seguenti parole: «Per quanto riguarda la violazione o la non corretta applicazione degli interventi di controllo».*

---

**10.124**

DE PETRIS

*Al comma 5 dopo le parole: «non conformi alle modalità predeterminate» aggiungere le seguenti parole: «o che abbiano causato angoscia, stress o sofferenza negli animali».*

---

**10.125**

DE PETRIS

*Al comma 5 dopo la parola: «modalità» aggiungere: «stabilite».*

---

**10.126**

DE PETRIS

*Al comma 5 dopo le parole: «dal coinvolgimento» aggiungere le seguenti: «in qualunque forma».*

---

**10.127**

DE PETRIS

*Al comma 5 dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «nonché l'interdizione definitiva dall'attività venatoria».*

---

**10.128**

DE PETRIS

*Al comma 5 dopo le parole: «Fatte salve» aggiungere le seguenti: «le violazioni al Codice penale e».*

---

**10.129**

DE PETRIS

*Al comma 5 in conclusione aggiungere le seguenti parole: «con particolare riferimento alle disposizioni di cui alle legge n. 189 del 2004 ed alla legge n. 157 del 1992».*

---

**10.130**

DE PETRIS

*Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «Non sono ammessi ulteriori interventi di controllo faunistico nelle zone in cui gli stessi abbiano provocato disturbo biologico alla fauna».*

---

**10.131**

DE PETRIS

*Al comma 5 è aggiunto il seguente:*

*«5-bis. Negli areali di diffusione o di presenza, anche temporanea, di esemplari di orso o di lupo è fatto divieto di condurre interventi di controllo faunistico».*

---

**10.132**

DE PETRIS

*Il comma 6 è soppresso.*

---

**10.133**

DE PETRIS

*Al comma 6 dopo le parole: «Gli enti parco» aggiungere le seguenti: «, accertata la sussistenza di una reale emergenza validata dal parere dell'ISPRA».*

---



**10.134**

DE PETRIS

*Al comma 6 dopo le parole: «controllo faunistico» aggiungere le seguenti parole: «solo se quest'ultimo è stato condotto da personale appartenente al Corpo forestale dello Stato».*

---

**10.135**

DE PETRIS

*In conclusione del comma 6 aggiungere le seguenti parole: «che possono essere condotti solo con frequenza quadriennale».*

---

**10.136**

DE PETRIS

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Gli animali catturati o uccisi in operazioni di controllo faunistico non possono essere ceduti a titolo gratuito né fatti oggetto di vendita».

---

**10.137**

DE PETRIS

*Premettere al comma 7 le seguenti parole: «Accertata scientificamente dall'ISPRA l'impossibilità di altre soluzioni soddisfacenti di carattere non violento,».*

---

**10.138**

DE PETRIS

*Al comma 7 sostituire le parole: «pari al 2 per cento» con le seguenti: «pari al 98 per cento».*

---

**10.139**

DE PETRIS

*Al comma 7 sopprimere le parole: «abbattuti o».*

---

**10.140**

DE PETRIS

*Al comma 7 dopo le parole: «abbattuti o catturati» aggiungere le seguenti: «che non possono comprendere specie appartenenti all'avifauna o ai mammiferi».*

---

**10.141**

DE PETRIS

*Al comma 7 dopo le parole: «metodi di controllo» aggiungere le seguenti: «ecologici e».*

---

**10.142**

DE PETRIS

*Al comma 7 dopo le parole: «per finanziare ricerche» aggiungere le seguenti: «anche in collegamento con Istituti scientifici internazionali».*

---

**10.143**

DE PETRIS

*Al comma 7 in conclusione aggiungere le seguenti parole: «i quali dovranno essere applicati in modo esclusivo in ogni operazione di controllo della fauna entro un anno dall'entrata in vigore della seguente legge».*

---

**10.144**

DE PETRIS

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Dal 1° gennaio 2015 le operazioni di controllo della fauna non possono comportare l'uccisione degli animali».

---

**10.145**

DE PETRIS

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«8. È ammesso fare ricorso al controllo faunistico solo in casi eccezionali per singoli esemplari, su parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA».

---

**10.146**

BLUNDO, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, FUCSIA, SERRA

*Al comma 1, alla rubrica dell'articolo 11.1 dopo la parola: «controllo» aggiungere la seguente: «selettivo».*

---

**10.0.1**

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza)*

1. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo l'esercizio venatorio agli ungulati

e quello con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva una delle seguenti forme:

- a) vagante in zona Alpi;
  - b) da appostamento fisso;
  - c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata».
- 

### 10.0.2

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza)*

1. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 17 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

---

### 11.1

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Sopprimere l'articolo 11.*

---

### 11.2

ARRIGONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.3**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere le parole: «oltre a determinare i confini del parco».*

---

**11.4**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 1», dopo la parola: «confini», sopprimere le parole: «del parco».*

---

**11.5**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 1», dopo la parola: «finalità», sopprimere la parola: «principali».*

---

**11.6**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere la parola: «istitutive».*

---

**11.7**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere le parole: «indicazioni e».*

---

**11.8**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere le parole: «e criteri specifici».*

---

**11.9**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere la parola: «geologico».*

---

**11.10**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 1», dopo le parole: «geologico ed il», sopprimere la parola: «relativo».*

---

**11.11**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 1», dopo le parole: «Ministro dell'ambiente», aggiungere le seguenti: «della tutela del territorio e del mare».*

---

**11.12**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 4», sopprimere le parole: «solidi e liquidi».*

---

**11.13**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 4», sopprimere le parole: «o per accertamenti geognostici».*

---

**11.14**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere il «capoverso 5».*

---

**11.15**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 5», sopprimere le parole: «o commerciale».*

---

**12.1**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze e».*

---

**12.2**

ARRIGONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, sostituire le parole: «sentiti le regioni,» con le seguenti: «d'intesa con la regione e sentiti».*

---

**12.3**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «territorialmente».*

---

**12.4**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».*

---

**12.5**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «altresì».*

---

**12.6**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «della effettiva valutazione della necessità di tutela».*

---

**12.7**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «conoscitivo».*

---

**12.8**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «e socio-economici».*

---

**12.9**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «il complesso del» con la parola: «i».*

---

**12.10**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «residente».*

---

**12.11**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «le attività economiche».*

---



**12.12**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «industriali e».*

---

**12.13**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso i, sopprimere la parola: «commerciale».*

---

**12.14**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «solidi».*

---

**12.15**

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, al comma 1 dell'articolo 18 ivi menzionato, al secondo periodo dopo le parole: «la produzione di rifiuti solidi» aggiungere le seguenti: «urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali».*

---

**12.16**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere le parole: «ed energia».*

---

**12.17**

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dalla segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo*

2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modificazioni», con le seguenti: «L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dall'Istituto superiore protezione e ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito delle funzioni trasferite e attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base all'articolo 1, comma 5, del presente provvedimento».

---

**12.18**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere la parola: «preliminare».*

---

**12.19**

MARTELLI, LUCIDI, NUGNES, MORONESE, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, al comma 1 dell'articolo 18, al terzo periodo apportare le seguenti modifiche:*

*dopo le parole: «sentiti i portatori di interesse» aggiungere la parola: «collettivo»;*

*dopo le parole: «presenti sul territorio» sostituire le parole: «per il tramite delle» con le parole: «e le»;*

*sostituire la parola: «di categoria» con le parole «non governative».*

---

**12.20**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere le parole: «presenti sul territorio».*

---

**12.201**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere le parole: «sul territorio».*

---

**12.21**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere la parola: «maggiormente».*

---

**12.22**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere le parole: «a livello nazionale».*

---

**12.23**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 1», sostituire le parole: «a livello nazionale» con le seguenti: «a livello regionale».*

---

**12.24**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 2», sopprimere le parole: «sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis».*

---

**12.25**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 2», sopprimere le parole: «e dei parchi nazionali con estensione a mare».*

---

**12.26**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 2», sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «due anni».*

---

**12.27**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 2», sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «quattro anni».*

---

**12.28**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 2», sopprimere le parole: «la delimitazione».*

---

**12.29**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 2», sopprimere le parole: «di dettaglio».*

---

**12.30**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «e socio-economiche».*

---

**12.31**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «ove ritenuto opportuno».*

---

**12.32**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la parola: «necessarie».*

---

**12.33**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «necessarie» con la seguente: «opportune».*

---

**12.34**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «o al regolamento».*

---

**12.35**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «per l'aggiornamento».*

---

**12.36**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «del presente articolo».*

---

**12.37**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire la parola: «novanta», con la parola: «sessanta».*

---

**12.38**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire la parola: «novanta», con la parola: «trenta».*

---

**12.39**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la parola: «predetto».*

---

**12.40**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole: «e delle riserve marine».*

---

**12.41**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole: «le riserve marine».*

---

**12.42**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole: «e i parchi nazionali con estensione a mare».*

---

**12.43**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 4, secondo capoverso, sostituire la frase: «i parchi nazionali con estensione a mare», con la frase: «i parchi nazionali e regionali con estensione a mare».*

---

**12.44**

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA,  
Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «i parchi nazionali con estensione a mare», con le seguenti: «i parchi nazionali e regionali con estensione a mare».*

---

**12.45**

ARRIGONI

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «i parchi nazionali con estensione a mare» con le seguenti: «i parchi nazionali e regionali con estensione a mare».*

---

**12.46**

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, FUCXSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, al comma 4 dell'articolo 18, dopo le parole: «delle specie animali e vegetali» sopprimere la parola: «prioritarie».*

---

**12.47**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole: «a rischio».*

---

**12.48**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere la parola: «prioritarie».*

---

**12.49**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole: «e di riserva marina».*

---

**12.50**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole: «nelle diverse zone».*

---

**12.51**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere la parola: «altresì».*

---

**12.52**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole: «d'uso».*

---

**12.53**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole: «e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6».*

---

**12.54**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole: «e nelle riserve marine».*

---



**12.55**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole: «opere e».*

---

**12.56**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, sopprimere la parola: «demaniali».*

---

**12.57**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «in funzione della» con le seguenti: «in rapporto alla».*

---

**12.58**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, lettera a), sopprimere la parola: «marittimo».*

---

**12.59**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, lettera a), sopprimere la parola: «scientifica».*

---

**12.60**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, lettera b), sopprimere le parole: «o rinnovati».*

---

**12.61**

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, FUCXSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 18 dopo le parole: «o rinnovati dalle autorità competenti»; sostituire le parole: «d'intesa con» con la seguente: «sentito».*

---

**12.62**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, lettera b), sopprimere la parola: «marittimo».*

---

**12.63**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, lettera b), sopprimere le parole: «oggetto della protezione».*

---

**12.64**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, lettera b), sopprimere le parole: «e delle finalità istitutive».*

---

**12.65**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, lettera c), sopprimere la parola: «marittimo».*

---

**12.66**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, lettera c), sopprimere le parole: «o rinnovati».*

---

**12.67**

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, FUCXSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 18 dopo le parole: «o rinnovati dalle autorità competenti» sostituire le parole: «previo parere del» con la seguente: «sentito».*

---

**12.68**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, lettera c), sopprimere le parole: «oggetto della protezione».*

---

**12.69**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, lettera c), sopprimere le parole: «e delle finalità istitutive».*

---

**13.1**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, sopprimere il punto 1.*

---

**13.2**

ARRIGONI

*Il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:*

«1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e riserva marina è assicurato attraverso le attività promosse e realizzate dal relativo Ente di gestione, sulla base di linee guida e metodologie *standard* per la valutazione dell'efficacia di gestione predisposte dalla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

---

**13.3**

ORRÙ, MIRABELLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato dall'ente gestore».

---

**13.4**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «istitutive».*

---

**13.5**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola: «finalità» aggiungere le seguenti: «prioritarie e».*

---

**13.6**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «assicurato», con la seguente: «garantito».*

---

**13.7**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*All'articolo 13, sopprimere il comma 2.*

---

**13.8**

ORRÙ, MIRABELLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni e gli enti locali, la gestione dell'area protetta marina è affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta a cui si deve attenere il soggetto gestore».

*Consequentemente al medesimo articolo:*

- a) al comma 1, capoverso «Art. 19», sopprimere i commi 3 e 4;*
  - b) al comma 1, capoverso «Art. 19», al comma 5 sopprimere il primo periodo;*
  - c) sopprimere il comma 2.*
- 

**13.9**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «sentiti», con la seguente: «ascoltati».*

---

**13.10**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: «sentiti», aggiungere la seguente: «preventivamente».*

---

**13.11**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, punto 2, sopprimere le parole: «formato per almeno il 70 per cento da enti locali».*

---

**13.12**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «70» con la seguente: «90».*

---

**13.13**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «70» con la seguente: «80».*

---

**13.14**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «70» con la seguente: «60».*

---

**13.15**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «70» con la seguente: «75».*

---

**13.16**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «70» con la seguente: «65».*

---

**13.17**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «apposita» con la seguente: «specifica».*

---

**13.18**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: «attività» con la seguente: «finalità».*

---

**13.19**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «dell'area» con le seguenti: «dell'intera area».*

---

**13.20**

DE PETRIS

*Ai comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «definisce» con la seguente: «determina».*

---

**13.21**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: «presentato» aggiungere la seguente: «preventivamente».*

---

**13.22**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «formato» con la seguente: «costituito».*

---

**13.23**

ARRIGONI

*Al comma 2 dell'articolo 19, ultimo capoverso, sostituire la frase: «può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale» con la seguente: «può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni costituite a tutela di interessi collettivi o società di privati ed altri soggetti di natura privata, con priorità per quelle costituite in maggioranza da residenti nei comuni interessati dall'area protetta, che abbiano presentato idonea proposta progettuale».*

---

**13.24**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la parola: «costituite».*

---

**13.25**

NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, FUCXSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, al comma 2 dell'articolo 19, terzo periodo, dopo le parole: «costituite a tutela di interessi collettivi» sopprimere la rimanente parte.*

---

**13.26**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, sopprimere il punto 3.*

---

**13.27**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire la parola: «affidata» con la seguente: «demandata».*

---



**13.28**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «istituzioni scientifiche».*

---

**13.29**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «fra di loro».*

---

**13.30**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire la parola: «definisce» con la seguente: «stabilisce».*

---

**13.31**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire la parola: «apposita» con la seguente: «idonea».*

---

**13.32**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire la parola: «apposita» con la seguente: «opportuna».*

---

**13.33**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: «per lo svolgimento» con le seguenti: «per l'adempimento».*

---

**13.34**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 3, dopo la parola: «attendere» aggiungere la seguente: «obbligatoriamente».*

---

**13.35**

NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, al comma 3 dell'articolo 19, terzo periodo, dopo le parole: «costituite a tutela di interessi collettivi» sopprimere la rimanente parte.*

---

**13.36**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 3», dopo la parola: «presentato» aggiungere la seguente: «preventivamente».*

---

**13.37**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, sopprimere il punto 4.*

---

**13.38**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 4», sostituire la parola: «adotta» con la seguente: «attua».*

---

**13.39**

ORRÙ, MIRABELLI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. La gestione dei siti marini della rete Natura 2000 ricadenti o coincidenti con le aree marine protette, e i parchi nazionali con estensione a mare, è affidata ai soggetti gestori delle medesime aree protette. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni adottano i necessari provvedimenti di adeguamento ai dispositivi del presente comma, regolandone i diversi aspetti».

---

**13.40**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 5», sostituire la parola: «essenziali» con la seguente: «imprescindibili».*

---

**13.41**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 5», sopprimere le parole: «di affidamento».*

---

**13.42**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 5», sostituire la parola: «dovuta» con la seguente: «corrisposta».*

---

**13.43**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 5», sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre mesi».*

---

**13.44**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 5», sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «quattro mesi».*

---

**13.45**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 5», sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «otto mesi».*

---

**13.46**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 5», sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**13.47**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 5», sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «dieci mesi».*

---

**13.48**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 5», sopprimere la parola: «specifiche».*

---

**13.49**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 5», periodo 2, dopo la parola: «dell'area» aggiungere la parola: «affidata».*

---

**13.50**

DE PETRIS

*Al comma 1, «capoverso 6», sostituire la parola: «perseguita» con la seguente: «attuata».*

---

**13.51**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 6, sostituire la parola: «attraverso» con la seguente: «tramite».*

---

**13.52**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 6, lettera a), sopprimere la parola: «generale».*

---

**13.53**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 6, lettera a), sostituire la parola: «forme» con la seguente: «strutture».*

---

**13.54**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 6, lettera a), sostituire la parola: «differenziate» con la seguente: «diversificate».*

---

**13.55**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 6, lettera d), sopprimere le parole: «in genere».*

---

**13.56**

ORRÙ, MIRABELLI

*Al comma 7, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «aree protette marine, nelle riserve marine» con le seguenti: «aree marine protette».*

*Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 19»:*

*a) sostituire lo rubrica dell'articolo 19 con la seguente: «Gestione delle aree marine protette»;*

*b) al comma 6, sopprimere le parole: «o della riserva marina»;*

*c) al comma 11, sopprimere le parole: «o riserve marine».*

---

**13.57**

ARRIGONI

*Al comma 7 dell'articolo 19, secondo capoverso, sostituire le parole: «nelle estensioni a mare dei parchi nazionali» con le seguenti: «nelle estensioni a mare dei parchi nazionali e regionali».*

---

**13.58**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, sostituire la parola: «alterare» con la seguente: «deformare».*

---

**13.59**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, lettera a), dopo la parola: «qualunque» aggiungere le seguenti: «tipo di».*

---

**13.60**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, lettera b), dopo la parola: «qualunque» aggiungere le seguenti: «tipo di».*

---

**13.61**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, lettera b), sopprimere le parole: «di esemplari».*

---

**13.62**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, lettera c), «dopo la parola: «qualunque» aggiungere le seguenti: «tipo di».*

---

**13.63**

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, FUCXSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 dopo le parole: «solidi o liquidi, l'acquacoltura» sopprimere la rimanente parte del periodo.*

---

**13.64**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 8, sostituire la parola: «stabilite» con la seguente: «definite».*

---

**13.65**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 8, sostituire la parola: «suddivisione» con la seguente: «ripartizione».*

---

**13.66**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 8, lettera a) sopprimere le parole: «di conseguenza».*

---

**13.67**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 8, lettera c), aggiungere dopo la parola: «necessarie» le seguenti: «e imprescindibili».*

---

**13.68**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 8, lettera c), sopprimere la parola: «protetto».*

---

**13.69**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 8, lettera d), sostituire la parola: «rivolte» con la seguente: «indirizzate».*

---

**13.70**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 8, lettera d), sopprimere la parola: «specificatamente».*

---

**13.71**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 9, aggiungere dopo le parole: «funzioni del» la seguente: «differente».*

---



**13.72**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 9, aggiungere dopo le parole: «funzioni del» la seguente: «diverso».*

---

**13.73**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 9, sostituire la parola: «necessario» con la seguente: «fondamentale».*

---

**13.74**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 19 dopo le parole: «essere consentite e disciplinate» sopprimere la parola: «anche».*

---

**13.75**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 9, sostituire la parola: «consentite» con la seguente: «accordate».*

---

**13.76**

DE PETRIS

*Al comma 9, sopprimere le parole: «, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi».*

---

**13.77**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 9, aggiungere dopo la parola: «selettivi» le seguenti: «e peculiari».*

---

**13.78**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere le parole: «allo scopo predisposti».*

---

**13.79**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 9, sostituire le parole: «anche tenendo conto delle esigenze» con la seguente: «e».*

---

**13.80**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 11, sostituire la parola: «ricomprese» con le seguenti: «che ricadono».*

---

**13.81**

BRUNI, PICCOLI

*Al comma 11, dopo le parole: «possono essere concessi», aggiungere le seguenti: «a titolo gratuito».*

---

**13.82**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 11, sostituire la parola: «esistenti» con la seguente: «presenti».*

---

**13.83**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 11, primo periodo, sopprimere la parola: «medesima».*

---

**13.84**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 12, sostituire la parola: «esercitata» con la seguente: «svolta».*

---

**13.85**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 12, sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «oltre che».*

---

**13.86**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, al punto 12 sopprimere il secondo e terzo periodo.*

---

**13.87**

ARRIGONI

*Al comma 12, dell'articolo 19, eliminare i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo. In presenza di specifiche esigenze di tutela. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta degli enti gestori, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa, può affidare ad altri reparti di mare delle Forze armate l'incarico di particolari forme di vigilanza anche a carattere sperimentale».*

---

**13.88**

ORRÙ, MIRABELLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 12, sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro dell'ambiente» fino alla fine del comma con le seguenti: «Nell'ambito degli stanziamenti esistenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può assegnare agli enti gestori risorse per attività di monitoraggio e prevenzione dell'inquinamento e per il potenziamento della sorveglianza».*

---

**13.89**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 12, sostituire la parola: «stabilite» con la seguente: «definite».*

---

**13.90**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 12, aggiungere, dopo la parola: «stabilite» la seguente: «dettagliatamente».*

---

**13.91**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 12, sostituire la parola: «stipula» con la seguente: «sottoscrizione».*

---

**13.92**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 12, sopprimere la parola: «apposita».*

---

**13.93**

CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 12, terzo periodo, dopo le parole: «Forze Armate», inserire le seguenti: «e delle Forze di Polizia, nell’ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, previa intesa con i Ministri competenti.».*

---

**13.0.1**

CALEO, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Dopo l’articolo 13 inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Strumenti di tutela paesistica all’interno dei parchi)*

1. La funzione di verifica della conformità agli interessi paesaggistici degli interventi su immobili o aree vincolate di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono attribuite all’ente parco, limitatamente al territorio di pertinenza amministrato, comprensivo delle eventuali aree contigue, a far data dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente disposizione.

2. Nei casi in cui l’area o l’immobile vincolato ricada, anche parzialmente, in uno dei territori di cui all’articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’ente parco territorialmente competente esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai sensi dell’articolo 146, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004.

3. L’ente parco provvede alla trasmissione dell’autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza ai sensi dell’articolo 146, comma 11, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

4. L’ente parco rilascia l’autorizzazione paesaggistica per l’intervento proposto nel rispetto ed in conformità con le disposizioni contenute nel piano paesaggistico e/o nel piano per il parco e, comunque, i parametri di riferimento sono costituiti nella tutela dei valori paesaggistici ed ambientali riconosciuti dei luoghi, in funzione della tutela del bene paesaggistico.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’articolo 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

6. Il parere di cui all’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004 è espresso dall’ente parco ad ogni effetto di legge, secondo la

disciplina ivi stabilita. In tali casi l'ente parco si può avvalere del Corpo forestale dello Stato o del proprio corpo di vigilanza, se presente. La disciplina di cui all'articolo 29 si estende anche ai casi contemplati nel presente articolo.

7. Per gli aspetti incidenti sulle competenze esclusive delle sovrintendenze, gli enti parco concludono intese e accordi con le sovrintendenze per disciplinare le rispettive attività amministrative.

8. In relazione ad attività poste in essere all'interno dell'area protetta in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, i poteri di cui all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991 affidati all'organismo di gestione dell'area naturale protetta sono concorrenti rispetto a quelli attribuiti al comune in materia urbanistico/edilizia.

9. I procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del presente articolo restano di esclusiva competenza della sovrintendenza".

---

#### 14.1

ARRIGONI

*Al comma 1, nell'articolo 19-bis, sopprimere i commi 1 e 2.*

---

#### 14.2

DE PETRIS

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «cinque anni».*

---

#### 14.3

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «generali».*

---

#### 14.4

DE PETRIS

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «le priorità programmatiche».*

---

**14.5**

DE PETRIS

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «gli obiettivi».*

---

**14.6**

DE PETRIS

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la parola:«singole».*

---

**14.7**

DE PETRIS

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la parola:«oggettivi».*

---

**14.8**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «geomorfologica».*

---

**14.9**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «ed incidenza».*

---

**14.10**

DE PETRIS

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole. «agli interessi socio-economici».*

---

**14.11**

DE PETRIS

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la parola: «altresì».*

---

**14.12**

DE PETRIS

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la parola: «scientifico».*

---

**14.13**

DE PETRIS

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «e socio-economico».*

---

**14.14**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, FUCKSIA, SERRA, COTTI, CASTALDI

*Al comma 1, al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 19-bis dopo le parole: «programma triennale le regioni», aggiungere le seguenti: «le associazioni ambientaliste nazionali e locali».*

---

**14.15**

DE PETRIS

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la parola: «integrazioni».*

---

**14.16**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».*

---



**14.17**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, sopprimere il comma 2.*

---

**14.18**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 19-bis, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle seguenti imposizioni:

a) addizionale erariale della tassa automobilistica sui veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) tassa annuale sulla unità navali da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 20 metri, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) imposta erariale sui voli dei passeggeri di aereotaxi di cui all'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere a) e b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2-bis. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette e delle riserve marine si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente».

---

**14.19**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la parola: «ordinarie».*

---

**14.20**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «quarantacinque».*

---

**14.21**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «30 giugno» con le parole: «1° giugno».*

---

**14.22**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «per la successiva annualità».*

---

**14.23**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «e promozione».*

---

**14.24**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, sopprimere il comma 4.*

---

**14.25**

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, FUCXSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, al comma 6 dell'articolo 19-bis apportare le seguenti modifiche:*

*dopo le parole: «sono riscossi dagli enti gestori e» sopprimere l'avverbio: «prioritariamente»;*

*dopo le parole: «finanziamento delle attività» sostituire la parola: «gestione» con la parola: «sorveglianza».*

---

**14.26**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 6, sopprimere la parola: «prioritariamente».*

---

**14.27**

ARRIGONI

*Al comma 1, nell'articolo 19-bis comma 6, alla quarta riga del primo capoverso sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».*

---

**14.28**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole: «le intese».*

---

**14.29**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole: «le pronunce».*

---

**14.30**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, punto 7, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «fatta salva l'amministrazione vigilante».*

---

**14.31**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

---

**14.32**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, sopprimere il punto 8.*

---

**14.33**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere la parola: «massima».*

---

**14.34**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere le parole: «e sinergia».*

---

**14.35**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere le parole: «dell'industria nautica».*

---

**14.36**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere le parole: «della subacquea».*

---

**14.37**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere la parola: «universitaria».*

---

**14.38**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, FUCXSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, al comma 9 dell'articolo 19-bis dopo le parole: «l'ente gestore e le associazioni» sopprimere il testo tra le parole: «di categoria» e «da diporto».*

---

**14.39**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere le parole: «riconosciute a livello nazionale».*

---

**14.40**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 9, sostituire le parole: «all'anno» con le seguenti: «ogni sei mesi».*

---

**14.41**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere le parole: «e suggerimenti».*

---

**14.42**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere le parole: «non vincolante».*

---

**14.43**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, sopprimere i punti 11, 12, e 13.*

---

**14.44**

ARRIGONI

*Al comma 1, nell'articolo 19-bis eliminare il comma 11.*

---

**14.45**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 11, sopprimere la parola: «minima».*

---

**14.46**

ZIZZA

*All'articolo 19-bis richiamato, comma 11, sopprimere le parole da: «, entro le soglie» fino alla fine del comma ed il comma 12.*

---

**14.47**

FLORIS, LIUZZI, CARIDI, ZIZZA, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», dopo il comma 11, inserire il seguente:*

*«11-bis. I parchi nazionali con estensione a mare saranno dotati delle dotazioni di personale per la gestione della parte a mare».*

---

**14.48**

FLORIS, LIUZZI, ZIZZA, CARIDI, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», al comma 12, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Per i consorzi di gestione di aree marine protette e per i parchi nazionali con estensione a mare».*

---

**14.49**

DE PETRIS

*Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».*

---

**15.1**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, dopo le parole: «e delle piante organiche» sopprimere le parole restanti fino alla fine del periodo.*

---

**15.2**

ZIZZA

*All'articolo 21 richiamato, comma 1, sopprimere le parole da: «e delle piante organiche».*

---

**15.3**

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, all'articolo 21 il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e

del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e presso gli enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.

Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale possono essere affidati compiti di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo *status* giuridico di guardiaparco. Ai guardiaparco sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla sua competenza e delle relative aree contigue, nonché nei Sic e ZPS individuate con decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta».

---

## 16.1

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER

*La lettera c) del comma 1 (che apporta modificazioni all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991) è soppressa.*

---

## 16.2

DE PETRIS

*Il comma 1 lettera d) è sostituito dal seguente: «dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

*«6-bis. L'attività di controllo faunistico è disciplinata ai sensi dell'articolo 19 della legge n 157 del 1992».*

---



**17.0.1**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge-quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

"2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree protette regionali, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo *status* giuridico di guardiaparco.

Ai guardiaparco dei parchi e delle aree protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e nei limiti territoriali delle aree naturali protette regionali, nonché nei Sic e ZPS qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta".»

**17.0.2**

CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, ORRÙ, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Modifiche all'articolo 27 della legge n. 394 del 1991)*

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge-quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

"2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree protette regionali, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza. Ad essi è conferito lo status giuridico di guardiaparco. Ai guardiaparco dei parchi e delle aree protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e nei limiti territoriali delle aree naturali protette regionali, nonché nei Sic e ZPS qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta".»

---

### 17.0.3

ARRIGONI

*Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

"2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree protette regionali, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo status giuridico di guardiaparco.

Ai guardiaparco dei parchi e delle aree protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e nei limiti territoriali delle aree naturali protette regionali, nonché nei Sic e ZPS qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta".»

---

**17.0.4**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Modifiche all'articolo 27 della legge n.394 del 1991)*

1. All'articolo 27 della legge n.394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Al personale addetto alla vigilanza delle aree naturali protette istituite dalle regioni ai sensi della presente legge è riconosciuta, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".»

**19.1**

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, al comma 1 dell'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:*

*al primo periodo in fine aggiungere le seguenti parole: «fatto salvo che il fatto non costituisca maggiore reato»;*

*al primo periodo sostituire il numero: «200» con la seguente: «2.000» ed il numero: «50.000» con la seguente: «100.000»;*

*al secondo periodo sostituire il numero: «200» con la seguente: «2000» e «25.000» con la seguente: «50.000».*

**19.2**

BERGER, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da 200 euro 50.000 euro» con le seguenti: «da 100 euro a 25.000 euro», e le parole: «da 200 euro 25.000 euro» con le seguenti: «da 100 euro a 12.500 euro»;*

*b) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «da 100 euro a 2.000 euro» con le seguenti: «da euro 50 a euro 1.000».*

**19.3**

PICCOLI, BRUNI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da 200 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «da 150 euro a 30.000 euro».*

---

**19.4**

PICCOLI, BRUNI

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da 200 euro a 5.000 euro» con le seguenti: «da 150 euro a 25.000 euro.».*

---

**19.5**

ARRIGONI

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «200 euro» ovunque ricorrono con le seguenti: «100 euro» e, alla lettera c) sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti: «50 euro».*

---

**19.6**

ARRIGONI

*Al comma 1, nella lettera c) eliminare le parole: «legale rappresentante» dalla seguente: «direttore».*

---

**20.1**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, punto 3 sopprimere la lettera a).*

---

**20.2**

PICCOLI

*Al comma 1, al capoverso «Art. 33», comma 3, dopo le parole: «che lo presiede», inserire le seguenti: «da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».*

---

**20.21**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, punto 3 all'ultimo periodo, dell'ultimo capoverso sostituire le parole: «dell'apporto tecnico» con le seguenti: «del supporto tecnico-operativo».*

---

**20.3**

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, FUCKSIA, SERRA, COTTI, CASTALDI

*Al comma 1, al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 33 dopo le parole: «e delle riserve naturali» aggiungere le parole: «e da un rappresentante delle associazioni ambientaliste nazionali».*

---

**20.0.1**

LANIECE, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, PALERMO, BERGER, PANIZZA, DI BIAGIO, MANASSERO, ZANONI, FAVERO

*Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991)*

1. Il primo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, della disciplina del parco nazionale d'Abruzzo, del parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Valle d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla nomina del consiglio direttivo, alla funzionalità delle sedi, alla nomina del direttore e all'adozione del piano del parco.

La sorveglianza nei predetti enti è affidata ai guardaparco alle dipendenze degli enti stessi».

---

### **20.0.2**

ARRIGONI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Modifiche all'articolo 35 della legge 394 del 1991)*

1. All'articolo 35, comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo e del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla nomina del consiglio direttivo, alla funzionalità delle sedi, alla nomina del direttore e all'adozione del piano del parco. La sorveglianza nei predetti Enti è affidata ai guardaparco alle dipendenze degli enti stessi".»

---

### **20.0.3**

ARRIGONI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Modifiche all'articolo 35 della legge 394 del 1991)*

1. All'articolo 35, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, sostituire le parole: «e devono essere informate ai principi generali della presente legge» con le seguenti: «che, conseguentemente all'intesa e conformemente agli indirizzi in essa contenuti, disciplina, con legge regionale, le modalità di gestione e di specifica tutela, anche in deroga agli articoli 8, 11 e 12 della presente legge, in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in tema di aree protette".»

---

**20.0.4**

CROSIO, ARRIGONI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifiche all'articolo 35 della legge 394 del 1991)*

1. All'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche le intese di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al Parco nazionale dello Stelvio, vanno assunte con la regione Lombardia ai fini del trasferimento o della delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari anche alla regione stessa».

---

**20.0.41**

LANIECE, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, PALERMO, BERGER, PANIZZA, DI BIAGIO, MANASSERO, ZANONI, FAVERO

*Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)*

1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561», sono sostituite dalle seguenti: «ha una sede in un comune del versante piemontese ed una sede in un comune del versante valdostano del parco».

---

**21.0.1**

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Disposizioni per le regioni a statuto speciale  
e per le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

---

**21.0.2**

ZIZZA

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Disposizioni finali)*

1. Il personale che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato presso enti gestori di aree protette, anche per il tramite di società di lavoro interinale, può essere assunto alle dipendenze dirette dell'ente gestore previo esperimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli, a condizione che da tali assunzioni non derivino nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---



**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 138**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR NICOLÒ CATANIA, COORDINATORE DEI  
SINDACI DELLA VALLE DEL BELICE SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE  
CONSEGUENZE DEL SISMA*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 27 gennaio 2016

### **Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)**

**47<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**GINETTI**

*Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,20*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>:*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (n. COM (2015) 625 definitivo): esame e rinvio;**

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (n. COM (2015) 634 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.**

**Plenaria**

**158<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*La seduta inizia alle ore 13,25.*

## AFFARI ASSEGNATI

**Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)» (n. 674)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio dell'affare)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra l'affare assegnato n. 674 sulle priorità dell'Unione europea per il 2016, spiegando che esso consente di esaminare contestualmente tre importanti documenti programmatici annuali, due dell'Unione europea e uno del Governo italiano, ovvero: la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2016: È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015) 610), del 27 ottobre 2015; il Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017), relativo alle Presidenze dei Paesi Bassi, della Slovacchia e di Malta (12396/15), presentato il 3 dicembre 2015; la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2016 (*Doc. LXXXVII-bis*, n. 3), presentata alle Camere il 23 dicembre 2015.

Ricorda preliminarmente che l'esame dei documenti programmatici concernenti le politiche dell'Unione europea rappresenta, ai sensi dell'intesa di collaborazione con la Conferenza delle Assemblee regionali, sancita con la risoluzione *Doc. XXIV*, n. 35, del 24 settembre 2014, una sede privilegiata di «confronto politico sui principali temi di interesse comune» tra il Parlamento nazionale e le Assemblee legislative regionali.

La Commissione europea ha presentato, il 27 ottobre 2015, il suo Programma di lavoro per il 2016, in piena continuità rispetto agli orientamenti politici dell'anno precedente, espressi all'inizio del mandato del presidente Juncker. Unitamente al discorso sullo stato dell'Unione, il Programma della Commissione riporta lo stato dell'arte delle principali misure messe in atto finora dalla Commissione e prospetta le prossime azioni che si ha intenzione di intraprendere.

L'idea di fondo del Programma, che lo scorso anno era espressa con il titolo «Un nuovo inizio», è mantenuta e ulteriormente rafforzata con l'affermazione che «è il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione». La Commissione intende, quindi, continuare a mettere in atto e guidare un'azione energica, in discontinuità politica rispetto al passato, per far fronte alle sfide epocali connesse con la crisi economica, finanziaria, istituzionale e sociale, e aggravate ulteriormente dalla minaccia globale del terrorismo di matrice islamista e dalla pressione migratoria senza precedenti sulle frontiere meridionali dell'Unione. Ci si trova di fronte, è evidente a tutti, ad una fase decisiva per il futuro delle istituzioni europee e della stessa Unione europea. Da come l'Europa saprà affrontare i feno-

meni migratori dando una risposta comune e da come saprà unitariamente affrontare il pericolo terrorista senza rinchiudersi negli Stati nazionali, si deciderà il futuro della costruzione europea. Allo stesso tempo, la capacità concreta di produrre la discontinuità a cui la Commissione si è impegnata diventa decisiva per superare la crisi del rapporto tra Europa e cittadini europei e tornare a far percepire l'Europa come una straordinaria opportunità e non come un vincolo o un problema.

Il Programma – prosegue il relatore – si suddivide in 10 capitoli, corrispondenti a determinate priorità politiche, e presenta sei allegati, il primo dei quali raccoglie le 23 iniziative legislative che saranno proposte dalla Commissione europea nell'arco del 2016.

Il secondo allegato contiene ulteriori iniziative legislative che la Commissione ha intenzione di intraprendere, volte esclusivamente a riesaminare e rivedere ambiti fondamentali della legislazione vigente, nell'ottica della semplificazione della normativa settoriale e di semplificazione normativa e burocratica delle diverse politiche dell'Unione (programma «REFIT»). Al programma REFIT si aggiunge – rispetto allo schema dello scorso anno – un ulteriore allegato – l'allegato V – recante un elenco di atti normativi in vigore da abrogare in quanto obsoleti.

Altra aggiunta rispetto allo scorso anno è rappresentata dall'allegato III, in cui sono individuate alcune proposte legislative già presentate, ritenute prioritarie e quindi meritevoli di essere portate avanti con maggiore decisione e adottate in tempi brevi.

L'allegato IV riporta le proposte legislative che la Commissione europea ritiene di ritirare o modificare, previo parere del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto superate, bloccate o non abbastanza ambiziose rispetto alle priorità politiche del Programma.

Nell'ambito delle politiche per l'occupazione e la crescita, il Programma ricorda gli strumenti già operanti per il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro quali l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e gli orientamenti per favorire il rientro al lavoro dei disoccupati di lunga durata. In tale contesto, tra le nuove iniziative di cui all'Allegato I figura la «Agenda per le nuove competenze per l'Europa», che mira a promuovere lo sviluppo delle competenze, compreso il riconoscimento reciproco delle qualifiche, a sostenere la formazione professionale e l'istruzione superiore e a sfruttare appieno il potenziale dei posti di lavoro digitali.

Per quanto riguarda gli investimenti, con l'operatività del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il Programma si propone ora di rafforzare il terzo pilastro del Piano Juncker, ovvero il miglioramento del contesto per gli investimenti. Al riguardo, tuttavia, non figurano nuove iniziative specificamente dedicate allo scopo.

Peraltro, ricorda il relatore, è stato presentato, il 2 dicembre 2015, un pacchetto sull'economia circolare, composto da quattro proposte di direttive e un piano d'azione di vasta portata, per creare un mercato unico per il riutilizzo di materiali e risorse, che consentirà di sostenere il passaggio da un'economia lineare a un'economia circolare. A tal fine occorrerà in-

tervenire in tutte le parti del ciclo economico, dall'approvvigionamento al riciclaggio, passando attraverso la produzione, il consumo e la gestione dei rifiuti. Per il 2016 è prevista anche la presentazione di una proposta sui rifiuti con obiettivi a lungo termine. Inoltre, nel 2016, sarà presentato un nuovo approccio, per assicurare la crescita economica e la sostenibilità sociale e ambientale dell'Europa oltre l'orizzonte temporale del 2020, tenendo conto del riesame di Europa 2020 e della realizzazione interna ed esterna degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite.

Dopo la presentazione, nel maggio 2015, della strategia per il mercato unico digitale, l'obiettivo nel 2016 è quello di presentare tutte le proposte necessarie perché l'Unione riesca a realizzare un mercato unico digitale pienamente funzionante prima della fine del mandato della Commissione Juncker.

L'obiettivo resta quello dell'abbattimento delle barriere nazionali negli ambiti della regolamentazione delle telecomunicazioni, della legislazione in materia di diritto d'autore e di protezione dei dati, della gestione delle frequenze e dell'applicazione del diritto in materia di concorrenza, pur tenendo pienamente conto delle diversità culturali. Con la creazione di un mercato unico digitale connesso sarà possibile, secondo la Commissione europea, generare in Europa fino a 250 miliardi di euro di crescita aggiuntiva nel corso del mandato dell'attuale Commissione, il che consentirà di creare centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro, in particolare per i giovani, e di dare vita ad una società dinamica basata sulla conoscenza.

A tal fine, nel corso del 2016, saranno presentate proposte legislative sul diritto d'autore connesse con il mercato digitale, nonché sui diritti in materia di contratti digitali, sulla libera circolazione dei dati, sulle tecnologie *cloud* e sull'IVA applicabile al commercio elettronico. In materia di telecomunicazioni è già stata presentata la proposta di regolamento sulla portabilità dei servizi *online* nell'Unione europea ed è già entrato in vigore il regolamento sull'abolizione delle tariffe di *roaming* a partire dal 15 giugno 2017.

La Commissione ha presentato nel 2015 un quadro strategico per una «Unione dell'energia», in cui ha definito i principali interventi necessari per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ridurre la dipendenza dalle importazioni provenienti dai Paesi terzi, integrare maggiormente i mercati nazionali dell'energia, migliorare l'efficienza energetica e promuovere la ricerca e l'innovazione nel settore dell'energia.

Facendo seguito a tale quadro strategico, il Programma prevede per il 2016: – un pacchetto che comprende proposte legislative sul nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica e sul relativo quadro normativo (in funzione dell'obiettivo di raggiungere entro il 2030 un trasferimento verso i Paesi vicini del 15% dell'energia elettrica prodotta), e la revisione del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e del gas; – una proposta per ripartire gli sforzi nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS), come l'edilizia, l'agricoltura, la decarbonizzazione dei trasporti; – un pacchetto sull'energia rinno-

vabile, contenente criteri di sostenibilità per la biomassa; – un pacchetto sull'efficienza energetica, compresa quella degli edifici.

Il mercato interno è considerato uno dei principali punti di forza dell'economia europea ed è anche alla base della forza e della capacità produttiva dell'industria europea. Al fine di un ulteriore potenziamento del mercato unico, la Commissione ha presentato, il 28 ottobre 2015, un nuovo programma strategico (COM(2015) 550) orientato in tre direzioni fondamentali: creare opportunità per i consumatori, i professionisti e le imprese; incoraggiare e realizzare l'ammodernamento e l'innovazione di cui l'Europa ha bisogno; conseguire risultati pratici a beneficio dei consumatori e delle imprese nella loro vita quotidiana.

Sulla base di tale strategia, nel 2016 si passerà all'adozione di misure concrete, tra cui: nuovi orientamenti sull'applicazione del diritto europeo ai modelli aziendali dell'economia collaborativa; un'azione per favorire la crescita delle PMI e delle *start-up*; iniziative volte a regolamentare le professioni; un'iniziativa legislativa che definisca un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza; iniziative legislative per agevolare la prestazione transfrontaliera dei servizi, ovviare agli ostacoli normativi nei settori fondamentali dei servizi alle imprese e delle costruzioni e affrontare il problema delle discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza; un riesame del quadro per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; un'azione di standardizzazione, comprese le norme sui servizi; proposte relative a strumenti per la raccolta di informazioni di mercato e il miglioramento della procedura di notifica a norma della direttiva sui servizi; un piano d'azione per assicurare una maggiore sensibilizzazione ai principi del riconoscimento reciproco nel settore delle merci.

Nel contesto del mercato unico è stato adottato, il 30 settembre 2015, il piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali (COM(2015) 468), finalizzato a consentire di disporre di costi più bassi di raccolta di credito, di migliorare il finanziamento delle *start-up* e di ampliare la base di investitori.

Tra le altre iniziative concrete previste nell'Allegato I per il 2016 figurano: un pacchetto sulla mobilità dei lavoratori che consiste in una comunicazione sulla mobilità dei lavoratori, in una revisione mirata della direttiva sul distacco dei lavoratori e nella revisione dei regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; un piano d'azione in materia di difesa per orientare il mercato, le industrie e le competenze europee alla realizzazione delle priorità militari collegate alle esigenze sul piano della sicurezza; un piano d'azione per un regime definitivo dell'IVA in funzione antifrode; un pacchetto di misure sulla tassazione delle società, basato sul principio che le imprese devono pagare le imposte nel Paese in cui generano gli utili e finalizzato a rafforzare la trasparenza e combattere l'evasione fiscale; una strategia spaziale a vantaggio dell'economia, delle autorità pubbliche e dell'intera società europea.

Riguardo alla tassazione delle imprese, il Programma prevede il ritiro della proposta per una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), attualmente bloccata, per sostituirla con proposte

per un approccio articolato in più fasi, cercando di raggiungere dapprima un accordo su una base imponibile obbligatoria. Inoltre, nell'ambito delle proposte già presentate da portare avanti in modo prioritario (allegato III), figura la proposta di direttiva sulla cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

Le azioni concernenti l'Unione economica e monetaria si basano sulla Relazione dei cinque Presidenti, che prospetta un percorso verso il completamento di una autentica Unione economica e monetaria, suddiviso in due fasi.

Riguardo alla prima fase (luglio 2015 – giugno 2017), la Commissione europea ha già presentato un approccio rinnovato al semestre europeo e una serie di strumenti più efficaci per la *governance* economica, tra cui l'istituzione di comitati nazionali per la competitività e di un Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche. Inoltre, l'Allegato I al Programma prevede la presentazione di una proposta di regolamento che definisce le tappe verso l'instaurazione di un regime europeo di garanzia dei depositi bancari basato su un meccanismo di riassicurazione. Tale proposta è stata effettivamente già presentata in data 24 novembre 2015.

Successivamente, in vista del passaggio alla fase 2 del completamento dell'UEM, prevista a partire dalla metà del 2017, la Commissione europea presenterà un Libro bianco, previsto per la primavera 2017, e promuoverà una consultazione pubblica e un dibattito in tutta l'Unione.

Il Programma prevede, inoltre, lo sviluppo di una dimensione sociale dell'UEM, un pilastro europeo dei diritti sociali, mediante un'iniziativa diretta a colmare le lacune della normativa vigente e a individuare principi e parametri di riferimento comuni, in particolare riguardo al concetto di flessicurezza, per arrivare progressivamente a una maggiore convergenza delle performance occupazionali e sociali.

Nell'ambito delle proposte già presentate, da portare avanti in modo prioritario (allegato III) figura la proposta di decisione relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso.

Riguardo all'accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti, la Commissione europea è impegnata a negoziare un accordo equo ed equilibrato, con un nuovo approccio alla protezione degli investimenti.

Inoltre, la Commissione proseguirà ad attuare un'ambiziosa agenda sugli scambi bilaterali, che già coinvolge 27 *partner* negoziali e che integra il sistema multilaterale dell'Organizzazione mondiale del commercio. In particolare, nel 2016, la Commissione cercherà di pervenire all'applicazione provvisoria di un certo numero di nuovi accordi, tra cui quelli conclusi con il Canada e con diverse regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

A fronte delle minacce alla sicurezza dei cittadini europei, provenienti dal terrorismo, la radicalizzazione, la criminalità organizzata e la criminalità informatica, la Commissione si concentrerà sull'attuazione dell'agenda europea sulla sicurezza. Al riguardo la Commissione ha già pre-

sentato una proposta di riesame della decisione quadro sulla lotta al terrorismo, in modo da affrontare il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri (COM(2015) 625) e una proposta per il rafforzamento della normativa sulle armi da fuoco a uso civile. Inoltre presenterà un'iniziativa per la lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Nel 2016, inoltre, la Commissione promuoverà avanzamenti da parte del Parlamento e del Consiglio in merito alla Procura europea e alla riforma di Europol. Tali iniziative, figurano anche all'allegato III, relativo alle proposte già presentate, da portare avanti in modo prioritario.

A fronte della drammatica pressione migratoria alle frontiere dell'Unione, destinata a perdurare ancora nel tempo, aggravata oggi anche dall'esigenza di contrastare la minaccia terroristica, la Commissione europea, nel corso del 2015, ha messo in campo un'agenda sulla migrazione, in base alla quale sono già operativi due programmi di emergenza per il ricollocamento di 160 mila persone bisognose di protezione internazionale, che saranno trasferite dagli Stati membri più colpiti ad altri Stati membri dell'Unione europea.

Inoltre, ogni giorno le operazioni congiunte Poseidon e Triton dell'Agenzia Frontex portano soccorso a naufraghi nel Mediterraneo e squadre di sostegno per la gestione dei flussi migratori intervengono nei «punti di crisi» (*hotspots*) per aiutare le autorità nazionali in Grecia e in Italia all'identificazione e la registrazione dei nuovi arrivati.

L'Unione europea ha già mobilitato 4 miliardi di euro per l'assistenza umanitaria, gli aiuti allo sviluppo, l'assistenza economica e la stabilizzazione dei siriani nel loro Paese e nelle comunità che li hanno accolti in Libano, Turchia, Giordania, Iraq ed Egitto. Un importo supplementare di 1,8 miliardi di euro sarà destinato alla creazione di un «Fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa».

La crisi ha reso evidente l'esigenza di ripensare radicalmente il modo di gestire le frontiere esterne dell'Unione e di rivedere il quadro normativo in materia di asilo. A tal fine la Commissione presenterà una proposta per un sistema strutturato di reinsediamento dei rifugiati e per la revisione del sistema di Dublino sull'asilo. Inoltre saranno compiuti passi per progredire verso l'istituzione di una guardia di frontiera e di una guardia costiera europee attraverso il rafforzamento di Frontex.

Nell'ambito di questa priorità politica, menzionando le sfide geopolitiche presenti alle frontiere orientali e meridionali dell'Unione, la Commissione europea afferma chiaramente la necessità che l'Unione si doti di una nuova strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza, basata su un approccio coerente e concertato di tutti gli strumenti disponibili all'azione esterna dell'Unione.

Nell'ambito delle relazioni con i Paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, a seguito della consultazione pubblica in corso, sarà presentato un nuovo quadro d'azione post-Accordo di Cotonou. Infine, sarà presentato un pacchetto per la riforma del settore sicurezza e



un eventuale nuovo strumento specifico per il rafforzamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo nei Paesi terzi.

Per quanto riguarda la strategia «Legiferare meglio», diretta a potenziare gli strumenti quali le valutazioni, le valutazioni d'impatto e le consultazioni pubbliche, il 15 dicembre 2015, il Consiglio Affari generali ha confermato il proprio accordo politico sul testo concordato in via provvisoria con il Parlamento europeo e la Commissione riguardo alla proposta di accordo interistituzionale «Legiferare meglio». L'accordo sarà ora trasmesso al Consiglio per l'adozione formale per poi essere adottato in via definitiva.

Nell'ambito del rafforzamento della trasparenza del processo decisionale interno all'Unione, la Commissione reitera l'intenzione già annunciata per il 2015, di voler presentare una proposta di accordo interistituzionale per l'obbligatorietà di un registro per la trasparenza obbligatorio, per tutti i rappresentanti di interessi (*lobby*), in modo da garantire che tutte le istituzioni europee indichino chiaramente chi influenza il processo decisionale europeo.

Infine, la Commissione esprime la volontà di proseguire e intensificare il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel dialogo politico e nel processo decisionale europeo, nonché di ampliare i «dialoghi con i cittadini» che consentono alla Commissione di ascoltare direttamente i cittadini nelle loro regioni e di rispondere alle domande che stanno loro a cuore.

Il relatore passa, quindi, a disaminare il Programma di 18 mesi delle tre Presidenze olandese, slovacca e maltese, presentato il 3 dicembre 2015, il quale ricalca la struttura dell'Agenda strategica adottata dal Consiglio europeo del 27 giugno 2014.

Esso si compone di cinque capitoli: 1. Occupazione, crescita e competitività, a sua volta suddiviso in Mercato unico, Imprenditorialità e creazione di posti di lavoro, Investire nel futuro, Attrattiva globale, Unione economica e monetaria; 2. Un'Unione che responsabilizza tutti i suoi cittadini e li protegge; 3. Verso un'Unione dell'energia dotata di una politica lungimirante in materia di clima; 4. Libertà, sicurezza e giustizia; 5. L'Unione come attore forte sulla scena mondiale.

Obiettivo primario, fra tutti gli obiettivi del Programma, secondo il Trio di Presidenze, rimane quello della crescita economica e della creazione di posti di lavoro, da perseguire in tutti i settori di intervento, finché gli sforzi non inizieranno a produrre effetti significativi sull'economia reale e sulla società con una ripresa solida e sostenibile.

Le iniziative che figurano nel Programma del Consiglio, quindi, coincidono sostanzialmente con quelle della Commissione, salvo che per alcuni spetti ulteriori che sono evidenziati di seguito.

Con particolare riguardo agli investimenti, i *partner* del Trio si concentreranno sugli sforzi volti a mantenere e accrescere la competitività del settore dei trasporti al fine di migliorare la connettività regionale e globale, creare posti di lavoro e incoraggiare la crescita. Si farà leva sulla politica di coesione e gli investimenti saranno indirizzati soprattutto al capi-

tale umano, all'istruzione, alle competenze e all'innovazione, fondamentali per un'economia competitiva basata sulla conoscenza.

In tale contesto, il Programma del Consiglio pone attenzione anche al «quarto pacchetto ferroviario», che è attualmente all'esame del Parlamento europeo in seconda lettura. Esso inteso a rimuovere i rimanenti ostacoli alla creazione di uno spazio ferroviario europeo unico, favorendo la concorrenza e l'innovazione, oltre ad attuare riforme strutturali e tecniche per aumentare la sicurezza, l'interoperabilità e l'affidabilità della rete ferroviaria europea.

Nell'ambito della politica commerciale, il Consiglio ritiene prioritaria anche l'attuazione degli accordi raggiunti nell'ambito dell'agenda di Doha dell'OMC e la considerazione da dare alla eventuale concessione dello «status di economia di mercato» alla Cina. In ogni caso, con la Cina sono in atto negoziati per un accordo Unione europea-Cina in materia di investimenti.

Per quanto riguarda i temi della migrazione irregolare, dell'asilo e della politica estera comune, il Programma del Consiglio esprime maggiore cautela rispetto alla Commissione UE, come per esempio sulle «eventuali» modifiche al regolamento di Dublino.

Tuttavia, anche nel Programma delle tre Presidenze si condivide l'importanza di un'applicazione efficace e coerente di tutte le politiche dell'Unione europea connesse con l'azione esterna, sulla base di un approccio globale che metta in relazione i diversi settori, quali diplomazia, commercio, energia, sviluppo, migrazione, diritti umani, sicurezza e difesa. Secondo il Consiglio, nel contesto globale odierno coesistono minacce, sfide e opportunità e in cui la sicurezza interna ed esterna dell'Unione europea sono sempre più collegate. Un «arco di instabilità» che si estende dall'Europa orientale al Sahel colpisce la sicurezza stessa dell'Unione europea e rischia di compromettere i suoi interessi e valori condivisi. E la maggiore mobilità umana ha posto problematiche come la migrazione irregolare e la tratta e il traffico di esseri umani.

Per quanto riguarda gli aspetti esterni della migrazione, le tre Presidenze porranno in evidenza l'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione, le conclusioni dei Consigli europei di aprile, giugno e ottobre 2015, l'esito della riunione dei capi di Stato o di Governo del settembre 2015 e i risultati del Vertice di La Valletta dell'11 e 12 novembre 2015, come pure la conferenza ad alto livello sulla rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali dell'8 ottobre 2015.

In particolare, le misure concordate in materia di migrazione dovranno essere attuate e valutate nel 2016 e nel 2017 in quanto alcune di esse richiedono un approccio a medio o lungo termine, in particolare quelle volte ad arginare i flussi di migrazione irregolare e ad affrontarne le cause profonde rafforzando la cooperazione con i Paesi di origine e di transito in modo integrato. Per quanto concerne la lotta al terrorismo, la risposta dell'Unione europea dovrà includere un approccio alla sicurezza e alla diplomazia congiunto e orientato all'esterno.

Il riesame della politica europea di vicinato e la revisione intermedia dello strumento europeo di vicinato, nel corso del 2016 e 2017, saranno essenziali per definire un nuovo approccio nei confronti dei nostri vicini.

In materia di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), il Consiglio ritiene necessario rafforzare le capacità civili e militari dell'Unione europea e adattare meglio la PSDC alle sfide presenti e future, comprese le considerazioni relative ai diritti umani. L'Unione europea dovrebbe intensificare ulteriormente la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa, anche a livello internazionale, in stretto coordinamento con parti internazionali quali le Nazioni Unite e la NATO, come pure con l'industria europea della difesa.

A completamento dell'analisi del Programma di 18 mesi delle tre Presidenze olandese, slovacca e maltese, il relatore sottolinea alcuni punti specifici contenuti nel Programma del semestre olandese.

In effetti, durante la Presidenza olandese sarà dato avvio all'Agenda urbana europea, attraverso la prevista conclusione, il 30 maggio 2016, del «Patto di Amsterdam». In vista di tale evento, la Presidenza ha in programma di stabilire *partnership* tra Stati membri, città, Commissione europea e altri attori, sui temi della qualità dell'aria, degli alloggi, della povertà e dell'integrazione dei rifugiati e degli immigrati. Sarà svolto anche un Consiglio informale congiunto Ambiente e Trasporti, il 14 e 15 aprile 2016, sulle tecnologie e le politiche innovative per trovare soluzioni di trasporto intelligenti e verdi, tra cui la guida automatizzata (*smart mobility*).

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, il 23 e 24 maggio 2016 si svolgerà a Istanbul il Vertice umanitario mondiale nel quadro delle Nazioni Unite. In tale sede, la Presidenza olandese ha intenzione di far esprimere all'Unione europea una voce forte e univoca, perché sia posta la dovuta attenzione sulla crisi migratoria e in particolare sull'individuazione delle cause profonde della crisi e sulla necessità di dare una risposta coordinata in cui siano integrate le diverse politiche interessate, in *partnership* con i Paesi terzi.

Nel valutare, per ultimo, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2016 (*Doc. LXXXVII-bis*, n. 3), presentata dal Governo alle Camere il 23 dicembre 2015, il relatore evidenzia che essa è strutturata in cinque parti. La prima parte, che riguarda le questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche, riporta gli impegni che il Governo intende assumere al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria e, più in generale, delle Istituzioni dell'Unione europea.

La seconda parte è dedicata alle priorità da adottare nel quadro delle politiche orizzontali – come le politiche per il mercato unico e la competitività, in linea con le Strategie della Commissione europea in materia di beni e servizi, mercato unico digitale, energia e mercato dei capitali – e settoriali – quali le politiche di natura sociale o quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini.

La terza parte, rivolta al tema della dimensione esterna dell'Unione, illustra, tra gli altri, gli orientamenti governativi in materia di politica estera e di sicurezza comune nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi.

La quarta parte è dedicata alle strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

Infine, la quinta parte completa il quadro con una sezione dedicata al ruolo di coordinamento delle politiche europee, svolto dal Comitato Interministeriale per gli Affari europei (CIAE) e al tema dell'adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea, con la consueta finestra sulle attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione.

Completano il testo quattro Appendici con specifici riferimenti al Programma di lavoro della Commissione adottato a ottobre e alle priorità legislative individuate, al bilancio dell'Unione europea approvato dal Parlamento europeo il 25 novembre 2015 e al Programma di 18 mesi del Trio delle Presidenze del Consiglio dell'Unione europea.

Nell'ambito della prima parte, un tema a cui il Governo attribuisce importanza primaria è quello di un ritorno a una piena e convinta adesione al progetto europeo, che deve tornare ad essere percepito dai cittadini come utile, efficace e vicino a loro, anche in vista del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma del 1957. A tale riguardo, già nel corso del 2016, il Governo intende avviare un dibattito pubblico sul futuro dell'Unione, rivolto innanzitutto alle giovani generazioni, che si concluderà poi durante la Presidenza maltese nella prima metà del 2017.

L'anniversario sarà, quindi, occasione per compiere un'analisi approfondita sui Trattati, tesa a verificarne l'attualità in relazione ai cambiamenti e alle sfide degli ultimi anni, allo scopo di rilanciare il progetto di integrazione europea. Il Governo mira a contrastare ad ogni tentativo di «rimpatrio delle competenze» garantendo, al contempo, il corretto funzionamento delle Istituzioni europee, nonché a perseguire il rafforzamento della legittimità democratica delle Istituzioni Unione europea.

Nell'ambito del negoziato diretto a porre le condizioni per una permanenza del Regno Unito all'interno dell'Unione europea, nell'interesse sia dell'Unione che della stessa Gran Bretagna, il Governo intende favorire l'avvio di un ampio dibattito volto a migliorare il funzionamento della «macchina» europea, ed è disponibile a valutare un accordo che possa risultare accettabile sia per gli Stati membri che intendono approfondire l'integrazione – a livello economico come a livello sociale e politico – sia per gli Stati membri che intendono limitare la cooperazione principalmente ai settori riguardanti il mercato unico. Si tratta di un percorso, in sostanza, che potrebbe condurre ad un'Europa «a cerchi concentrici», con al centro una Eurozona progressivamente rafforzata e che si mantenga aperta, in prospettiva, ad un'evoluzione verso un'Unione politica.

Riguardo al tema delle migrazioni, la strategia italiana sarà improntata alla valorizzazione dei principi di responsabilità, solidarietà, leale col-

laborazione e fiducia reciproca che devono ispirare l'azione dell'Unione europea ed i rapporti tra gli Stati membri.

Per raggiungere questi obiettivi, l'Italia sosterrà l'esigenza di sviluppare positive sinergie tra la politica esterna dell'Unione europea ed il settore degli Affari interni, allo scopo di condividere le strategie e massimizzare i risultati.

Obiettivo del Governo, con la collaborazione degli altri Stati membri, sarà, in particolare la piena attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione, adottata dalla Commissione europea il 13 maggio 2015, e l'applicazione delle decisioni del Consiglio Giustizia e affari interni relative alla cosiddetta *relocation* dei richiedenti protezione internazionale (Decisioni del 14 e 22 settembre 2015).

In quest'ottica, è intenzione del Governo sottolineare l'esigenza di un rafforzamento dell'Agenzia Frontex, che passi anche attraverso una riforma del suo mandato, e la necessità di sviluppare una concreta politica europea in materia di rimpatri. Il Governo, quindi, sosterrà e stimolerà l'Unione europea per accrescere gli sforzi volti alla definizione di nuovi accordi di riammissione con Paesi terzi ed all'attuazione di quelli già conclusi.

L'Italia ribadirà, inoltre, l'importanza di concentrare l'azione dell'Unione europea, oltreché sui richiedenti protezione internazionale, anche nei confronti dei cosiddetti migranti economici, nella convinzione che, per una concreta politica europea in materia migratoria, occorra sviluppare strategie complessive e organiche che tengano conto di tutte le componenti dei flussi.

Il Governo sarà attivamente impegnato nell'assicurare l'attuazione da parte europea del Piano di Azione adottato alla Conferenza de La Valletta dell'11-12 novembre 2015 tra l'Unione europea ed i Paesi del «processo di Rabat» (Africa mediterranea, occidentale e centrale) e del «processo di Khartoum» (Africa orientale e Corno d'Africa), in cui ci si è impegnati, tra l'altro, ad intervenire sulle cause profonde delle migrazioni irregolari e degli spostamenti forzati di persone, al fine di favorire la nascita di condizioni socio-economiche che rendano meno attrattiva l'opzione migratoria.

Infine, nell'ambito del riesame di medio termine del Quadro Finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2014-2020, che sarà presentato dalla Commissione europea nel corso del 2016, il Governo potrà sostenere la necessità di adeguare la programmazione finanziaria dell'Unione europea ai mutati scenari economici, politici e sociali, al fine di rafforzare, sia giuridicamente che finanziariamente, le politiche comunitarie a favore del controllo e della gestione dei fenomeni migratori e della cooperazione verso l'area mediterranea, medio-orientale e subsahariana.

In considerazione delle evidenti criticità, dimostrate dall'attuale sistema di Dublino, di fronte alle situazioni di emergenza della crisi migratoria tuttora in corso, il Governo sosterrà il progetto di riforma del Regolamento Dublino, presentato dalla Commissione europea il 9 settembre 2015 (COM(2015) 450), finalizzato a creare, in casi di crisi, un sistema

obbligatorio di *relocation* di richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri.

In tale contesto, il Governo intende stimolare il dibattito per una complessiva riforma del Regolamento, pur nella consapevolezza che tale obiettivo risulterà difficilmente raggiungibile nel breve periodo, a fronte della posizione della maggioranza del Consiglio più favorevole, nell'attuale fase, all'implementazione degli strumenti normativi già esistenti. In particolare, il Governo ribadirà l'esigenza, da un lato, di superare il principio della responsabilità dello Stato membro di primo ingresso sulla trattazione delle domande d'asilo, dall'altro, di procedere verso un meccanismo di riconoscimento reciproco delle decisioni nazionali in materia di asilo.

Sul versante della minaccia terroristica, il Governo considera importante, innanzitutto, incrementare gli sforzi intesi alla prevenzione dell'estremismo radicale violento mediante iniziative di contro-narrativa rivolte al pubblico di riferimento degli estremisti, che mettano in luce le contraddizioni della retorica islamista. Inoltre, l'Italia sosterrà lo sviluppo di forme avanzate di cooperazione pubblico/privato tra le strutture di *law enforcement*, i *providers*, nonché i gestori dei *social network* al fine di limitare l'abuso dello spazio telematico per scopi di radicalizzazione. Sul piano della cooperazione operativa di sicurezza, il nostro Paese appoggerà ogni azione finalizzata a promuovere la cooperazione operativa tra autorità antiterrorismo dei Paesi dell'Unione europea, affinché esse possano attivarsi tempestivamente in caso di rilevazione sul territorio dell'Unione di *foreign fighters* e/o di *returnees*, valorizzando l'azione di prevenzione di Europol.

Il Governo continuerà, inoltre, a perseguire la sicurezza delle frontiere come obiettivo primario dell'Unione europea, ritenendo importante la rapida approvazione della direttiva che consente alle Forze di Polizia l'accesso ai dati PNR (*Passenger Name Record*) dei passeggeri su tutti i voli intraeuropei. Particolare attenzione sarà dedicata, inoltre, al contrasto al crimine organizzato, al contrasto al traffico di armi da fuoco con la proposta di direttiva (COM(2015) 750) che rafforza la tracciabilità delle armi, nonché al contrasto alle reti criminali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani, un settore all'incrocio tra la dimensione interna e la dimensione internazionale delle politiche di sicurezza dell'Unione.

L'Italia continuerà, infine, a dare il suo contributo (anche tramite Europol e Interpol) alla lotta alla contraffazione in tutte le sue forme, seguendo le linee strategiche dell'Unione europea, anche attraverso i piani operativi dell'*EU Policy Cycle* (il ciclo programmatico dell'Unione europea per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, adottato nel 2010), dove il Governo italiano ha il ruolo di coordinatore della priorità «contraffazione di merci con impatto sulla salute e sicurezza pubblica». In tale contesto, saranno promosse le cooperazioni internazionali a tutela dei consumatori e di contrasto ai fenomeni nocivi per le produzioni di qualità, tenuto conto che proposte di regola-

mento sulla vigilanza del mercato e la sicurezza dei prodotti di consumo prevedono l'indicazione del Paese di origine delle merci diverse da prodotti alimentari, la tracciabilità dei prodotti e maggiore tutela dei consumatori.

In particolare, la proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013) 78) prevede all'articolo 7 che su tutti i prodotti di consumo (esclusi i prodotti alimentari e medicinali) sia apposta l'indicazione del Paese di origine (*Made in*), individuato in base al codice doganale comunitario (Paese in cui il prodotto ha subito l'ultima lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, articolo 60 del Regolamento (CE) n. 952/2013).

L'indicazione del Paese di origine contribuisce a migliorare la tracciabilità del prodotto a beneficio delle autorità di sorveglianza del mercato, a rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti del mercato interno e non comporta ulteriori oneri, se non minimi, per gli operatori, i quali dovrebbero già conoscere l'origine dei prodotti che immettono sul mercato. Una normativa condivisa, inoltre, favorirebbe il contrasto alle false indicazioni di origine – che spesso si riscontrano su prodotti non sicuri – oltre a stabilire regole condivise e parità di condizioni tra gli operatori economici europei e i non europei, che in diversi casi (USA, Cina, Giappone) richiedono l'indicazione di origine sui prodotti per l'accesso ai loro mercati.

Sulla proposta – conclude il relatore – è in corso una azione di concertazione fra Stati membri favorevoli all'iniziativa (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Romania, Bulgaria, Cipro, Malta, Slovenia e Croazia), cercando di evitare che venga stralciata la proposta dell'articolo 7 dalla bozza di regolamento. Come soluzione di compromesso, secondo il Governo, si potrebbe valutare l'ipotesi di prevedere la norma sull'indicazione obbligatoria dell'origine, non in via generale, ma all'interno delle normative dell'Unione europea che disciplinano i singoli settori merceologici.

Il PRESIDENTE, nel congratularsi con il relatore per la dettagliata esposizione dei contenuti essenziali di cui alle 3 relazioni in oggetto, rinvia il seguito dell'esame dell'affare assegnato alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*SULLA COMPOSIZIONE DELLE SOTTOCOMMISSIONI PARERI FASE ASCENDENTE E FASE DISCENDENTE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE REGIONI*

Il PRESIDENTE, in considerazione dei mutamenti nell'articolazione dei Gruppi parlamentari del Senato e dell'ingresso di nuovi senatori all'interno della Commissione, invita i Gruppi a confermare o integrare i componenti le Sottocommissioni pareri chiamate a trattare le questioni attinenti la partecipazione al processo legislativo europeo (Sottocommissione

pareri – fase ascendente), l’attuazione della normativa europea nell’ordinamento nazionale (Sottocommissione pareri – fase discendente) e i rapporti con le Regioni (Sottocommissione Regioni).

La Commissione prende atto.

*SULLA GREEN CARD RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE*

Il PRESIDENTE informa che, come già anticipato nel corso del gruppo di lavoro COSAC svolto a Lussemburgo il 30 ottobre cui ha partecipato il senatore Cociancich, la presidente della Commissione affari europei dell’*Assemblée Nationale*, Danielle Auroi, ha ufficialmente lanciato una proposta volta ad adottare un nuovo cartellino verde dei parlamenti nazionali, dopo quello lanciato con successo – su iniziativa della *House of Lords* – in materia di lotta agli sprechi alimentari.

Si tratta di una iniziativa con cui si chiede alla Commissione europea di presentare una proposta legislativa volta ad implementare i principi della responsabilità sociale delle imprese, in considerazione del fatto che le imprese non possono limitarsi alla ricerca del profitto senza considerare le conseguenze umane, sociali e ambientali delle loro attività. Nel mondo globalizzato, le aziende devono fare attenzione a non causare danni a tutta la catena del valore, sia nello Stato in cui esse hanno la loro sede sia, ovviamente, anche a livello internazionale. Di fronte alle multinazionali e alle loro strategie per affrontare le varie normative fiscali, sociali o ambientali, le iniziative nazionali non sono sufficienti e un’azione coordinata a livello europeo è essenziale.

L’iniziativa che viene richiesta alla Commissione europea ha alcune caratteristiche predefinite, quali: l’applicazione alle imprese che hanno la loro sede legale in uno Stato membro dell’Unione, quale che sia il loro settore di attività, fissando se del caso una soglia al fine di dispensare le imprese più piccole, ma includendo le società-madri e le *holdings*; l’inclusione di obblighi precisi in materia di doveri di vigilanza dell’imprese per quanto concerne le loro relazioni di affari, le loro filiali, le loro società controllate e i loro fornitori al fine di prevenire efficacemente l’insieme dei rischi umani, sociali e ambientali ai quali gli impiegati, le popolazioni locali così come l’ambiente potrebbero esser esposti in ragione delle loro attività dirette o indirette; accompagnare queste regole con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o anche, se del caso, con sanzioni parametriche al danno ambientale sociale o alla salute causato dal loro mancato rispetto.

Allo stato, secondo le informazioni disponibili, si è appreso che il *Riksdag* svedese non partecipa in linea di principio alle iniziative relative alla «Carta verde», il *Bundestag* rinvia ad una prossima discussione sulla proposta in ambito COSAC, insistendo anche sulla necessità di coinvolgere il Parlamento europeo, la *House of Lords* ha chiesto dei chiarimenti



prima di decidere, mentre la *Eduskunta* finlandese ha declinato la partecipazione all'iniziativa.

Per quanto riguarda la 14<sup>a</sup> Commissione, propone infine di valutare con attenzione l'opportunità di condividere la proposta della collega dell'*Assemblée Nationale* e di aderire all'iniziativa.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) ritiene che la proposta in argomento debba essere accolta positivamente, sia nel metodo, dal momento che la «carta verde» rappresenta un utile strumento atto a colmare il *deficit* democratico dell'Unione europea, che nel merito, vista la delicatezza della materia trattata, inerente alla responsabilità sociale delle imprese.

Il PRESIDENTE, quindi, apprezze le circostanze, rinvia alla prossima settimana l'assunzione di una determinazione al riguardo, consentendo a tutti i Gruppi un congruo periodo di riflessione.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 27 gennaio 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto FICO

*Intervengono il presidente, Monica Maggioni, e i componenti del consiglio di amministrazione della Rai Rita Borioni, Arturo Diaconale, Marco Fortis, Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Paolo Messa e Franco Siddi.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Seguito dell'audizione del presidente e del consiglio di amministrazione della RAI**  
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione in titolo, iniziata nella seduta del 13 gennaio scorso.

Monica MAGGIONI, *presidente del consiglio di amministrazione della Rai*, e Carlo FRECCERO, *consigliere di amministrazione della Rai*, rispondono ai quesiti posti.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori dei senatori Alberto AI-ROLA (*M5S*) e Francesco VERDUCCI (*PD*), cui risponde Roberto FICO, *presidente*, prendono la parola, per rispondere ai quesiti posti, Franco SIDDI, Arturo DIACONALE, Marco FORTIS, Rita BORIONI e Guelfo GUELF, *consiglieri di amministrazione della Rai*.

Intervengono quindi sull'ordine dei lavori il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e il senatore Lello CIAMPOLILLO (*M5S*), al quale risponde Monica MAGGIONI, *presidente del consiglio di amministrazione della Rai*.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 378/1902 al n. 380/1908, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

*La seduta termina alle ore 15,40.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,40 alle ore 15,50.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE  
(dal n. 378/1902 al n. 380/1908)*

ROSSI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

è stata sotto gli occhi di tutto il Paese la tradizionale trasmissione di fine anno trasmessa dalla RAI, azienda concessionaria del Servizio Pubblico radiotelevisivo sino al 5 maggio 2016, in diretta da Matera. Tale evento è stato seguito da milioni di italiani e, vista l'eccezionalità dell'occasione, nonostante l'orario sono stati moltissimi i bambini che hanno seguito la trasmissione;

durante lo spettacolo, il 2016 è stato salutato con circa un minuto di anticipo a causa, si è detto, di un errato conto alla rovescia. Ma un errore così macroscopico per una azienda concessionaria del Servizio Pubblico, che ha il compito della assoluta precisione basandosi sull'orario di Greenwich, non è credibile. Si evidenzia quindi la logica della caccia agli ascolti;

durante la diretta, la RAI ha fatto scorrere, a pagamento, *sms* inviati da privati. Uno di questi, conteneva una bestemmia che è stata letta da tutti coloro che hanno seguito la trasmissione;

il Capodanno della Rai ha posto sotto gli occhi di tutto il Paese la totale mancanza di differenza tra la Rai e le reti commerciali; la Rai ha dimostrato ancora una volta, a cinque mesi dalla scadenza della concessione ventennale per la gestione del Servizio Pubblico, che non esiste differenza tra un programma di servizio pubblico ed uno commerciale;

diventa evidente agli occhi di tutti che la posizione mista di Rai, tra canone e pubblicità, comporti l'impossibilità di seguire contemporaneamente obblighi di servizio pubblico e caccia agli ascolti e che il Governo e il Parlamento devono valutare attentamente come e che cosa definire servizio pubblico e capire quali siano i soggetti in grado di gestirlo al meglio con i soldi dei cittadini, separando nettamente i programmi di servizio pubblico da quelli commerciali, separazione ad oggi incomprensibile nei programmi Rai seguiti dai cittadini;

stante anche l'articolo pubblicato sul Corriere della Sera dal Vice Direttore Fubini, si ravvisano, elementi per una istruttoria in sede europea alla Autorità per la concorrenza al fine di definire i criteri per la concessione del Servizio Pubblico, in scadenza fra circa cinque mesi, con gara europea e quelli per la definizione di Servizio Pubblico;

si chiede di sapere:

se il programma del 31 dicembre su Rai Uno da Matera è considerato programma di servizio pubblico e pertanto pagato con i soldi del canone, oppure programma commerciale;

i dati precisi dell'accordo fatto dalla Rai con la Regione Val D'Aosta che prevedeva la produzione della trasmissione di fine anno a Courmayeur sino allo scorso anno dove pare che l'intesa per tre anni (2012/2014) sia costata alla Regione Val D'Aosta 3/5 milioni di euro oltre a 5.000 ospitalità alberghiere nel triennio;

atteso che da quest'anno ci sarebbe un accordo per addirittura 5 anni con la Regione Basilicata, chi è autorizzato a stipulare contratti così lunghi e se la scelta della «*location*» sia condizionata dal trovare un soggetto pubblico che sostiene economicamente e con ospitalità alberghiere l'evento;

se il Direttore Generale della Rai non ritenga di rompere questa assurda usanza di produrre il Capodanno (così come per altri programmi) in base a quanto paga un altro soggetto pubblico e se non si debba invece creare una alternanza tra tutte le regioni italiane (coinvolgendone eventualmente anche più per ogni evento) senza chiedere per un programma di servizio pubblico ulteriori soldi dei cittadini attraverso il versamento di denaro pubblico degli enti territoriali;

se è vero che il conto alla rovescia anticipato è stato voluto a fini commerciali con l'intento di anticipare la concorrenza delle altre reti tv e, se sì, chi ha preso tale decisione; da chi dipendono queste scelte che ingannano i cittadini privilegiando politiche commerciali e se il Direttore Generale ne era al corrente;

quali sono le procedure pensate per il conto alla rovescia finale;

quali azioni intende intraprendere l'azienda per rimediare all'incremoso episodio del *countdown* anticipato?

se si ritiene di servizio pubblico la canzone cantata poco dopo la mezzanotte con cori di «Vaffanculo» per seguire il ritornello del testo, del pubblico di Matera, alla presenza di bambini, così come accaduto in molte case degli italiani; e se è questo il modo pensato dalla Rai di promuovere la città della cultura europea del 2019, il nostro Paese e se è questo il modo pensato dalla Rai di educare le nuove generazioni;

vista l'eccezionalità dell'evento del Capodanno e la scontata inevitabile presenza di spettatori minorenni, anche molto piccoli, se si è pensato al controllo dei contenuti dello spettacolo mandato in onda e, se sì, chi ne era responsabile;

se si ritiene che la Rai, in quanto attuale concessionaria del Servizio Pubblico, debba prestare estrema attenzione nelle sue trasmissioni, seguire delle procedure di verifica multipla finalizzate a garantire un prodotto di qualità che non sia offensivo per la morale pubblica.

(378/1902)

*RISPOSTA. – In merito all’interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo si ritiene opportuno porre in evidenza il fatto che Rai realizza da anni iniziative di comunicazione al servizio delle Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, e che tali iniziative sono sviluppate in coerenza con le disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150 che prevede che le attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni si possano esplicare anche per mezzo di programmi televisivi; in tale quadro lo sviluppo di tali accordi risponde all’esigenza delle parti coinvolte di conseguire gli obiettivi sopra richiamati secondo logiche di efficacia ed efficienza.*

*Ciò premesso, il programma «L’anno che verrà» non rientra tra i generi predeterminati di servizio pubblico di cui all’articolo 9 del Contratto di servizio 2010-2012 e, conseguentemente, i relativi valori economici sono inseriti nell’Aggregato B del bilancio predisposto secondo gli schemi della contabilità separata.*

*Per quanto attiene al tema del countdown anticipato, la Rai ha attivato un’indagine interna, conclusasi in tempi rapidi, in esito alla quale sono state formulate specifiche contestazioni disciplinari nei riguardi della persona individuata come responsabile dell’episodio. L’obiettivo è quello di individuare in maniera puntuale le responsabilità di quanto accaduto, e di instaurare un meccanismo per cui a tutti i livelli vi sia consapevolezza delle finalità e condivisione degli ambiti culturali e valoriali propri del Servizio pubblico.*

*ANZALDI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

*dal 2004 la Rai ha scelto di non trasmettere più la diretta del concerto di capodanno di Vienna, ma di valorizzare le eccellenze italiane;*

*quest’anno Rai 1, trasmettendo il bel concerto del teatro la Fenice di Venezia, in una sala con il tutto esaurito, ha avuto ottimi risultati in termini di ascolti;*

*un tale successo si è potuto realizzare anche grazie alla maestria e alla versatilità del Direttore d’orchestra, l’americano James Conlon, attualmente alla guida della Los Angeles opera, prossimo direttore dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai;*

*il concerto dell’orchestra de La Fenice di Venezia è stato commercializzato con tanto di *dvd* con marchio di Rai Trade,*

*l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai è stata istituita nel 1998, allorché l’azienda decise di sciogliere le sue quattro orchestre e i suoi tre cori per istituire un’unica Orchestra Sinfonica Nazionale, con Sede a Torino;*

*l’Orchestra fa sempre meno concerti fuori sede, ancorché si tratti di un organismo valido che costa meno di altri, ma che manca di una progettualità chiara;*

il Contratto di servizio stabilisce che è «obbligo del servizio pubblico di coltivare prodotti culturali di qualità da diffondere anche all'estero»;

sottovalutazioni e ostacoli, però, non sono riusciti a disperdere le potenzialità dell'Orchestra, che rimane un patrimonio nazionale al pari de La Scala, di Santa Cecilia e di altre istituzioni culturali che hanno dato e danno lustro al nostro Paese;

tutto ciò lascia perplessi sulle modalità con cui vengono impiegate le risorse che provengono dal canone pagato dai cittadini;

si chiede di sapere:

perché la Rai non abbia affidato il concerto di fine anno alla propria orchestra, visto che è così qualificata e abile da essere ambita da un direttore in carriera come Conlon;

per quali ragioni l'Orchestra, ancorché qualificata come Nazionale, sia gestita a livello locale;

perché la Rai, con il marchio Rai Trade, abbia pubblicato e pubblicati, tuttora numerosi DVD con altre orchestre italiane e nulla, invece, con la propria Orchestra Sinfonica Nazionale;

perché non sia possibile proporre a Capodanno un concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai;

come mai da alcuni anni a Capodanno ricorre la presenza esclusiva dell'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia;

Ucome mai l'Orchestra della Rai non abbia una presenza costante su tutto il territorio nazionale;

perché l'Orchestra della Rai sia utilizzata prevalentemente per la Stagione Sinfonica nella città di Torino, anziché essere valorizzata maggiormente con produzioni più numerose, come, ad esempio, repliche dei concerti della Stagione stessa per le scuole o anziani.

(379/1904)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

*In linea generale si ritiene opportuno porre in evidenza come l'azienda sia impegnata in un progetto strategico di valorizzazione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale (O.S.N.). In particolare da marzo 2015 è stato definito il passaggio alla Direzione Rai Cultura con un duplice obiettivo di carattere editoriale:*

*– accrescere il posizionamento dell'O.S.N. nel palinsesto del canale Rai 5;*

*– dare all'O.S.N. una prospettiva ed una visibilità di respiro non solo nazionale ma anche internazionale.*

*Nel quadro sopra sinteticamente richiamato, sono state sviluppate le seguenti iniziative:*

*Nel 2015, sono stati trasmessi dall'Auditorium Toscanini di Torino, sede dell'Orchestra, 12 concerti, dei quali 3 in diretta, compresa l'i-*

*naugurazione della stagione. In questo ambito, riguardo al tema specifico della «localizzazione e percezione» limitata alla sola città di Torino, si ritiene che quanto sopra esposto metta in evidenza come la percezione delle attività dell'Orchestra si collochi al di là di quella squisitamente territoriale, benché da quest'ultima nessuna Orchestra al mondo possa prescindere, avendo necessità di costruire una propria stagione – che è soggetta poi a passaggi in tournée su tutto il territorio nazionale e non solo – in un luogo specifico che abbia sempre una determinata e «concreta» platea di riferimento.*

*Sempre nel 2015 sono stati trasmessi in diretta altri eventi di grande rilievo: il concerto dal Museo del Bardo di Tunisi, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a un mese dal tragico attentato terroristico; il concerto di apertura del Prix Italia; l'apertura della Stagione dei Concerti del Quirinale. Inoltre: nell'ottobre 2015 l'Orchestra è stata in tournée in Russia, suonando dalla Sala Grande del Conservatorio di Mosca (con una ripresa in diretta televisiva su Rai 5) ed anche da San Pietroburgo, da Ekaterinburg e da Perm. E' opportuno porre in evidenza come negli anni precedenti, l'Orchestra Rai sia stata protagonista di tournée che l'avevano portata a suonare al Festival di Salisburgo, in sale come il Musikverein di Vienna, la Philharmonie di Berlino, la Tonhalle di Zurigo. I concerti dell'Orchestra vengono tutti trasmessi anche su Radio 3. Sempre a proposito della questione della percezione e localizzazione è importante evidenziare che i concerti sono stati inseriti nel circuito streaming internazionale radiotelevisivo dell'EBU, con possibilità di fruizione a livello europeo.*

*In linea prospettica, si evidenzia che:*

*Già a partire dal 2016 saranno trasmessi in diretta 10 degli 11 concerti ripresi all'Auditorium Toscanini ( il 7 gennaio è stato trasmesso alle 20.30 su Rai 5 il primo di questi concerti, diretto dal Maestro James Conlon, nominato Direttore Principale dell'Orchestra Rai).*

*Nell'ottobre del 2016 è previsto in diretta su Rai 5 il Concerto di apertura della stagione 2016/2017 dei Concerti dalla Cappella Paolina del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica.*

*In primavera, ci sarà una tournée nel sud Italia (sono previsti concerti a Catania, Reggio Calabria, Taranto). Il concerto da Reggio Calabria (29 aprile 2016) sarà trasmesso in diretta, sempre su Rai 5.*

*Nel febbraio 2016 è in programma la dodicesima edizione della rassegna Rai NuovaMusica, dedicata alla musica contemporanea e volta a presentare e promuovere la creatività musicale di oggi, italiana e internazionale.*

*È anche previsto che nella prossima stagione musicale 2016/2017 l'Orchestra suoni a Venezia, Roma, Pordenone, Modena, Ferrara, Parma, Milano, Taormina ed in altre città italiane.*

*Per quanto concerne il tema sull'apertura delle attività dell'Orchestra verso un pubblico più ampio, si evidenzia come dal 9 gennaio 2016 l'Orchestra abbia inaugurato una nuova linea editoriale denominata*



«Classica per tutti» che raccoglie una serie di iniziative che vanno dai concerti per le famiglie (il sabato pomeriggio) alla realizzazione di spettacoli con bambini e per bambini in collaborazione con le scuole elementari e medie inferiori. Si stanno inoltre pianificando masterclasses (momenti formativi finalizzati alla professionalizzazione, che inizieranno a partire dalla tarda primavera 2016) rivolte a giovani strumentisti che abbiano l'ambizione di diventare professori d'orchestra.

Con riferimento agli aspetti della valorizzazione delle attività dell'Orchestra si pone in evidenza che l'Orchestra Rai ha inciso dischi per etichette come, tra le altre, Deutsche Grammophone, Decca, Sony, Naxos e Stradivarius, con la quale ha valorizzato il repertorio contemporaneo, non solo nazionale. Si ricorda inoltre la partecipazione dell'Orchestra alle colonne sonore di fiction Rai quali, ad esempio, «Non Uccidere», «Luisa Spagnoli», «Il paradiso delle signore», «Boris Giuliano», «Tango della libertà».

Infine, per quanto riguarda il Concerto di Capodanno da Venezia, trasmesso su Rai Uno, si ricorda che costituisce un appuntamento ormai tradizionale, nato dalla collaborazione tra la Rai ed il Teatro La Fenice. In ogni caso, è in fase di valutazione l'ipotesi di un appuntamento per il Capodanno 2017 che vedrebbe coinvolta direttamente l'Orchestra Rai. Per completezza di informazione, si rileva anche che, sempre su Rai Uno, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai è impegnata tutti gli anni, fin dalla sua fondazione nel 1994, nel Concerto di Natale dalla Basilica Superiore di Assisi.

CROSIO, CENTINAIO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

durante la trasmissione «L'anno che verrà», andata in onda su Rai1 il 31 dicembre u.s. per festeggiare la mezzanotte con i telespettatori, il *countdown* è stato anticipato di quasi un minuto e questo ha falsato l'orario dell'arrivo del 2016 in milioni di case italiane;

il problema, che non ha certamente una rilevanza sociale, è comunque un errore inaccettabile da parte della più importante Rete nazionale del servizio pubblico televisivo che ha lavorato alla trasmissione con uno *staff* di circa 300 persone stanziate sul posto per diciassette giorni;

ancora più grave è stata l'assenza di un filtro sui messaggi mandati in onda in sovraimpressione, che ha permesso di vedere scritta una bestemmia, nonostante il regolamento della trasmissione aveva specificato in modo netto che i messaggi sarebbero stati selezionati: «La RAI si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di validare editorialmente – ai fini della messa in onda e della successiva pubblicazione sul sito internet – i messaggi inviati dagli spettatori»;

l'azienda parla di «errore umano» e si scusa con il pubblico, rassicurandolo che il responsabile è stato immediatamente individuato e sospeso dall'azienda, evitando atti di accuse contro RaiCom, la società

alla quale era affidato il filtro degli *sms* trasmessi e relegando pertanto le colpe su un unico malcapitato dipendente;

altro antipatico episodio è stato lo *spoiler* sul finale di *Star Wars VII*, sempre apparso in sovraimpressione fra i messaggi pubblicati;

una trasmissione in cui si sono concentrati troppi errori, poco importa che siano di natura tecnica o umana, per lo *show* di prima serata di Rai1 dell'ultimo dell'anno che ha accolto sul palco di Matera numerosissimi ospiti: solo l'orchestra di Viale Mazzini aveva 36 elementi, Arbore ha cantato con 15 musicisti al seguito, Venditti con 9;

si chiede di sapere:

quali siano stati i costi effettivamente sostenuti dall'azienda pubblica per l'organizzazione e la messa in onda della trasmissione «L'anno che verrà» del 31 dicembre u.s., sia relativamente al lavoro delle 300 persone impegnate per due settimane sul posto, sia relativamente ai compensi erogati in favore degli artisti che si sono esibiti;

se siano state appurate le cause dell'anticipo del *countdown* e come si intenda intervenire per individuare i responsabili di quanto accaduto;

in che modo si intenda procedere per far sì che gravissimi episodi come quello della bestemmia apparsa in sovraimpressione non possano verificarsi in futuro.

(380/1908)

*RISPOSTA.* – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*Per quanto attiene agli episodi del countdown anticipato e del messaggio telefonico SMS, la Rai ha attivato un'indagine interna, conclusasi in tempi rapidi, in esito alla quale sono state formulate specifiche contestazioni disciplinari nei riguardi delle persone individuate come responsabili degli episodi stessi. L'obiettivo è quello di individuare in maniera puntuale le responsabilità di quanto accaduto, e di instaurare un meccanismo per cui a tutti i livelli vi sia consapevolezza delle finalità e condivisione degli ambiti culturali e valoriali propri del Servizio pubblico.*

*Per quanto attiene invece al volume di risorse destinate alla realizzazione del programma «L'anno che verrà», questo è stato proporzionato all'obiettivo di fornire un prodotto con un livello qualitativo in linea con gli elevati standard assicurati dal servizio pubblico.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 27 gennaio 2016

**Plenaria**

*Presidenza del vicepresidente*  
Alessandro PAGANO

*Intervengono, per l'ACI, il presidente, Angelo STICCHI DAMIANI, il segretario generale f.f. Maurizio DEL MARRO, e il direttore del servizio gestione tasse automobilistiche, Salvatore MORETTO.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Alessandro PAGANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale**

**Audizione di rappresentanti dell'ACI**

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro PAGANO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Angelo STICCHI DAMIANI, *presidente dell'ACI*, e Salvatore MORETTO, *direttore del servizio gestione tasse automobilistiche dell'ACI*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre

domande e formulare osservazioni, il senatore Salvatore SCIASCIA (*FI-Pdl XVII*), e Alessandro PAGANO, *presidente*.

Angelo STICCHI DAMIANI, *presidente dell'ACI*, e Salvatore MORETTO, *direttore del servizio gestione tasse automobilistiche dell'ACI*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro PAGANO, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 27 gennaio 2016

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Laura RAVETTO

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni**

**Audizione dell'Ambasciatore di Danimarca in Italia, S.E. Birger Riis-Jorgensen**  
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Birger RIIS-JORGENSEN, *Ambasciatore di Danimarca in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene, a più riprese, per alcune richieste di chiarimento e precisazioni.

Birger RIIS-JORGENSEN, *Ambasciatore di Danimarca in Italia*, rispondendo alla presidente Ravetto, prosegue la relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, il senatore Riccardo CONTI (*AL-A*), la deputata Maria Chiara GADDA (*PD*) e il senatore Riccardo MAZZONI (*AL-A*).

Risponde l'Ambasciatore Birger RIIS-JORGENSEN, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Dopo una richiesta di chiarimento della presidente Laura RAVETTO, risponde l'Ambasciatore Birger RIIS-JORGENSEN, fornendo ulteriori precisazioni.

Intervengono quindi il deputato Giorgio BRANDOLIN (*PD*) e Laura RAVETTO, *presidente*, per ulteriori richieste di chiarimenti e precisazioni.

Risponde quindi l'Ambasciatore Birger RIIS-JORGENSEN.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Riis-Jorgensen, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 27 gennaio 2016

**Plenaria  
170<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

**Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo**

Il Comitato procede all'audizione dell'ambasciatore Giampiero MASSOLO, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

*La seduta termina alle ore 18.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 27 gennaio 2016

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Bruno TABACCI

*La seduta inizia alle ore 8,20.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

#### **Sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze:**

**Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti**

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Gian Luca GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge un'ampia relazione sui temi dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Ministro \*Gian Luca GALLETTI per il contributo offerto alla Commissione, ricco di spunti e suggerimenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione, ricordando che domani, sempre alle 8.15, la Commissione procederà all'audizione del Sottosegretario alla funzione pubblica Angelo Rughetti.

*La seduta termina alle ore 8,55.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 27 gennaio 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giancarlo GIORGETTI

*La seduta inizia alle ore 8,20.*

*AUDIZIONI*

**Audizione del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, sul federalismo fiscale nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Francesco PIGLIARU, *presidente della Regione autonoma della Sardegna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI e i senatori Bachisio Silvio LAI (*PD*), Federico FORNARO (*PD*) e Maria Cecilia GUERRA (*PD*).

Francesco PIGLIARU, *presidente della Regione autonoma della Sardegna*, e Gianmario DEMURO, *assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,10.



